

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BENEVENTO

**RACCOLTA PROVINCIALE  
DEGLI USI**

**Anno 1985**

(Approvata con delibera della Giunta Camerale n. 245, del 2-9-1985)

TIPOLITOGRAFIA DEL PRETE - BENEVENTO

COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER LA REVISIONE DEGLI USI

---

Dr. ALFONSO BOSCO	Presidente
Dr. ROCCO CARBONE	Vice Presidente
Avv. ALFREDO COTRONEO	Componente
Dr. GIUSEPPE DE IOANNI	»
Sig. AMBNER DE IAPNIS	»
Sig. GIUSEPPE VITIELLO	»
Comm. ORAZIO RUMMO	»
Ing. PAOLO BASILE	»
Sig. GENNARO ABATE	»
Sig. ANTONIO CIARLEGLIO	»
Sig. SILVIO SALOMONE	»
Dr. GERARDO CATALANO	»
Dr. BERNARDO NANNI	»
Avv. RAFFAELE SODANO	»
Avv. NICOLA DI DONATO	»
Dr. NICOLA CANCELLIERI	Segretario

## TITOLO I

### USI CORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

#### Qualifiche

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### Denominazioni

##### 1) Significato della voce "stigli"

Con il vocabolo "stigli" s'intende designare il complesso di arredi mobili di un pubblico esercizio, con particolare riferimento a quelli che perderebbero gran parte del loro valore qualora dovessero essere rimossi dal locale in cui sono situati.

Deve intendersi, quindi, designato con il vocabolo " stigli" il complesso delle scaffalature, vetrine, banconi, tavoli, specchi e loro parti accessorie, mensole, supporti, piani di legno, di vetro o di metallo, ecc... L'uso ha esteso la designazione di "stigli" anche ai lumi.

Devono invece ritenersi non compresi nella espressione "stigli" i mobili destinati all'arredamento degli uffici eventualmente annessi ai negozi od esercizi, come scrivanie, sedie, librerie, ecc...; le macchine, i registratori di cassa, le casseforti, le macchine da scrivere e calcolatrici, nonché quegli altri mobili che possono trovarsi in un negozio od esercizio e che sono designati con le espressioni "attrezzi" ed

"utensili" (il corredo di porcellanerie e cristallerie, la posateria, argenteria, ecc...).

## **2) Contenuto della voce "mercerie"**

Per "mercerie" s'intende il complesso dei seguenti articoli :  
articoli di moda o per modiste, fiori artificiali per guarnizioni, pizzi, merletti, ricami, tulli, passamanerie, busti, ventriere e reggipetti, tessuti elastici per busi, fettucce, nastri, trecce e cordoni, bottoni e occhielli, aghi, ditali ed agorai, spilli, ferri da calza e da maglia, uncinetti, cucirini e filati in genere, pettini, forbici, forcelle, gunelli comuni, misure e gessetti per sarti, stringhe e lacci per scarpe.

## **3) Contenuto merceologico della voce "chincaglierie"**

Per "chincaglierie" s'intende il complesso dei seguenti articoli :  
minuterie in pietre e metalli non preziosi, spilli, fermagli, braccialetti, collane, anelli, perle, pietre, motivi per cappelli da signora, orecchini, posate, temperini, servizi ed articoli da toilette, da cucire, da ricamo, profumerie, specchi portaritratti, ventagli, articoli da scrittoio, articoli giapponesi, fiori artificiali, articoli per cani, minuterie di alluminio, calamai, penne, penne stilografiche, paralumi, articoli per fumatori, pelletterie, borsette, portafogli, articoli religiosi e da lutto, bronzi d'arte e antichità, giocattoli, oleografie, articoli di porcellana, vetrerie, tele cerate.

## **4) Contenuto merceologico della voce "drogherie"**

Per "drogheria" s'intende il complesso delle seguenti voci :

### **A) Prodotti alimentari**

a) coloniali (caffè crudi e tostati, mathè, thè, cacao, malto, gerba, ecc., loro specialità e loro derivati) surrogati e concentrati di coloniali, zucchero, droghe e spezie in genere, zafferano, vaniglie, senape;

b) conserve alimentari, mostarde e prodotti alimentari comunque conservati e lavorati, frutta secca e frutta in qualunque modo conservata e sciroppata, marmellate allo sciroppo, allo spirito, in pasta, in

salamoia, in mostarda, frutta candita e sciroppata in recipienti chiusi, pinoli, uva secca, mandorle sgusciate e simili per preparare dolci e pietanze, latte condensato e conservato, farine lattee, prodotti alimentari per animali domestici, lieviti, fecole, creme da tavola, albumine e tuorlo d'uovo, prodotti dietetici e prodotti speciali per la prima infanzia, funghi secchi;

c) dolci conservabili (cioccolato, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi, confetture, fondant, biscotti, pasticceria secca e di lunga conservazione, preparati e polveri per dette specialità), miele, essenze ed estratti per preparare acque, liquori, sciroppi, vini e liquori (in bottiglia), alcool puro, acque minerali da tavola e curative sintetiche e naturali, sali e polveri relative, colori per cucina, per liquori, ecc...

#### B) Prodotti non alimentari

a) sapone, soda, potassa, liquidi da bucato e prodotti detersivi in genere, colle, gelatine, gomme, resine, destrine, amidi e prodotti affini, creme, vernici, cera per scarpe, pelli, metalli, mobili e pavimenti, prodotti deodoranti e disinfettanti, polveri, liquidi e carte insetticide, articoli annessi e specialità innocue di libera vendita, inchiostri e coloranti per abiti, abrasivi;

b) candele, lumini, pennelli, spazzole, spugne e paglia di acciaio e affini, corde, spaghi, sigilli, turaccioli, filtri e carte per filtrare, carta igienica, scope e scopettame, talco e stratite, ostie, stuzzicadenti, carta in genere e da imballaggio;

c) prodotti di erboristeria e radici in genere, manna, tamarindo, seme di lino e semi per becchime, prodotti medicinali consentiti a norma della farmacopea ufficiale, petrolio, alcool denaturato e metilico, carburo di calcio, profumeria comune, borotalco e ciprie, pettini, spazzolini per denti e per unghie, dentifrici, portasaponi, saponette, sapone in polvere e in buste, sapone, pennelli e lamette per barba, brillantine, rossetti per labbra e smalto per unghie, acque di colonia sciolta o in bottiglia.

## Clausole principali

### CONTRATTAZIONE

#### 1) Clausola "vista e piaciuta" "vista e gradita"

La merce contrattata con la clausola "vista e piaciuta" o "vista e gradita", senza altra aggiunta, s'intende accettata relativamente alla qualità.

#### 2) Visita

Nelle vendite stabilite alla condizione "salvo visita" ed in generale in tutti i casi in cui sia prevista la constatazione della qualità, la visita e la conseguente accettazione od il rifiuto delle merci avvengono entro i termini pattuiti e, in mancanza di pattuizione, non oltre le 48 ore, fuorchè per quelle merci per le quali valgono termini diversi riportati dagli usi speciali.

Ove alla visita non si addivenga nei termini di cui innanzi, o il compratore non manifesti in altro modo di aver rinunciato alla clausola o alla facoltà di constatazione della qualità riservatasi, il venditore, trascorsi i termini predetti, si intende libero di disporre della merce.

Per le merci vendute viaggianti o a consegna, l'obbligo di provocare la visita della merce incombe al venditore.

Il termine delle 48 ore decorre dal momento in cui il venditore avrà comunicato al compratore che la merce è a sua disposizione.

#### 3) "Qualità buona mercantile"

La merce venduta senza indicazione di qualità deve essere di "qualità buona mercantile".

Questa è generalmente determinata dalla produzione media della annata.

#### **4) Clausola "circa"**

Nelle vendite fatte con la clausola "circa" s'intende ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% della quantità contrattata, salvo usi speciali.

Mancando nel contratto la parola "circa" il venditore è obbligato a consegnare esattamente quanto stabilito nel contratto stesso.

#### **5) Vendita con caparra**

All'atto della contrattazione, quando la consegna della merce non è contestuale o il pagamento non è per contanti, può convenirsi fra le parti che il compratore rilasci una caparra.

L'uso non stabilisce l'ammontare di questa; essa viene corrisposta nella misura che le parti hanno convenuto.

Qualora il contratto in seguito venga sciolto, se ciò avviene per colpa del compratore, questi perde la caparra; se lo scioglimento del contratto avviene per colpa del venditore, questi deve corrispondere complessivamente una somma pari al doppio della caparra che ha ricevuto.

Quando nella contrattazione si sia versata una somma usando la clausola "in conto pagamento del prezzo ed a titolo di caparra" l'obbligazione s'intende già definita senza possibilità di rinuncia neppure con la perdita della doppia caparra.

#### **6) Clausola "salvo venduto"**

Le offerte fatte sia per iscritto che verbalmente con la clausola "salvo venduto" impegnano il venditore ad aderire alla richiesta del compratore salvo che nel frattempo le merci siano state vendute.

#### **7) Clausole "salvo approvazione della casa"**

La clausola viene inserita nei contratti stipulati da viaggiatori di commercio, ed i contratti sono impegnativi solo per il committente. La

Casa ha diritto di non accettare le condizioni del contratto. Però deve manifestare la propria decisione entro il tempo necessario allo scambio della corrispondenza direttamente al cliente o tramite rappresentante, intendendosi il silenzio come accettazione.

#### **8) Clausola "ribassando ribassare"**

La clausola "ribassando ribassare", posta nei contratti di compravendita, comporta che il prezzo pattuito deve diminuire con la diminuzione del prezzo di mercato nel momento della consegna.

#### **9) Conclusione del contratto**

A seguito di trattativa verbale di compravendita si usa scrivere "come verbalmente d'accordo" "come telefonicamente d'accordo" "resta inteso che ci avete venduto" "resta inteso che abbiamo comprato".

#### **10) Clausola "vi offro fermo..."**

La clausola "vi offro fermo..." o simile significa che l'offerta è impegnativa soltanto per il tempo necessario per la risposta. Se l'offerta è fatta per telegramma la risposta dovrà essere data con lo stesso mezzo entro 12 ore dal ricevimento. Se è fatta per lettera, la risposta dovrà essere data a giro di posta. E' da escludere che l'offerta con la clausola suindicata significhi che sia impegnativa fino a revoca da parte dell'offerente.

#### **11) Uso delle parole "dar passato all'affare"**

Nel linguaggio mercantile con la frase "dar passato all'affare" s'intende troncarsi qualsiasi trattativa in corso.

#### **12) Uso delle parole "tengo, offro, vendo" e simili**

Le parole "tengo, offro, vendo" e simili sono usate in commercio e senza che l'uso dell'espressione implichi che colui che offre le merci ne sia effettivamente proprietario o possessore.

### **13) Clausola "tuttora in garanzia della casa"**

La clausola "tuttora in garanzia della casa", in un contratto di compravendita di macchine usate, vuol significare che si trasmettono all'acquirente le garanzie originariamente assunte dalla casa produttrice.

## CONSEGNA DELLA MERCE

### **1) Spese di trasporto della merce**

Qualora nella contrattazione non si sia addivenuti ad accordi particolari e non esistano usi speciali, le spese di trasporto della merce si intendono a carico del ricevente.

### **2) Deterioramento della merce**

L'eventuale deterioramento naturale od accidentale della merce, regolarmente venduta e non ritirata a tempo, è a carico del compratore.

### **3) Clausola "consegna pronta".**

Quando nella compravendita di una merce la consegna viene pattuita "pronta" essa, salvo usi contrari, deve essere effettuata al più tardi nell'ottavo giorno susseguente a quello del contratto.

### **4) Clausola "primi del mese"**

Il termine "primi del mese", posto in un contratto di compravendita di merci, comprende i primi dieci giorni del mese.

### **5) Clausola "seconda metà del mese"**

L'espressione "seconda metà del mese" inizia col giorno 16 per tutti i mesi indistintamente, compreso quello di febbraio.

#### **6) Determinazione della decorrenza**

Per la determinazione di un termine stabilito in una contrattazione commerciale, l'anno commerciale si calcola di 360 giorni e i mesi di 30 giorni.

#### **7) Clausola "franco stazione partenza"**

Nelle vendite da piazza a piazza, con la clausola "merce franco partenza" i rischi del viaggio sono a carico del destinatario.

La merce dovrà essere consegnata dal venditore sui piazzali di carico della stazione merci di partenza.

#### **8) Clausola "merce franco consegna alla stazione di..."**

La clausola "merce franco consegna alla stazione di..." si riferisce esclusivamente al prezzo della merce.

Il termine per l'eventuale denuncia di vizi della merce decorre dal giorno dell'effettiva consegna al compratore. La merce dovrà essere consegnata franco di spesa alla stazione indicata.

E' uso generale di commercio che la merce viaggi a rischio e pericolo del destinatario.

#### **9) Clausola "franco vagone"**

Nelle trattazioni con la clausola "merce resa franco vagone" il venditore deve provvedere alla richiesta del vagone e al carico della merce sullo stesso.

#### **10) Clausola "messo camion partenza", o "camion arrivo", o "franco magazzino"**

Nel caso di trasporto su gomma, la pattuizione di una delle suddette clausole, sta a significare nel primo caso „messo camion partenza“, che il venditore si impegna a caricare la merce sul luogo di vendita, e nel veicolo procurato dal compratore, nel secondo caso "camion ar-

rivo", che il venditore provvede oltre al carico, anche al trasporto fino all'indirizzo indicato dal destinatario.

L'eventuale pattuizione della clausola "franco magazzino", sta a significare che il venditore si assume l'onere oltre che del carico e del trasporto, anche dello scarico nel magazzino del compratore.

## PAGAMENTO

### **1) Clausola "pagamento contro documenti"**

La clausola "pagamento contro documenti" significa che il pagamento deve essere fatto contemporaneamente alla presentazione dei documenti e, salvo indicazione contraria, alla loro primo presentazione.

Il venditore è tenuto ad avvertire il compratore, con lettera raccomandata, che i documenti sono a sua disposizione presso di sé o presso altre persone da lui incaricate della presentazione. La inadempienza all'obbligo di pagare il prezzo deve risultare da atti legali. Nel caso che i documenti siano accompagnati da tratta, questa produce effetti solo quando nel contratto vi sia, oltre la clausola "pagamento contanti contro documenti" anche l'altro "pagamento con tratta accettata a tanti giorni data".

Qualora i documenti non siano posti a disposizione del compratore prima dell'arrivo della merce, non si usa considerare tale ritardo come inadempienza da parte del venditore, il quale, però, è tenuto al rimborso delle spese se il ritardo nell'arrivo dei documenti sia dipendente da sua negligenza.

### **2) Clausola "pagamento contro documenti, peso e qualità garantiti"**

Nelle vendite di merci provenienti dall'estero con la clausola "pagamento contro documenti, peso e qualità garantiti", il compratore non è ammesso a verificare la merce se non presenta i documenti relativi alla medesima.

### **3) Clausola "pagamento pronta cassa e per contanti"**

La clausola "pagamento pronto cassa e per contanti", senza altra aggiunta, esclude nell'uso qualunque dilazione di pagamento. Questo deve avvenire all'atto della consegna della merce.

Nei contratti di compravendita fra persone residenti in diversa località, il pagamento pattuito con la clausola "pronto cassa e contanti netto", si intende con rimessa del compratore al domicilio del venditore.

Non è dovuto alcuno sconto se non sia stato espressamente indicato.

### **4) Clausola "pagamento alla consegna"**

La clausola "pagamento alla consegna" significa che il pagamento deve effettuarsi all'atto della consegna della merce.

Se la consegna della merce ha luogo ratealmente, il venditore può chiedere all'atto della consegna di ogni singola quantità un acconto sul prezzo convenuto, acconto che deve essere in relazione con le quantità consegnate.

### **5) Clausole "pagamento arrivo merce"**

Nelle compravendite con la clausola "pagamento arrivo merce" la ditta venditrice non ha diritto, salvo patto esplicito, di spedire la merce gravata di assegno.

### **6) Clausola "pagamento alla reversale"**

L'espressione "pagamento alla reversale" inserita in un contratto di compravendita di merci da consegnarsi in più volte, entro un termine stabilito, va intesa nel senso che il pagamento delle fatture relative ad ogni singola spedizione debba essere eseguito per intero, su presentazione della corrispondente reversale ferroviaria, salvo patto in contrario.

#### **7) Clausola "pagamento verso accettazione cambiaria"**

Se il pagamento è stabilito verso accettazione cambiaria, la scadenza di questa si conteggia dal giorno della spedizione della merce.

Il bollo per le accettazioni cambiarie è a carico del compratore

#### **8) Luogo del pagamento della merce**

In mancanza di speciali convenzioni, il pagamento del prezzo della merce venduta fuori della residenza del venditore deve essere fatto nel luogo di residenza del venditore.

#### **9) Mancanza di clausola relativa al termine di pagamento**

Quando in una vendita commerciale fra le ditte residenti su piazze diverse nessuna clausola è stata convenuta circa il termine del pagamento del prezzo s'intende che questo deve essere fatto alla consegna.

### **Mediazione in genere**

Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa. La provvigione deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto.

Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

In difetto di patti contrari e di tariffe accertate la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

La clausola "franco mediazione", o altro equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte la provvigione del mediatore.

Nelle permuta dei beni immobili di diverso valore, la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

La provvigione dovuta al mediatore si intende comprensiva delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Salvo patto contrario, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, se l'affare non viene concluso.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuto dalle parti una sola provvigione.

Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono chiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti.

### **Provvigioni e sconti**

Il compenso al mediatore viene determinato o a percentuale, in relazione al prezzo convenuto, o a compenso fisso per quintale o capo di merce. In genere, il sistema più in uso è quello a compenso fisso, specie per la contrattazione di bestiame e di derrate agricole di usuale produzione (animali da macello, animali da lavoro e da allevamento, vino, olio, grano, ecc.).

Detto compenso non è determinabile in cifra fissa per ciascun genere in quanto strettamente collegato alla situazione di mercato ed alla qualità del prodotto contrattato.

Solo indicativamente ed a prescindere dal fenomeno della svalutazione monetaria, il compenso fisso può essere stabilito come dalla tabella riportata in appendice.

Si è rilevato che il compenso fisso tende ad adeguarsi alla determinazione del compenso percentuale.

### **Termini**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

### **Contratti in fiera e in borsa merci**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

### **Contrattazione nella compravendita delle merci**

Se la forma della contrattazione non è stabilita espressamente dallo uso, come avviene per alcune merci e in alcuni dati casi, essa può essere tanto scritta che verbale, sia mediante accordo diretto tra le parti, sia mediante intervento del mediatore.

Tutte le contrattazioni, salvo espresso patto in contrario e salvo per alcune merci di cui agli usi particolari, si intendono stipulate in lire, per peso e misura metrica.

## TITOLO II

### **COMUNIONI TACITE FAMILIARI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

TITOLO III  
**COMPRAVENDITA E LOCAZIONE  
DI IMMOBILI URBANI**

Capitolo 1

**Compravendita**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

Capitolo 2

**Locazione**

FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è scritta o verbale.

La forma scritta è prevalente, specie per i locali ad uso di commercio.

## FORMA DELLA CONSEGNA E DELLA RICONSEGNA ED ONERI RELATIVI

Sia la consegna che la restituzione dell'immobile sono caratterizzate dalla consegna e dalla restituzione delle chiavi.

La consegna viene preceduta da un'ispezione dell'immobile da parte dell'aspirante alla conduzione o da persona da lui incaricata, ispezione che viene effettuata alla presenza del locatore o di persona da lui incaricata. La riconsegna viene preceduta da ispezione dell'immobile da parte del locatore o di persona da lui incaricata, ispezione che viene effettuata alla presenza del conduttore o di persona da lui incaricata.

Qualora, in sede di riconsegna, sorga la necessità di far constatare lo stato in cui l'immobile viene rilasciato, la constatazione può essere fatta anche con l'intervento di due o più vicini.

Il conduttore uscente cura di disdire nei confronti degli enti erogatori i contratti di utenza delle singole forniture (acqua, gas, telefono, energia elettrica, ecc.).

L'apparecchio telefonico, se di proprietà del conduttore, viene asportato dallo stesso; parimenti avviene per i lampadari.

Le spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale, per il portierato, gli accessori, ecc. sono a carico del conduttore che le corrisponde direttamente all'amministratore del condominio, oppure ne rivale il condomino che gli ha locato l'appartamento.

## CAMERE AMMOBILIATE

In caso di mancata predeterminazione contrattuale della scadenza, la durata del contratto è di mesi uno.

Il termine utile per la disdetta viene concordato dalle parti.

## TITOLO IV

### COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

#### Capitolo 1

##### Compravendita di fondi rustici

Nei contratti di compravendita dei fondi rustici il prezzo viene stabilito a corpo, con riferimento ai dati catastali, oppure a misura effettiva.

L'unità di misura è, di regola, il tomolo o moggio locale.

Il possesso materiale del fondo viene conseguito dal compratore al termine dell'annata agraria in corso.

Il contratto, se la vendita non è fatta "a cancello chiuso", non comprende le scorte vive, ma solo le scorte morte.

Quando il fondo rustico è affittato, il compratore è vincolato a tutte le risultanze della consegna, ai fini della riconsegna e del bilancio.

Le eventuali opere di miglioria eseguite nel fondo dall'affittuario sono soddisfatte dal venditore.

## Capitolo 2

### Affitto di fondi rustici

#### 1) FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di fitto dei fondi rustici può essere stipulato sia per iscritto che verbalmente.

I fondi rustici si presumono quasi sempre affittati " a corpo e non a misura", salvo patto contrario.

La misura di superficie, ordinariamente usata, è il tomolo o il moggio locale.

#### 2) PAGAMENTO DEL CANONE DI FITTO

##### a) Seminativi semplici ed arborati

Il pagamento del canone di fitto avviene al domicilio del locatore, sia per il fitto in danaro che per quello in natura.

Nel Comune di Bonea e Montesarchio il pagamento del canone avviene sul luogo di produzione.

Il canone di fitto è corrisposto, in mancanza di patto, ad anno posticipato, alla data di scadenza dell'anno di locazione.

Se si è stabilito il pagamento in due rate, la prima viene pagata nel mese di agosto e la seconda nel mese di dicembre, prima di Natale o dopo la raccolta delle olive, se ve ne sono.

Nell'ultimo anno di locazione il fitto viene sempre pagato in unica rata alla scadenza del contratto.

Nel Comune di Benevento i canoni in danaro sono corrisposti in due rate: la prima al 25 luglio e la seconda al 4 ottobre.

Per i terreni coltivati a tabacco, il locatore, eventualmente, concede che la seconda rata del canone di fitto sia corrisposta all'epoca della riscossione, da parte dell'affittuario, dell'importo dei tabacchi venduti.

#### **b) Oliveti**

Il canone di fitto è corrisposto posticipatamente, a rate annuali, alla data di scadenza di ciascun anno di locazione va corrisposto, e dopo la produzione dell'olio.

Il canone è corrisposto: in due rate posticipate scadenti il 25 luglio ed il 25 settembre nel Comune di Airola, il 25 dicembre nel Comune di Bucciano; nel mese di agosto, ed in danaro nei Comuni di Cerreto Sannita, Dugenta, Forchia, Melizzano e Paupisi; nel mese di settembre a San Bartolomeo in Galdo; il 30 ottobre nel Comune di Cusano Mutri.

### **3) DEPOSITI CAUZIONALI**

Normalmente non sono richiesti depositi cauzionali né fitti anticipati in deposito anche quando il conduttore riceve, fra le scorte, animali da lavoro o da industria.

Nei Comuni di Benevento, Montesarchio e Paolisi, vi è l'uso di depositi cauzionali di entità varia da conteggiarsi nell'ultimo anno di fitto.

Nei Comuni di Apice e Casalduni il deposito cauzionale è commisurato ad una annualità di fitto.

Sui depositi non si corrisponde, d'uso, alcun interesse.

### **4) CONDUZIONE**

L'affittuario risiede, di regola, sul fondo, dirige personalmente l'azienda e deve vigilare perchè siano conservati integri i diritti e le ragioni della proprietà, non sia recato alcun danno ad essa, non ven-

gano manomessi i confini ed alterati i diritti di acqua e di via e, in caso di bisogno, provvede ad informare tempestivamente il locatore.

L'affittuario ha sempre diritto al raccolto dei frutti pendenti anche quando il raccolto avviene dopo la scadenza del contratto di fitto

#### **a) Seminativi semplici ed arborati**

L'affittuario è libero di effettuare la rotazione delle colture che crede fuorché il reingrano, con esclusione di quelle zone nelle quali viene effettuato il riposo pascolativo; è impegnato a riconsegnare, alla scadenza del contratto, la stessa superficie di maggese che ha ricevuto all'inizio della locazione.

Il fittavolo che di propria iniziativa effettua nuove piantagioni non ha diritto di asporto a fine locazione, nè ha diritto di recidere alcuna altra pianta nel corso della locazione, salvo le piante secche.

E' tenuto ad effettuare la potatura delle piante esistenti sul fondo in conformità al sistema in uso nella zona, "a regola d'arte".

Se il fittavolo recide le piante senza autorizzazione è obbligato alla sostituzione delle piante ed al risarcimento dei danni.

#### **b) Oliveti**

L'affittuario ha diritto a coltivare nell'oliveto piante erbacee che non lo danneggino. Nei Comuni di Bonea, Montesarchio e Pontelandolfo, non è consentita alcuna coltivazione.

Ha l'obbligo di eseguire le lavorazioni richieste dal terreno e di effettuare la potatura degli olivi a regola d'arte.

La potatura avviene generalmente ogni due anni, ad eccezione che nei Comuni di Cerreto Sannita e di Vitulano, nei quali annualmente deve eseguirsi la potatura di sfollamento e dei polloni.

La ramaglia è usualmente trattenuta dall'affittuario, meno che nei Comuni di Campolattaro, Campoli del Monte Taburno e Paupisi, dove viene divisa a metà col proprietario, e nel Comune di Forchia dove è di completa pertinenza del proprietario.

Nei Comuni di Apice, Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti, la potatura degli olivi è a carico del proprietario e di sua pertinenza sono le ramaglie.

Il proprietario fornisce le piante che debbano sostituire quelle morte per cause accidentali e l'affittuario ha l'obbligo del reimpianto.

#### **c) Vigneti**

L'affittuario ha l'obbligo della potatura, irrorazione e solforazione delle viti, mentre la sostituzione dei pali e della corda in alcuni Comuni è a carico dell'affittuario, in altri a carico del proprietario ed in altri ancora tale onere è a carico di entrambe le parti in eguale misura.

In genere, è obbligo dell'affittuario di sostituire le viti secche.

#### **5) SCAMBI DI MANODOPERA**

Di solito è in uso lo scambio di mano d'opera tra i piccoli imprenditori agricoli.

Lo scambio si effettua, generalmente, in tutta la Provincia personalmente tra gli stessi imprenditori e a mezzo dei loro salariati e dipendenti.

Ciò avviene per tutti i tipi di coltura e per durata ed epoche diverse.

In genere, si fornisce il vitto o anche solamente una razione di vino mentre gli attrezzi sono portati dagli stessi prestatori d'opera; nei Comuni di Amorosi, Campolattaro, Foiano di Valfortore, Molinara, Paupisi, Pietraroja, San Bartolomeo in Galdo, San Nicola Manfredi e Torrecuso vengono forniti a questi prestatori d'opera anche gli attrezzi.

I diritti e gli obblighi sono diversi da quelli dei salariati.

Lo scambio di solito è limitato a fondi finitimi e ad integrazione di periodi di minore attività ed è occasionale.

## CONSEGNA E RICONSEGNA DEL FONDO

### 1) FORMA

Le consegne e riconsegne dei fondi a seminativi semplici ed arborati sono fatte, generalmente, tra affittuario e locatore, mentre nei Comuni di Foiano di Val Fortore e San Bartolomeo in Galdo dette operazioni avvengono tra subentrante e uscente.

Per le scorte e maggesi consegnate in meno o in più l'affittuario uscente è tenuto a pagare o a ricevere il corrispettivo valore accertato all'epoca della riconsegna.

I terreni con prodotti, il cui raccolto è posteriore alla scadenza del contratto, vengono lasciati dal cessante a disposizione del subentrante man mano che vengono raccolti i frutti.

Il subentrante prende man mano possesso dei terreni e ne inizia la lavorazione.

La riconsegna del fondo e delle scorte, in genere, avviene sulla base dello "stato di consegna" stilato e controfirmato dalle parti all'atto della consegna del fondo stesso.

Il fittavolo, al termine del contratto, ha l'obbligo di riconsegnare le scorte risultanti dallo stato di consegna nella stessa quantità e qualità. Verificandosi differenze in più o in meno si addivene a reciproco rimborso.

Dal giorno della riconsegna del fondo, il fittavolo ha diritto ai vani necessari alla raccolta dei frutti pendenti.

### 2) SCORTE

Per i piccoli appezzamenti a seminativo semplice ed arborato non vi è l'uso di concedere scorte.

Per le aziende dotate di scorte esse vengono consegnate dal proprietario per quantità e qualità sul fondo ed il colono ha l'obbligo

della riconsegna nello stesso luogo. Le operazioni di consegna e riconsegna delle scorte avvengono, se richiesto, con l'assistenza di un perito.

Le spese di consegna e riconsegna sono a carico delle parti contraenti, in misura uguale. Se il proprietario si accolla le spese di consegna, le spese di riconsegna sono a carico del conduttore. Ordinariamente però le consegne avvengono bonariamente.

### Capitolo 3

#### Conduzione a mezzadria

##### 1) CONSEGNA E RICONSEGNA DEL FONDO

All'inizio del rapporto mezzadrile si usa redigere uno stato di consegna del podere e delle scorte.

Il mezzadro, al termine della mezzadria, ha l'obbligo di riconsegnare le scorte nella stessa quantità e qualità.

Verificandosi differenze in più o in meno si addivene alla divisione in parti uguali di dette differenze. Se il proprietario voglia far rimanere sul fondo le intere scorte morte esistenti al termine della mezzadria, per i giusti bisogni del fondo stesso, il mezzadro uscente dovrà ricevere in contanti la sua quota della eccedenza, che gli sarà rimborsata dal proprietario.

Il bestiame viene generalmente conferito in parti uguali dai concedente e dal mezzadro.

Al termine del rapporto è uso che il mezzadro formi due lotti del bestiame — con indicazione del conguaglio, qualora non riuscissero uguali — e il proprietario concedente ha diritto di scelta tra i due lotti.

Nel Comune di Buonalbergo il concedente può riscattare la quota spettante al mezzadro.

Dal giorno della stima e riconsegna del bestiame, il mezzadro uscente cede al subentrante la stalla, uno o più vani della casa e l'uso della cucina, mentre resta in possesso degli altri vani sino alla raccolta dei frutti pendenti.

Di regola la stima e riconsegna delle scorte morte e del bestiame vengono effettuate al termine dell'annata agraria.

## 2) MIGLIORAMENTI

Quando nella esecuzione delle migliorie il concedente si avvale della opera dei componenti della famiglia colonica, il compenso agli stessi spettante nei Comuni di Airola, Apice, Benevento, Bonea, Buonalbergo, Campoli del M. T., Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Fragneto l'Abate, Limatola, Montesarchio, Morcone, Paupisi, Pesco Sannita e Pontelandolfo, viene determinato sulla base delle giornate lavorative prestate; negli altri Comuni, invece, detto compenso, viene corrisposto al mezzadro secondo la stima delle migliorie apportate, fatta all'atto del rilascio del fondo.

## 3) RIPARAZIONI E PICCOLE MANUTENZIONI

Cadono a carico del proprietario le spese di riparazioni e di piccole manutenzioni della casa colonica e degli attrezzi di cui la famiglia colonica si serve nei Comuni di Airola, Amorosi, Bonea, Bucciano, Calvi, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetero in Val Fortore, Cerreto Sannita, Circello, Dugenta, Forchia, Fragneto l'Abate, Guardia Sanframondi, Melizzano, Molinara, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Paupisi, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, San Lupo, San Nazzaro, Telesse, Torrecuso; negli altri Comuni, invece, mentre cadono sul proprietario le spese di manutenzione della casa colonica quelle relative alla riparazione degli attrezzi vanno a carico del mezzadro.

#### 4) CONSEGNA DEI PRODOTTI

Nella maggior parte dei Comuni il mezzadro è tenuto a trasportare ai magazzini del concedente le quote dei prodotti ad esso spettanti; nel Comune di Baselice le spese di trasporto, invece, sono ripartite per metà fra proprietario e mezzadro e in quello di San Bartolomeo in Galdo è il proprietario a ritirare a sue spese i prodotti dal luogo di produzione.

### Capitolo 4

#### **Conduzione a colonia parziaria e contratto in compartecipazione**

##### **COLONIA PARZIARIA**

Per il contratto di colonia parziaria valgono, generalmente, tutte le norme consuetudinarie rilevate per la mezzadria.

##### **CONTRATTO DI COMPARTECIPAZIONE**

Diffuso, particolarmente, nell'agro di Benevento ed in alcuni comuni limitrofi è il contratto di compartecipazione per la sola coltivazione del tabacco.

Si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, e cioè per il tempo necessario per portare a termine la coltura del tabacco, nel quale il corrispettivo consiste nella quota del 50% del prodotto.

Il contratto è caratterizzato dalla mancanza di ogni apporto di capitale da parte del compartecipante.

Spetta, infatti, al proprietario o conduttore di apportare l'appezzamento di terreno da investire a tabacco preparato ed atto ad una regolare e razionale coltivazione.

Il compartecipante, invece, apporta tutto il lavoro necessario per portare a compimento la coltivazione e i piccoli attrezzi a mano di uso comune.

Concimi, anticrittogamici e spago sono apportati in parti uguali dal proprietario o conduttore del fondo e dal compartecipante, e così pure a carico di entrambi sono le spese per il trasporto del prodotto ai magazzini dell'acquirente.

## Capitolo 5

### **Conduzione a colonia miglioritaria**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## Capitolo 6

### **Conduzione in enfiteusi**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## Capitolo 7

### **Altre forme di conduzione**

#### **SOCCIDA SEMPLICE**

Nei casi di soccida semplice se, alla scadenza del termine contrattuale, una delle due parti non intende rinnovarla, deve darne disdetta

al 31 maggio nei Comuni di Airola, Campolattaro, Castelpagano, Cautano, Dugenta, Melizzano, San Marco dei Cavoti; sei mesi prima della scadenza ad Apollosa, Buonalbergo, Guardia Sanframondi e Pesco Sannita; otto giorni prima della scadenza a Bonea e Montesarchio; quattro mesi prima a Bucciano; tre mesi prima a Casalduni; un mese prima a Circello, Pietraroja, Torrecuso e Vitulano; almeno un anno prima a Castelvete in Val Fortore e San Giorgio la Molara; nel mese di gennaio a Cerreto Sannita; in febbraio nel Comune di Reino; il 15 febbraio nei Comuni di Calvi e San Nazario; nel mese di agosto nel Comune di Colle Sannita, Molinara e Morcone; nel mese di settembre a San Bartolomeo in Galdo.

L'eventuale spesa di assunzione di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, è a carico del soccidario, generalmente, eccezion fatta nei Comuni di Bonea e Montesarchio nei quali la spesa è a carico di entrambe le parti, per metà.

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e spese sono divisi in parti uguali fra i contraenti nella maggior parte dei casi; nel Comune di Amorosi, facendo salva la quota capitale, gli accrescimenti ed i prodotti sono divisi per metà, gli utili a vantaggio del soccidario e così le spese a suo carico; ma trattandosi di animali giovani gli utili per 2/3 vanno a vantaggio del soccidario e 1/3 a favore del proprietario.

Per 2/3 al soccidante e 1/3 al soccidario nel Comune di Arpaise; per 1/3 al proprietario e 2/3 al soccidario nei Comuni di Bucciano e Sant'Agata de' Goti; nei Comuni di San Martino Sannita e San Giorgio, del Sannio tutto va diviso a metà per ciascuno, per gli ovini e suini.

#### **SOCCIDA PARZIARIA**

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a 3 anni, qualora nella prima metà del periodo contrattuale perisca, per cause non imputabili al soccidario, la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, il recesso delle parti, se le stesse non si accordino per la reintegrazione, ha inizio all'atto del perimento del bestiame nei Comu-

ni di Amorosi, Arpaiese, Buonalbergo, Casalduni, Circello, Pietraroja, Reino, San Giorgio del Sannio e San Martino Sannita; dall' 8 settembre nel Comune di Castelfranco in Miscano; dalla data dell'inizio del contratto nei Comuni di Morcone e San Bartolomeo in Galdo (con divisione in parti uguali di tutto).

TITOLO V  
**COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

Capitolo 1

**Prodotti della zootecnia**

a) BOVINI

**1) Generalità del contratto**

Il contratto di compravendita di animali bovini è nella generalità dei casi fatto verbalmente.

Le contrattazioni avvengono in luogo privato (stalla del venditore) o nelle pubbliche fiere.

Se le contrattazioni avvengono in luogo privato si intende tacitamente concessa dal venditore la garanzia per i vizi; se avvengono in fiera occorre che il compratore la richieda e che il venditore la conceda in presenza di due testimoni.

All'atto del contratto il compratore dà al venditore una caparra onde confermare il contratto.

A vendita stabilita l'animale viene contrassegnato sul pelo col marchio oppure tagliando alcuni peli in forma convenzionale o segnandolo con colori.

La contrattazione dell'animale può avvenire a peso vivo, a peso morto o a capo.

Per peso vivo s'intende il peso dell'animale vivo in chilogrammi controllato sulle pubbliche pesche.

Dal peso vivo lordo si detrae una tara per la cavezza e le ferramenta che restano acquisite al compratore. Al momento del peso l'animale deve essere digiuno e, se satollo, viene dal peso defalcato una tara a convenirsi.

Per peso morto si intende il peso dell'animale due ore dopo macellato e da cui siano stati tolti: la testa (dalla prima vertebra), le zampe (dall'articolazione carpo metacarpica - e tarso metatarsica), la pelle, la coda (fino alla seconda vertebra coccigea e lasciando intatto il grasso), le viscere, il diaframma ed il sangue.

Possono avvenire contrattazioni di animali a peso morto senza che l'animale stesso sia macellato. Il peso morto in tale caso è calcolato nella misura del 50% del peso vivo se l'animale è adulto, del 55% se l'animale è giovane, del 60% se l'animale è lattante.

Per le contrattazioni ad occhio non si ricorre ad alcun peso.

## **2) Consegna**

Per le vendite in fiere il compratore è tenuto a ritirare ivi l'animale entro mezzogiorno del giorno della vendita o alla fine della fiera stessa.

Per le vendite in stalla la consegna può essere fatta a termine. L'animale è consegnato dal venditore nella propria stalla o sulla strada rotabile o allo scalo ferroviario.

La consegna è a rischio e pericolo del venditore.

La mancata consegna dell'animale nei termini stabiliti produce la risoluzione del contratto ed il versamento da parte del venditore della doppia caparra.

### 3) Pagamento

Il pagamento del prezzo viene fatto all'atto della consegna dello animale.

Nelle compravendite di animali da lavoro è diffuso l'uso di consegnare, nelle mani di un terzo, parte del prezzo dell'animale da valere quale deposito per il tempo di garanzia.

### 4) Vizi e azione redibitoria

La vendita dei bovini può essere fatta con garanzia e senza garanzia.

Quando la contrattazione avviene in fiera la presenza del mediatore non è sufficiente perchè l'animale si ritenga venduto con garanzia, ma la clausola dovrà essere sempre espressa con una delle frasi : «con tutta garanzia» «l'animale è sano e non ha difetti»; «te lo vendo a tutti i buoni patti»; «da galantuomo»; «da amico»; «sano»; «schietto»; «sincero»; «in prova»; «è ottimo animale»; «te lo affido in esperimento»; e simili.

Quando l'animale è venduto in stalla deve esprimersi la clausola di vendita senza garanzia con una delle frasi tipiche : «te lo vendo come lo vedi»; «se ti piace lo comperi così come è»; «senza garanzia»; «cavezza a terra»; «fune a terra»; e simili.

Dette frasi dovranno essere pronunciate dal venditore in presenza di testimoni o del mediatore.

La durata della garanzia è di giorni otto per i **vizi d'animo** : dar di cozzo; stragiocare; essere restio; tirar calci; ribellione alla applicazione degli utensili da lavoro e finimenti; non tirar l'aratro; essere ombroso; alzarsi alla cavallina (per le femmine); rifiuto alla monta (per i riproduttori); rifiuto alla mungitura per le mucche.

E' anche di giorni otto per le **malattie** di facile accertamento : ematuria, epilessia, litiasi, metriti, pazzia, prolasso vaginale o uterino, tosse cronica, tubercolosi, vaginite granulosa, (se complicata da cervite cronica).

Per le altre malattie valgono i termini di legge.

La garanzia incomincia a decorrere dal giorno della consegna dello animale, se avviene nella stalla del venditore, e per le vacche da latte dalla prima mungitura

Non danno diritto all'azione redibitoria i vizi palesi per i quali il venditore non assume alcuna responsabilità anche se non li dichiara. Essi invece danno diritto ad un abbuono quando il compratore lo richieda al momento della contrattazione, abbuono che viene convenuto dalle parti.

Nelle contrattazioni di animali da macello il venditore risponde verso il compratore del minor valore dell'animale nel caso che per motivi sanitari venga assegnato alla bassa macellazione.

In tal caso il compratore è tenuto a notificare subito la decisione del sanitario a mezzo del mediatore o verbalmente.

#### **5) Denuncia di vizi**

La denuncia di vizi è fatta entro il termine di garanzia stabilito per il vizio stesso. Può essere fatta verbalmente, in presenza di testimoni, a mezzo del mediatore, a mezzo lettera raccomandata, raramente si ricorre alla citazione giudiziaria.

Il compratore denuncia il vizio riscontrato e l'epoca in cui esso si è manifestato. Per le malattie deve esibire il certificato del veterinario.

Il venditore, ricevuta la denuncia, fa la verifica del vizio al più presto. Nello spazio di tempo che va dal momento della rilevazione del vizio fino alla verifica, il compratore tiene nella propria stalla l'animale salvo a rivalersi delle spese di governo sopportate. Per le vacche da latte da dette spese deve detrarsi il valore del latte ricavato.

#### **6) Mediazione**

Al mediatore spetta un compenso per l'opera prestata stabilito dalle tariffe accertate. Al mediatore spetta altresì la provvigione quando il contratto viene risolto per consenso delle parti.

## **7) Contrattazione delle vacche da latte**

Nella contrattazione delle vacche da latte è generalmente in uso da parte del venditore di dichiarare la quantità di latte prodotto dalla vacca nelle ventiquattro ore. La dichiarazione si intende sempre approssimativa con lo scarto da mezzo litro ad un litro.

### **b) EQUINI**

#### **1) Generalità del contratto**

Il contratto di compravendita di animali equini ha forma verbale e si effettua in presenza di un mediatore.

Gli equini sono esclusivamente acquistati a capo o a coppia.

Generalmente il compratore dà al venditore la caparra a contratto definito. La caparra è proporzionata al valore.

#### **2) Vizi redibitori**

Il venditore dà garanzia al compratore solo per i vizi e malattie occulte: mentre per i vizi palesi ne dà alcuna, nemmeno se il compratore non rileva il vizio al momento del contratto.

I vizi possono dividersi in:

**vizi d'animo**: mordere, ombrare, restio al lavoro per cui è stato acquistato, tirar calci, ticchio. Per questi vizi la garanzia è di giorni otto a decorrere dalla data di consegna;

**malattie**: aneurosi, bolsagine, capostorno, cramporotuleo, coliche periodiche, doglia vecchia intermittente, epilessia, ematuria, morva, oftalmia periodica. Per tali vizi la garanzia ha la durata di giorni quaranta dalla data della consegna.

Per i vizi d'animo è sufficiente che il vizio sia riconosciuto da un mediatore o da un esperto, mentre per le malattie è necessario che siano riconosciute da un veterinario.

Riscontrato il vizio nel periodo di garanzia il compratore ne dà avviso al venditore o personalmente in presenza di testimoni, o per

raccomandata, oppure a mezzo del mediatore.

Il venditore deve subito eseguire la verifica del vizio dichiarato.

Riconosciuto il vizio, il venditore deve restituire il prezzo dell'animale nonché le spese di governo sostenute dal compratore.

### **3) Consegna e pagamento**

La consegna dell'animale venduto è fatta in genere all'atto del contratto, ma può anche essere stabilita a termine. Nel primo caso la consegna avviene nel luogo del contratto (fiera, stalla del venditore); nel secondo caso le modalità del contratto stabiliscono il luogo di consegna.

Nel caso che il contratto non stabilisca il luogo della consegna, si intende che l'animale debba essere consegnato nella stalla del venditore.

Il pagamento del prezzo è fatto alla consegna.

### **4) Condizioni speciali**

Nel prezzo d'acquisto dell'animale sono comprese cavezza e fune.

## **c) SUINI**

### **1) Generalità del contratto**

Il contratto si fa generalmente in forma verbale, in presenza di un mediatore o di testimoni ed avviene per capo o per gruppi.

Per gli animali da macello destinati all'uso privato il contratto avviene generalmente a peso morto effettivamente riscontrato; quelli acquistati da commercianti a peso vivo o a capo con stima ad occhio.

I magroni ed i lattonzoli sono generalmente venduti a capo.

Il peso morto viene calcolato detraendo dal peso vivo una tara dal 15 al 20% secondo lo stato di ingrasso del maiale.

Se il peso dell'animale viene calcolato dopo la mattazione, in luogo della detrazione del 15/20% dal peso vivo dell'animale, si detrae, dal peso effettivamente riscontrato, il peso delle interiora e delle zampe anteriori dell'animale mattato.

I contratti a peso vivo sono stipulati in base al peso effettivo dell'animale controllato alle pese pubbliche o private. Se l'animale è satollo viene detratta dal peso una equa tara.

La pesatura è a carico delle parti secondo quanto si è convenuto.

Ove non si sia convenuto diversamente la spesa della pesatura è sopportata da entrambi i contraenti in parti uguali.

I suini sono anche venduti a "spacco e peso" e cioè sono venduti a peso effettivo dopo la macellazione.

## **2) Vizi redibitori e garanzie**

**Per gli animali da macello** il venditore dà garanzia solo della salute dell'animale. Se all'atto della visita sanitaria il veterinario destina alla bassa macellazione tutto o parte dell'animale venduto, il compratore ha diritto alla rivalsa dei danni subiti. Non ha diritto alla rivalsa se viene escluso dalla vendita solo qualche organo interno.

Dell'avvenuta esclusione il compratore darà immediatamente avviso al venditore.

Per gli animali da ingrasso o da riproduzione il venditore dà garanzia delle seguenti malattie :  
non mangiare, prolasso del retto e della vagina, cachessia, malattie infettive.

La durata della garanzia è di giorni otto a datare dalla consegna.

Il compratore non appena riscontrato il vizio avverte il venditore a mezzo del mediatore, per iscritto, o personalmente in forma verbale in presenza di testimoni.

## **3) Consegna e pagamento**

La consegna degli animali avviene in fiera per i grassi acquistati

dai commercianti; in stalla od in fiera per i lattonzoli e magroni.

Per i suini venduti a privati e per la vendita a "spacco e peso" la consegna avviene a domicilio del venditore o del compratore, a convenirsi.

Il pagamento del prezzo avviene all'atto della consegna.

#### **4) Mediazione**

Il mediatore è retribuito secondo le tariffe accertate.

Il compenso è dovuto in parti uguali dalle parti contraenti.

### **d) OVINI E CAPRINI**

#### **1) Generalità**

Il contratto di compravendita degli animali ovini e caprini è fatto verbalmente alla presenza di testimoni o del mediatore.

Esso avviene per capo o per gruppi.

I contratti sono fatti anche a peso vivo e a peso morto.

Nei contratti a peso morto viene detratto dal peso dell'animale macellato la pelle, le zampe, la testa e le interiora (quinto quarto) per gli ovini. La pelle resta a beneficio del compratore.

I capretti vengono venduti a peso vivo senza alcuna detrazione di tara o di abbuono; il caglio spetta al venditore.

#### **2) Azione redibitoria**

Il venditore dà garanzia al compratore per le seguenti malattie: bronchite verminosa, capogiro (cenurosi cerebrale), cachessia acquosa, vaiolo ovini, rogna ed altre malattie infettive, nonché per le malattie delle mammelle e la mancanza di latte, per gli ovini e caprini del latte.

La garanzia ha la durata di giorni otto ed ha inizio dal giorno della consegna.

Il compratore, riscontrata la malattia, deve farne denuncia al venditore nei modi e forme già enunciate per il commercio degli altri animali.

### **3) Consegna e pagamento**

La consegna degli animali contrattati avviene sul luogo del contratto.

Il pagamento è fatto alla consegna.

### **4) Mediazione**

Al mediatore spetta la provvigione stabilita dalle tariffe accertate.

La provvigione è dovuta in parti uguali dalle parti contraenti.

### **e) ANIMALI DA CORTILE : UOVA FRESCHE**

Le uova che formano oggetto di contrattazione sono quelle di gallina.

E' tollerata la presenza di qualche unità di anitra, tacchina o faraona.

La forma del contratto è sempre verbale.

La contrattazione avviene sempre a numero.

Esse vengono classificate secondo la loro freschezza, tenendo presente, in un certo qual modo, anche la grandezza.

Il contratto si intende sempre concluso per pronta consegna che avviene per lo più presso il venditore.

Il pagamento del prezzo avviene sempre in contanti.

La consegna avviene dopo la verifica effettuata dal compratore all'atto del contratto.

## Capitolo 2

### Prodotti dell'agricoltura

#### a) FRUMENTO

##### 1) Generalità del contratto

Il contratto di compravendita del grano ha nella generalità dei casi forma verbale ed è stipulato, in presenza di mediatori o testimoni, ordinariamente con caparra.

La vendita, allorché trattasi di contrattazione tra produttore e commerciante, è fatta generalmente su campione esibito dal venditore e prelevato dalla massa del grano in contrattazione.

Per le vendite che avvengono tra commerciante e commerciante o tra commerciante e industriale oltre che con il sistema delle vendite su campione, il grano può essere venduto in base alla determinazione commerciale di grano «fino», «migliore comune» e «comune».

Il grano di qualità fine deve essere scevro di corpi estranei (massimo tollerato 1%), deve avere il peso specifico di 81/82 se grano tenero e 84/85 se grano duro, deve essere ben nutrito e non essere mescolato con grano di altre qualità, deve essere ben asciutto e scorrevole alla mano.

Il grano di qualità «migliore comune» può contenere una quantità massima del 2% di corpi estranei, essere ben nutrito ed avere un peso specifico di 79/80 se grano tenero, 81/83 se grano duro. Deve presentare una umidità non superiore al 13%.

Nel caso che al momento della consegna il compratore riscontri nel grano contrattato una qualità diversa dal campione o dalla qualità tipo contrattata può risolvere il contratto od accontentarsi di un abbuono proporzionale stabilito di volta in volta dalle parti.

Loglio è considerato corpo estraneo.

## 2) Imballaggio e pagamento

Dal peso del grano per tara sacco si detrae normalmente un chilogrammo per ogni quintale. La consegna del grano avviene sul posto di produzione o al magazzino del compratore.

Le spese di trasporto sono, di solito, a carico del compratore.

Il pagamento avviene per contanti alla consegna.

Quando il grano viene venduto **a tomoli**, la misura viene riempita e su di essa viene tirata **la tramoggia** o **la riga** per livellarne il contenuto.

### b) GRANTURCO

Per il granturco valgono le stesse norme del frumento.

### c) RISO

Non è stata accertata l'esistenza d'uso.

### d) CEREALI MINORI (segala, orzo, avena, ecc.)

Non è stata accertata l'esistenza d'uso.

### e) PATATE

Non è stata accertata l'esistenza d'uso.

### f) ORTAGGI (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, ecc.)

Non è stata accertata l'esistenza d'uso.

## g) UVA E MOSTO

### **1) Generalità del contratto**

I contratti di compravendita dell'uva sono generalmente verbali e si concludono prima e durante la vendemmia.

Il contratto si perfeziona con il versamento della caparra che in genere viene effettuata per tramite o in presenza del mediatore.

Per i contratti su pianta, qualora prima della vendemmia l'uva sia colpita da grandine, è obbligo darne avviso al compratore. Il compratore in tal caso ha l'obbligo di ritirare solo la parte non danneggiata della partita acquistata e, nel caso di danno totale, il contratto si intende risolto con la restituzione, da parte del venditore, della caparra.

Per la parte danneggiata il compratore può accontentarsi di un equo abbuono che viene stabilito di comune accordo tra le parti.

Il compratore dopo la consegna non ha diritto a reclamare sulla qualità dell'uva.

### **2) Consegna**

La consegna viene generalmente effettuata dal venditore sul luogo di produzione o sulla strada rotabile più vicina, dove è caricata sui mezzi del compratore.

Il trasporto è a carico del compratore il quale deve fornire i recipienti.

Nel caso venga stabilito che i recipienti siano forniti dal venditore, il compratore ha l'obbligo della restituzione dei vuoti a sue spese non appena siano stati svuotati; comunque, deve restituirli non oltre due giornate dall'arrivo dei recipienti al suo domicilio.

### **3) Pesatura e pagamento.**

La pesatura delle uve viene fatta generalmente sul luogo della consegna dal mediatore.

Il pagamento avviene per contanti dopo la consegna.

#### **4) Mediazione**

Il mediatore è retribuito mediante una percentuale sull'importo del contratto da entrambe le parti, secondo le tariffe accertate.

Il mediatore, se richiesto, ha l'obbligo della pesatura.

#### **h) OLIVE**

##### **1) Generalità del contratto**

Il contratto di compravendita delle olive è generalmente verbale e si conclude prima o durante la raccolta.

Il compratore può rifiutare le olive che siano danneggiate.

Il contratto si perfeziona con il pagamento della caparra.

##### **2) Consegna e pagamento**

La consegna delle olive viene effettuata, generalmente, sul luogo di produzione o sulla strada rotabile, salvo patto contrario.

Il trasporto è a carico del compratore.

Il pagamento è effettuato a pronto contanti all'atto della consegna.

##### **3) Mediazione**

Il mediatore è retribuito secondo le tariffe accertate in parti uguali da entrambe le parti contraenti.

#### **i) AGRUMI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### **l) FRUTTA FRESCA**

##### **1) Generalità del contratto**

Per i contratti di compravendita di frutta si usa la forma scritta

solo nei Comuni di Apice, Cerreto Sannita, Melizzano, Moiano (per quelli a legno secco), Montesarchio, Pago Veiano, San Lorenzello, Sant'Agata de' Goti e Telese.

Il contratto è concluso all'epoca della raccolta ed anche temporaneamente «a mazze secche» nei Comuni di Airola e Moiano; all'epoca della raccolta in quelli di Apollosa, Arpaia, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cautano, Forchia, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Montesarchio, Paolisi, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, Telese, Tocco Caudio e Torrecuso; nei tre mesi prima della maturazione nel Comune di Campoli del Monte Taburno e prima della maturazione in quello di Vitulano. Nel Comune di Castelvenere la contrattazione avviene anche durante la maturazione o prima; dopo la maturazione nel Comune di Ponte.

Le mele, invece, si contrattano ad agosto nel Comune di Apice; in luglio ed agosto in quello di Pago Veiano; dal maggio all'ottobre nel Comune di Pannarano; dal febbraio al marzo in quello di Cerreto Sannita; ad aprile nel Comune di San Giorgio del Sannio, a giugno in quello di Cusano Mutri; dal luglio al settembre in Ceppaloni ed in tutte le epoche in quelli di Montesarchio e Sant'Agata de' Goti; in fiore ed all'epoca della raccolta nel Comune di San Nicola Manfredi; a «legno secco» e «a frutta arrivata» sulla pianta nel Comune di Melizzano.

## **2) Intervento del mediatore**

Nel contratto vi è l'intervento del mediatore nei Comuni dove vi è il commercio all'ingrosso di frutta, eccetto per i Comuni di Bucciano, Foglianise, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita e Vitulano.

## **3) Perfezionamento del contratto**

Nei Comuni di Apollosa, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelvenere, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Pannarano, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Telese, Tocco Caudio e Torrecuso il contratto

si intende perfezionato alla consegna della caparra.

Si usa fare contratti a stima per mele e per ciliegie nei Comuni di Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Campoli del M. T., Castelvenere, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Lorenzello, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Telese, Tocco Caudio e Torrecuso.

In caso di danni a prodotti ancora da raccogliere ed oggetto di contratto già perfezionato, il compratore non ha diritto alla risoluzione del contratto e alla restituzione della caparra nei Comuni di Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaiese, Campoli del M. T., Castelvenere, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Forchia, Frasso Telesino (se in blocco), Guardia Sanframondi, Limatola, Moiano, Pago Veiano, Pannarano, Ponte, S. Giorgio del Sannio, S. Lorenzello, S. Martino Sannita, S. Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

In caso di risoluzione del contratto e restituzione della caparra, è dovuta anche il risarcimento dei danni nei Comuni di Airola, Arpaia, Campoli del Monte Taburno, Castelvenere, Cerreto Sannita, Forchia, Guardia Sanframondi, Montesarchio (se esiste clausola), Melizzano, Pago Veiano, Paolisi, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Telese, Tocco Caudio e Torrecuso.

In caso che la merce non visitata non corrisponda a quella contrattata il compratore ha diritto di risolvere il contratto nei Comuni di Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, (se contrattata con clausola "salvo visita"), Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelvenere, Cerreto Sannita, Forchia, Frasso Telesino (se fatto espressa riserva), Guardia Sanframondi, Montesarchio (se messa clausola "salvo visita"), Pago Veiano, Paolisi, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Telese, Tocco Caudio e Torrecuso; non ha invece tale diritto nel Comune di Apice, Apollosa, Cautano, Ceppaloni, Sant'Agata de' Goti e Vitulano.

Qualora invece solamente una parte del prodotto non corrisponda a quella contrattata, il compratore ha diritto di rifiutare la parte che non corrisponde nei Comuni di Airola, Apice, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelvenere, Ceppaloni,

Cerreto Sannita, Dugenta, Forchia, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, non ha tale diritto nei Comuni di Apollosa, Ponte e Sant'Agata de' Goti.

La merce, nei contratti **"senza visita"**, nei Comuni nei quali esiste un vero commercio di frutta all'ingrosso, deve essere di qualità accettabile commercialmente o corrispondente alle qualità medie esistenti nel paese.

Si intende in queste zone di qualità **"uso esportazione"** quella merce di prima scelta e rispondente a quei requisiti di qualità e dimensione che la renderebbero atta alla esportazione.

La pesatura viene effettuata dal compratore, presenti il venditore ed il mediatore, sul posto di produzione nel Comune di Airola; dalle parti e sul posto di produzione in quelli di Bonea, Bucciano, Cautano, Cerreto Sannita, Foglianise, Melizzano, Montesarchio, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Nicola Manfredi; a cura del venditore in quelli di Apice, e Vitulano; dall'interessato sul luogo di vendita nel Comune di Apollosa; nel fondo e dal mediatore in Arpaia, Arpaise, Campoli del Monte Taburno, Ceppaloni, Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Moiano (per le ciliege nei depositi), Tocco Caudio e Torrecuso; nel magazzino del venditore nei Comuni di Castelvenere, San Giorgio la Molara, Sant'Agata de' Goti e Telese.

Il prezzo viene pagato per metà alla contrattazione e metà all'inizio della raccolta nel Comune di Airola. Anticipatamente o all'atto dell'acquisto in quelli di Arpaia, Arpaise, Castelvenere, Dugenta, Frasso Telesino (se in blocco), Melizzano; al ritiro in quelli di Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino (se a peso), Guardia Sanframondi, Limatola, Moiano, Montesarchio, Pago Veiano, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano; con caparra e saldo alla consegna nel Comune di Paolisi.

Le spese di trasporto sono a carico del compratore nei Comuni di Airola, Apice, Bucciano, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Foglianise, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paolisi, Ponte, Sant'Agata de' Goti, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Telese, Tocco Caudio, Vitulano; sono a carico del venditore in quelli di Campoli del Monte Taburno e Castelvenere.

Il mediatore, nella eventualità che il contratto non venga concluso, solitamente non ha diritto alla provvigione.

#### **4) Castagne**

Il contratto di solito viene concluso all'epoca del raccolto e generalmente in forma verbale.

Vi è l'intervento, per lo più, del mediatore eccetto nei Comuni di Cerreto Sannita e San Leucio del Sannio.

La pesatura avviene di solito sul luogo del raccolto.

I sacchi sono forniti generalmente dal compratore.

Il prezzo di solito viene pattuito per peso e pagato, al netto di tara, alla consegna.

#### **m) FRUTTA SECCA**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### **n) ERBE, SEMENTI E FORAGGI**

##### **ERBE**

##### **1) Generalità del contratto**

E' consuetudine, nella maggior parte dei Comuni della Provincia, vendere l'erba a superficie, sia per i prati in rotazione che per quelli stabili, ad eccezione dei Comuni di Amorosi, Apollosa, Arpaiese, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Castelvenere, Castelvete in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Colle

Sannita, Cusano Mutri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola, Molinara, Pago Veiano, Pannarano, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Lupo, San Nazario, Sant'Angelo a Cupolo e Tocco Caudio.

Nel Comune di Ponte la consuetudine è limitata ai prati in rotazione.

## **2) Modalità del contratto**

Il contratto, nelle vendite di erbe e prati, avviene verbalmente.

## **3) Pagamento**

Il pagamento avviene, per contanti, per metà all'atto della contrattazione e per metà a fine taglio nei Comuni di Airola, Circello, Fragneto l'Abate e San Nicola Manfredi.

Per intero, all'atto della contrattazione, nei Comuni di Apice, Baselice, Bucciano, Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Castelpoto, Cerreto Sannita, Dugenta, Melizzano, Moiano, Montefalcone di Valfortore, Paduli, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, San Giorgio la Molarra, San Lorenzo Maggiore, San Marco dei Cavoti e Sant'Agata de' Goti.

Per intero, alla consegna, nei Comuni di Arpaia, Bonea, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Frasso Telesino, Montesarchio, San Lorenzo Maggiore (per quelli verdi), Sassinoro e Teleso.

Nei Comuni di Pesco Sannita e Teleso il pagamento avviene anche con prestazioni in natura; nel Comune di Reino anche con scambio di mano d'opera e in quello di San Nicola Manfredi e di Fragneto l'Abate anche con lavoro di bestiame o di macchine.

## **Semi da prato**

I contratti di compravendita di semi da prato sono conclusi verbalmente.

Nella contrattazione vi è l'intervento del mediatore nei Comuni di Bonea e Montesarchio.

Il contratto è di solito concluso su campione, ritirato dal compratore per il controllo della qualità.

Nella contrattazione si suole includere la clausola «senza cuscuta» nei Comuni di Amorosi, Apice, Bonea, Montesarchio, Torrecuso, e Vitulano e significa «esente da impurità».

Si contratta anche con la clausola «decuscata» nei Comuni di Amorosi, Apice, Bonea, Montesarchio e San Nicola Manfredi.

Il prezzo, calcolato per lo più per peso netto, s'intende riferito, secondo quanto convenuto, o a peso o a misura e per precisa quantità.

## FORAGGI

### 1) Generalità del contratto

La contrattazione dei foraggi in genere avviene previo esame e in forma verbale.

### 2) Misura e peso

La misura viene determinata a **quintale** nei Comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cautano, Cerreto Sannita, Dugenta, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Pietraroja, Ponte, San Lupo, Sant'Agata de' Goti, Sassinoro, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano; a **fascio** in quelli di Apice, Arpaise, Bonea, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Molinara, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, San Giorgio la Molara, Sant'Angelo a Cupolo e San Nicola Manfredi; a **carro** nei Comuni di Castelpoto, Circello, Fragneto l'Abate, Limatola, Pesco Sannita, Reino, San Leucio del Sannio; a **bica** in quelli di Castelpagano, Montefalcone di Val Fortore e Morcone; a **soma** nel Comune di San Bartolomeo in Galdo; a **blocco** nei Comuni di Baselice, Pontelandolfo, San Lorenzello e San Marco dei Cavoti.

Attualmente il sistema più praticato è quello della vendita a «balla».

### 3) Cali, tare e tolleranza

Nel Comune di Arpaia è accertato l'uso di concedere un abbuono

del 2%, nel Comune di Bonea dell'1%, in San Lupo del 4%, a Sant'Agata de' Goti del 2%, a Telese del 3 o 4%, a Tocco Caudio dell'1%, e nel Comune di Torrecuso si concede un calo solo quando la vendita viene fatta dal produttore.

#### 4) Avarie di trasporto

Le eventuali avarie di trasporto sono a carico del venditore nei Comuni di Tocco Caudio e Torrecuso; sono invece a carico del compratore in quelli di Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaiese, Baseli-ce, Bonea, Bucciano, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Dugenta, Foglianise, Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Telese, Vitulano; a seconda dei patti a Forchia e Ponte.

#### 5) Luogo della consegna

La consegna ha luogo **sul posto di produzione** nei Comuni di Airola, Apice, Apollosa, Baseli-ce, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Cerreto Sannita, Circello, Dugenta, Limatola, Melizzano, Montefalcone di V.F., Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Telese e Tocco Caudio.

La consegna ha luogo **al deposito del produttore** in quelli di Arpaiese, Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Molinara, Montesarchio, Paolisi, Pietraroja (dopo il raccolto), Pontelandolfo, San Lorenzello, Vitulano; **su strada** nei Comuni di Cerreto Sannita, Forchia, Moiano e, **secondo i patti**, nel Comune di Torrecuso.

#### 6) Rischi per consegna differita

I rischi per consegna differita ricadono **sul compratore** nei Comuni di Baselice, Casalduni, Castelpoto, Dugenta, Foglianise, Melizzano, Montefalcone di Val Fortore, Pesco Sannita, Pietraroja, San Bartolomeo in Galdo, Sant'Angelo a Cupolo, Tocco Caudio. **Sul venditore** nei Comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Paolisi, San Lorenzello. **Su chi ha causato il differimento** in quelli di Apice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Cautano, Cerreto Sannita, Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, Ponte, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sassinoro, Telese.

#### 7) Verifica della merce

La verifica della merce viene effettuata **all'atto della contrattazione** nei Comuni di Airola, Apollosa, Arpaia, Baselice, Bonea, Bucciano, Casalduni, Castelpagano, Castelpoto, Cautano, Cerreto Sannita, Dugenta, Fragneto l'Abate, Melizzano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sassinoro e Torrecuso, **all'atto della consegna** in quelli di Apice, Arpaia, Arpaia, Castelfranco in Miscano, Circello, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Paduli, San Leucio del Sannio, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso.

#### 8) Merce non corrispondente del tutto a quella contrattata per umidità, muffe, annerimento e marciume.

Per tali difetti viene concesso sul prezzo stabilito un abbuono non precisato nei Comuni di Apice, Apollosa, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Cautano, Dugenta, Fragneto l'Abate, Moiano, Paolisi, Sant'Angelo a Cupolo, Vitulano; nella misura del 10% nel Comune di Pago Veiano; nei Comuni di Arpaia, Bucciano, Circello, San Lorenzello, Telese e Tocco Caudio si richiede l'intervento di un esperto per la valutazione del difetto, mentre si addiende a nuova contrattazione nei Comuni di Dugenta, Melizzano e Sassinoro.

## 9) Pagamento

Il pagamento viene effettuato **alla consegna** nei Comuni di Airola, Apice, Arpaia, Bonea, Bucciano, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Cautano, Circello, Dugenta, Foglianise, Forchia, Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Pietraroja, Ponte, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lupo, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Telese, Tocco Caudio, Vitulano; **alla contrattazione** nei Comuni di Apollosa, Baselice, Casalduni, Castelpagano, Molinara, Morcone, Pesco Sannita, Pontelandolfo, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molarra, San Marco dei Cavoti.

Il pagamento viene effettuato **in contanti** nei Comuni di Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaiese, Baselice, Bonea, Bucciano, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Dugenta, Foglianise, Forchia, Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molarra, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano; **con scambio di mano d'opera** nei Comuni di Baselice, Fragneto l'Abate, Reino.

Si usa dare caparra all'atto dell'acquisto.

## 10 Mediazione

Nelle contrattazioni di fieno è d'uso l'intervento del mediatore nei Comuni di Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Bucciano, Castelpoto, Circello, Dugenta, Forchia, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, Sassinoro, Telese, e Tocco Caudio; mentre alcun uso in materia è accertato negli altri Comuni.

### **11) Provvigione al mediatore**

Nei Comuni nei quali è d'uso l'intervento del mediatore a questi viene corrisposta una provvigione pagata per metà dal venditore e metà dal compratore eccezion fatta per il Comune di San Lorenzello nel quale tale provvigione viene corrisposta per intera dal venditore ed in quello di San Nicola Manfredi nel quale è corrisposta per 2/3 dal venditore e 1/3 dal compratore.

#### **o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### **p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### **q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### **r) DROGHE E SPEZIE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### **s) STRAMAGLIE E PAGLIA**

##### **1) Generalità del contratto**

Per le stramaglie e paglia il contratto di solito si stipula verbalmente nei Comuni di Airola, Apice, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Cerreto Sannita, Circello, Dugenta, Foglianise, Forchia,

Fragneto l'Abate, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Manfredi, Sant'Agata de' Goti, Sassinoro, Telese, Torrecuso e Vitulano; anche per iscritto in quelli di Bonea e Montesarchio.

## **2) Intervento del mediatore**

Nelle contrattazioni di stramaglie e paglia è accertato, per consuetudine, l'intervento del mediatore nei Comuni di Airola, Apollosa, Arpaia, Bonea, Dugenta, Forchia, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Sassinoro, Telese e Torrecuso.

Le contrattazioni avvengono **«a vista»** nei Comuni di Airola, Apice, Baselice, Benevento, Bucciano, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Cerreto Sannita, Circello, Dugenta, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paolisi, Paupisi, Pontelandolfo, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Lupo, Sant'Agata de' Goti, Sassinoro, Telese, Torrecuso e Vitulano; su **«campione»** in quello di Apollosa; a **«volume»** nei Comuni di Apice, Arpaia, Baselice, Benevento, Bonea, Castelpagano, Cerreto Sannita, Frasso Telesino, Melizzano, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Paduli, Paolisi, Pesco Sannita, Reino, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio e San Lorenzello; a **«quintale»** in quelli di Arpaia, Bonea, Foglianise, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pietraroja, Ponte, San Nicola Manfredi. Per le sole stramaglie nel Comune di Ponte la contrattazione avviene a **«fascio»**.

## **3) Pagamento**

Il pagamento avviene all'atto della contrattazione nei Comuni di Baselice, Casalduni, Castelpagano, Castelpoto, Paolisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pontelandolfo, San Giorgio la Molara, San Lupo, Sant'Agata de' Goti e Torrecuso; per metà alla contrattazione e metà al ritiro in quelli di Airola.

E' diffuso l'uso di dare la caparra all'atto della contrattazione con il saldo alla consegna; in quelli di Apice, Arpaia, Benevento, Bucciano, Castelfranco in Miscano, Cerreto Sannita, Circello, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Morcone, Paduli, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Sassinoro, Telese e Vitulano il pagamento avviene per contanti e per intero alla consegna.

Nel Comune di Baselice e di Pesco Sannita, il pagamento avviene anche con prestazioni d'opera.

### Capitolo 3

#### **Prodotti della silvicoltura**

##### a) LEGNA DA ARDERE

Il taglio dei boschi viene contrattato di solito in forma scritta.

Il taglio deve essere effettuato secondo le regole d'arte e le norme del Regolamento Forestale, che vietano il taglio delle matricine e prevedono che detto taglio debba essere ultimato entro e non oltre il mese di marzo e che il compratore deve provvedere allo sgombrò dal bosco di tutta la legna nel termine preindicato.

Formano anche oggetto di compravendita le piante di quercia di alto fusto ed i pioppi. Le piante contrattate vengono segnate con marchio speciale.

Se trattasi di quercia, al compratore spetta tutta la pianta, con ramaglia e ceppaia, se di pioppo le ramaglie spettano al venditore.

Per le piante di quercia, che per speciale accordo vengono segate alla base, la parte interrata rimane al venditore.

## b) CARBONE VEGETALE

### 1) Generalità

Il contratto ha in genere forma verbale. E' scritto solo per importanti partite.

Il carbone si classifica a seconda dell'essenza in forte e dolce.

Sono considerati carboni forti quelli provenienti dai legni di quercia in genere e cioè rovere, cerro e leccio.

Sono considerati carboni dolci quelli provenienti dal legno di castagno, carpino e faggio.

Il carbone si distingue in carbone di spacco e cannello. Il carbone di spacco proviene da legno di grossi tronchi.

Il carbone a cannello proviene da legno ceduo.

Il carbone deve essere ben cotto, presentare fratture uniformi e lucide, deve avere una umidità massima del 5% e non deve contenere più del 10% di mondiglia ed affatto terra.

Per la presenza di umidità e di mondiglia in quantità superiore a quella massima si applicano sconti proporzionati.

Lo sconto è stabilito di comune accordo.

### 2) Consegna e pagamento

La consegna e la pesatura del carbone avvengono sul luogo di produzione o allo scalo ferroviario od in magazzino.

L'imballo è fornito dal compratore.

Le spese di trasporto dal luogo di consegna sono a carico del compratore.

Il pagamento è per contanti alla consegna.

Nelle vendite tra produttore e consumatore, allorché trattasi di piccole partite, la consegna avviene a domicilio del compratore. Il venditore si accolla tutte le spese di imballo, trasporto e consegna.

c) **LEGNAME ROZZO**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

d) **SUGHERO ecc.**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**Capitolo 4**

**Prodotti della caccia e della pesca**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**Capitolo 5**

**Prodotti delle industrie estrattive**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**Capitolo 6**

**Prodotti delle industrie alimentari**

a) **RISO BRILLATO**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

b) **FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

c) PASTE

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

f) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

g) PESCI PREPARATI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

h) PRODOTTI SURGELATI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

i) CONSERVE ALIMENTARI (marmellate, succhi di frutta)

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

l) LATTE E DERIVATI (latte pastorizzato, jogurt, burro, formaggio, etc.)

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

m) OLIO D'OLIVA

**1) Generalità del contratto**

Il contratto di compravendita dell'olio d'oliva è verbale ed è stipulato in base a campione.

Il campione viene prelevato dalla massa dell'olio in vendita e racchiuso in boccette che sono conservate dal mediatore e dal compratore. Le contrattazioni avvengono secondo il peso e la misura.

## **2) Consegna e pagamento**

L'olio viene generalmente consegnato nei magazzini o nei frantoi del venditore e le spese di trasporto sono in tal caso a carico del compratore.

Il pagamento è effettuato alla consegna.

## **3) Mediazione**

Il mediatore è retribuito secondo le tariffe accertate e da entrambi i contraenti.

## **4) Sansa**

Il commercio della sansa di olive è fatto direttamente dai produttori o dai frantoiani con i raccoglitori per conto di ditte produttrici di olio al solvente.

Le vendite si effettuano, per piccole partite, con contratti verbali.

Gli incettatori corrispondono in genere un anticipo che varia secondo la quantità del prodotto acquistato. Il pagamento a saldo verrà eseguito in prosieguo, in base al prezzo stabilito dal Comitato Provinciale Prezzi.

La mediazione è a carico del compratore.

La merce viene consegnata nei frantoi ed il peso o la misura viene sempre effettuata negli stessi frantoi.

I sacchi sono forniti dalla ditta acquirente.

## **n) OLI E GRASSI VEGETALI per usi alimentari e industriali**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

o) OLI E GRASSI ANIMALI per usi alimentari e industriali

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

p) PELLI GREZZE

### **1) Generalità del contratto**

I contratti tra i commercianti di pelli e i macellai si stipulano generalmente per le pelli bovine, di volta in volta e raramente vincolano le parti per un certo periodo di tempo, ad eccezione che nel capoluogo dove il contratto vincola per un anno e va da una Pasqua ad un'altra.

Il contratto è generalmente verbale.

### **2) Modi di contrattazione**

Le pelli bovine si vendono a peso allo stato fresco (verde) nel capoluogo, nel resto della provincia si vendono anche salate, raramente seccate. Esse si intendono pulite di corna, sangue, carname ed unghie.

Per le pelli bovine appena macellate, si accorda generalmente un abbuono che va da un chilogrammo, per le pelli fino a 25 chili, a 2 chilogrammi, per le pelli di peso superiore.

### **3) Consegna e pagamento**

La consegna delle pelli avviene, nel capoluogo, al mattatoio per le pelli fresche od a domicilio del venditore per le pelli seccate o salate. Nel resto della Provincia la consegna viene effettuata generalmente al domicilio del venditore.

Le spese di imballaggio e trasporto sono a carico del compratore.

Il pagamento delle pelli avviene alla consegna.

Nel capoluogo, invece, i conti tra venditore e compratore vengono acclarati e liquidati a fine mese.

Nel capoluogo (ad eccezione delle pelli bovine), qualora tra venditore e compratore, per divergenze sul prezzo, non si addivenga alla conclusione del contratto, il venditore ha diritto di ritirare dal domicilio del compratore le pelli consegnate, previo pagamento di un equo indennizzo per le spese di prosciugamento e preservazione dalla putrefazione e dalle tarle.

#### **4) Qualità delle pelli e difetti**

Per le pelli bovine il compratore ha diritto, oltre all'abbuono consuetudinario per le pelli fresche, ad un altro abbuono che va fino al 10% per i seguenti difetti:

marca a fuoco, marca da ferretto, tagli profondi a causa di cattiva scuoiatura, piaghe, vaioli.

Per tutte le altre pelli difettose (rogna, spina, zecche, chiavarda, magrezza) il prezzo va stabilito tra la metà ed un quarto del prezzo delle pelli senza difetti in base alle quali avviene la contrattazione.

Il compratore ha poi diritto di rifiutare qualsiasi pelle che per malattia, cattivo stato di conservazione (putrefatta) ad altra causa, non sia adatta alla lavorazione.

Il reclamo per malattie e difetti in genere viene fatto all'atto della valutazione e contrattazione. Per le pelli provenienti dalla macellazione effettuata in pubblico mattatoio, il compratore si limita a ritirarle per preservarle dalla putrefazione, e la valutazione delle medesime avviene all'atto in cui si acclarano i conti.

#### **5) Mediazione**

Tra macellaio e compratore non esiste l'uso della mediazione. Esiste solo per la compravendita tra commercianti di pelli e solo nel caso che l'opera del mediatore sia richiesta.

La mediazione è a carico del compratore e venditore in ragione della metà per ciascuno.

q) VINI

### **1) Generalità del contratto**

Il contratto in generale ha forma verbale; raramente, e solo per grosse partite è scritto.

Il contratto viene stipulato su assaggio del campione o su prelievo diretto dal vino in contrattazione, a mezzo di una pipetta e spillando le botti dal centro.

Il campione è conservato in una bottiglia di mezzo litro circa dal compratore e dal mediatore.

Se il venditore garantisce la gradazione alcolica del vino, il controllo viene fatto al momento della consegna.

Esiste la tolleranza di mezzo grado sulla dichiarazione del venditore.

Il contratto si perfeziona mediante il versamento della caparra.

Dopo la consegna il compratore non ha diritto ad alcun reclamo.

### **2) Consegna e pagamento**

La consegna viene generalmente fatta nel domicilio del venditore o allo scalo ferroviario. Le spese di consegna sono a carico dell'acquirente, salvo patto diverso.

Se la consegna è effettuata al domicilio del venditore, il compratore ha l'obbligo del ritiro della merce nei termini stabiliti. In caso di mancato ritiro il venditore, dopo diffida a mezzo di raccomandata, è sciolto dal contratto e ritiene la caparra.

Il pagamento è effettuato generalmente a consegna della merce.

### **3) Imballaggio**

I recipienti sono forniti generalmente dal compratore, salvo patto contrario.

Nel caso che il venditore fornisca i recipienti, il compratore ha l'obbligo della restituzione a sue spese.

Allorché il vino è venduto a peso, si deduce dal peso lordo la tara reale del recipiente.

#### **4) Mediazione**

La provvigione è dovuta secondo la tariffa accertata ed è a carico di entrambe le parti contraenti.

Il mediatore generalmente presta la sua opera per la pesatura e per la gradazione del vino.

#### **5) Commercio di vino per uso privato**

Nel Capoluogo è in uso il commercio del vino in piccole partite per uso privato.

Il venditore vende il vino al compratore consegnandolo al suo domicilio franco di ogni spesa di trasporto.

Il venditore fornisce i recipienti ed ha l'obbligo del ritiro degli stessi.

Il vino viene venduto sempre su assaggio.

#### **r) ALCOOL E LIQUORI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

### Capitolo 7

#### **Prodotti dell'industria del tabacco**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

### Capitolo 8

#### **Prodotti dell'industria delle pelli**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

### Capitolo 9

#### **Prodotto delle industrie tessili**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## Capitolo 10

### **Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## Capitolo 11

### **Prodotti delle industrie del legno**

#### a) LEGNAME DA COSTRUZIONE E DA OPERA

##### **1) Generalità del contratto**

Il contratto assume quasi sempre forma verbale.

Il legno viene venduto in base alla specie.

Il legno da opera e da costruzione è venduto generalmente già tagliato in tavole, tavoloni, quadrelli, travi.

Il pagamento è per contanti alla consegna.

##### **2) Segati semirefilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali**

Si denominano semirefilati i segati che hanno uno solo dei bordi a spigoli vivi, mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva.

Se ne distinguono due qualità :

alla prima qualità appartengono i segati che consentono il ricavo (non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola) di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10X150 e/o 7,5X200;

alla seconda qualità appartengono i segati che consentono il ricavo (non inferiore al 65% della superficie di ogni tavola) di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10X100 e/o 6X125.

La superficie considerata è quella della faccia più stretta e le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono :

prismatura, fibra ragionevolmente diritta nel corpo del pezzo ed assenza di alburno.

La percentuale di prima qualità, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

Le dimensioni devono essere: lunghezza minima m. 2 e media m. 3,50 o meglio, larghezza minima cm. 15 e media cm. 25.

La larghezza minima normale si intende quella della faccia stretta rilevata a metà lunghezza della tavola; la larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola non può essere inferiore a 12 cm. purchè non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

Sono considerati normali gli spessori da mm. 40 ad 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5; è ammessa una tolleranza di più o meno 2 mm.; a parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

E' ammessa la presenza di zone di spessore anormale su un massimo del 5% dei pezzi, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a più o meno 4 mm. sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

E' ammessa inoltre una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole purchè limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata e per una profondità massima di più o meno 4 mm. sullo spessore nominale.

E' tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola, comunque limitata a più o meno 3 mm. sullo spessore nominale, sul massimo del 2% dei pezzi. Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

I difetti si dividono in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarli (cat. A) oppure le sole parti escluse da quanto prima (cat. B).

Appartengono alla categoria A i seguenti difetti: superficiali fenditure di stagionatura, superficiali chiavi e nodi sani, venature colorate, ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Appartengono alla categoria B i seguenti difetti: spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza delle tavole, fenditure di stagionatura alle testate, presenza di buchi sparsi di tarli sull'alburno, sul durame, buchi isolati di vermi sull'alburno, altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purchè il difetto interessi solo un terzo (in lunghezza) della tavola; presenza di tracce di fenditure ed altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola; presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (così detti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

### **3) Alburno**

La presenza dell'alburno sui segati semi-refilati è ovvia non costituisce, in nessun caso, difetto o diminuzione di valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce difetti.

Pertanto, l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti. Tuttavia è necessario che considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

La misurazione avviene per lunghezza calcolata al mezzo decimetro per il piano inferiore — per larghezza calcolata dividendo per due la somma della larghezza delle due facce, arrotondando al cm. pieno.

Il rilievo della larghezza deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente mal formate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad 1/3 e 2/3 della lunghezza.

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti, la misura può essere rilevata col sistema della cordella metrica, fermo restando il concetto di arrotondamento finale.

#### **4) Spessori inferiori a m/m 40 e spessori speciali a richiesta**

Spessori inferiori a m/m 40 possono essere prodotti a completa somiglianza di quelli di produzione normale. Per i maggiori costi di produzione che comportano, dovuti alla minore resa per segagione o manipolazione, vi è una maggiorazione dei prezzi che, preso a base il prezzo relativo agli spessori normali, va da una maggiorazione del 10,00% per lo spessore di m/m 35 ad un massimo del 20,00% per quello di m/m 20.

Per spessori speciali prodotti a richiesta del compratore è prevista la riduzione delle percentuali di utilizzo del 1° e del 2° rispettivamente al 60 e 55%.

#### **5) Tronchi interi di essenze tropicali**

Il criterio di misurazione dei tronchi avviene per la lunghezza di 10 cm. con arrotondamento ai 10 cm. inferiori nel caso non vi sia misura piena, nel mentre per le testate tagliate trasversalmente la misura è fatta tra i punti più vicini.

Per la circonferenza la misurazione sotto corteccia avviene a metà lunghezza.

I tronchi sono venduti così come appaiono ed eventuali difetti non comportano modifiche di misurazione ma solo sulla classificazione di qualità e quindi di pattuizione del prezzo.

Il tronco è venduto così come appare, assumendone il compratore il rischio dell'interno anche nel caso che il venditore debba provvedere ad effettuarne la segagione.

#### **b) COMPENSATI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

c) MOBILI E INFISSI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

d) CARRI DA STRADA

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

e) LAVORI IN SUGHERO

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

f) DOGHE PER BOTTI

**1) Generalità del contratto**

Le contrattazioni delle doghe per botti avvengono normalmente franco vagone partenza per le merci destinate al consumo interno e FOB (**free on board**) per quelle destinate alla esportazione.

**2) Mediazione**

La provvigione d'uso per il mediatore o rappresentante è data dalle tariffe accertate.

**3) Essenza legnosa**

Per la produzione di doghe per botti viene prevalentemente impiegata l'essenza di legno di castagno.

**4) Unità di misura**

L'unità di misura adottata nel commercio delle doghe per botti è la carrata, corrispondente a circa un terzo di metro cubo.

Le misure consuetudinarie delle doghe per botti e le denominazioni di esse sono le seguenti :

	Lunghezza	Spessore		
Pipa	m. 1,50 X mm.	28/30	ogni carrata	3 file
»	m. 1,35 X mm.	28/30	ogni carrata	4 file
Carratocino	m. 1,15 X mm.	38/40	ogni carrata	8 file
Bocoi	m. 1,15 X mm.	28/30	ogni carrata	6 file
Usuale : (1/2 pipa)	m. 1,05 X mm.	27/28	ogni carrata	8 file
Carratello	m. 1,05 X mm.	19/21	ogni carrata	12 file
Bordolesi	m. 0,95 X mm.	24/26	ogni carrata	12 file
Carratello	m. 0,95 X mm.	19/21	ogni carrata	16 file
Barile	m. 0,80 X mm.	18/20	ogni carrata	20 file
Anacoreta	m. 0,65 X mm.	16/18	ogni carrata	30 file
Fondi	m. 0,92 X mm.	29/30	ogni carrata	8 file
»	m. 0,80 X mm.	29/30	ogni carrata	12 file
»	m. 0,65 X mm.	28/29	ogni carrata	16 file

### 5) Garanzia

La merce si intende, nel silenzio del contratto, immune da difetti.

### 6) Mano d'opera per la lavorazione di doghe per botti

L'assunzione per la mano d'opera può effettuarsi «a giornata» o «a cottimo». In quest'ultimo caso il prezzo del cottimo si intende per ogni carrata.

L'operaio ha diritto, qualora sia inviato a lavorare in luogo diverso dalla sua abituale residenza, all'alloggio, al riscaldamento ed alle spese di viaggio.

Si usa anche corrispondere un anticipo sulle paghe all'atto dello ingaggio.

## Capitolo 12

### Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche

Non è stata accertata l'esistenza di usi

## Capitolo 13

### **Prodotti delle industrie metallurgiche**

Non è stata accertata l'esistenza di usi

## Capitolo 14

### **Prodotti delle industrie meccaniche**

#### a) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI

Non è stata accertata l'esistenza di usi

#### b) MEZZI DI TRASPORTO

##### **1) Generalità del contratto**

Il compratore che acquisti un autoveicolo usato (tanto per trasporto di persone quanto per trasporto di merci) «nelle condizioni in cui si trova», senza riserve in particolare e senza aver chiesto ed ottenuto dal venditore garanzie scritte o la concessione di un periodo di prova, decade da ogni diritto ad eccepire vizi o difetti, anche occulti, del veicolo acquistato.

##### **2) Consegna**

Nelle compravendite di autoveicoli usati (tanto per trasporto di persone quanto per trasporto merci), la consegna avviene presso il venditore.

##### **3) Trapasso di proprietà**

Le pratiche per il trapasso di proprietà degli autoveicoli nuovi

ed usati (tanto per trasporto di persone quanto per trasporto di merci), son fatte a cura e spesa del compratore.

#### **4) Pagamento**

Nelle compravendite di autoveicoli usati (tanto per trasporto di persone quanto per trasporto merci) il pagamento avviene :

- per contanti, alla consegna dell'autoveicolo;
- ratealmente, con il versamento di una quota parte alla consegna dell'autoveicolo ed il rimanente in cambiali con l'iscrizione di privilegio legale presso il Pubblico Registro Automobilistico.

### Capitolo 15

#### **Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

### Capitolo 16

#### **Prodotti delle industrie chimiche**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

### Capitolo 17

#### **Prodotti delle industrie della gomma elastica, pneumatici ed altri lavori**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## Capitolo 18

### **Prodotti di industrie varie**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## TITOLO VI

### CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

#### Capitolo 1

#### Usi bancari

**Clausole contrattuali per il settore del credito predisposte dalla Associazione Bancaria Italiana e denominate «Raccolta degli Usi e consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale» ma che non hanno carattere giuridico consuetudinario**

**1) Operazioni di credito documentario (art. 1527 e 1530 Cod. Civ.)**

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli art. 1527 e 1530 Cod. Civ., alle «Norme ed usi relativi ai crediti documentari» accertati dalla Camera di commercio internazionale.

**2) Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (Art. 1528 Cod. Civ.)**

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Isti-

tuto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

**3) Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti o Aziende di credito all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (art. 1530 Cod. civ.)**

Quando il rifiuto da parte di un istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

**4) Interesse di conto corrente (misura non pattuita)**

Quando la misura degli interessi, a carico della clientela, non è stata pattuita gli Istituti od Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni economiche che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigenti.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

**5) Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (art. 1838 comma 2° Cod. Civ.)**

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere, in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione; per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi i premi o rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

**6) Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (art. 1838 comma 3° Cod. Civ.)**

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

**7) Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore**

Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.

Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.

**8) Termine per l'esercizio del diritto di opzione**

Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo — entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito — è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero in mancanza di istruzioni la vendita al meglio se possibile, per conto dei clienti, nonchè ogni altra incombenza relativa.

**9) Termine usuale per il preavviso di recesso del contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. civ.)**

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno,

ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

#### **10) Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere**

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti od Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti, oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari e comunque in misura non inferiore al prime-rate vigente.

#### **11) Chiusura del conto corrente e interesse composto**

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

a) per i conti depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;

b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;

c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

#### **12 Rinnovazione di precedente operazione cambiaria**

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

### **13) Fondi (o somme) a disposizione — Significato bancario**

Le espressioni «fondi a disposizione» o «somme a disposizione» stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

### **14 Accredito in conto «salvo buon fine»**

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Cod. civ.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

### **15) Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (art. 1856 Cod. civ.)**

Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

### **16) Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. civ.)**

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni oltre il quale l'Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

**17) Interessi di mora sui mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. civ.)**

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

Capitolo 2

**Usi delle assicurazioni**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

Capitolo 3

**Usi delle borse valori**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

Capitolo 4

**Usi negoziali in tema di locazione finanziaria (leasing) mobiliare approntati dall'associazione bancaria italiana, ma che non hanno carattere giuridico consuetudinario**

**PREMESSA**

L'allegato testo di raccolta di usi negoziali in tema di locazione finanziaria mobiliare è stato redatto sulla base della vigente moduli-

stica comprendente il contratto di locazione finanziaria, la domanda, l'ordine di acquisto, il verbale di presa in consegna che presenta un alto grado di uniformità tra le principali società di leasing operanti in Italia.

## DEFINIZIONE

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi e, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

### **1) Scelta del fornitore**

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compreso anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Per tali ipotesi l'utilizzatore tiene, altresì, indenne il concedente anche per quanto concerne gli eventuali acconti da quest'ultimo pagati al fornitore.

### **2) Forma del contratto**

Il contratto di locazione finanziaria di beni mobili si fa per scrittura privata.

### **3) Ordinazione del bene**

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore,

secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da questo ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene il proprietario.

#### **4) Consegna**

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta almeno dall'utilizzatore.

#### **5) Legittimazione attiva dell'utilizzatore**

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

#### **6) Corrispettivo**

L'utilizzatore versa al concedente, a scadenze periodiche, un corrispettivo il cui ammontare è determinato in funzione del costo di acquisto del bene, della durata della locazione finanziaria e di altri elementi.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

#### **7) Utilizzazione del bene**

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria :

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a pro-

- prie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivati;
  - provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
  - è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente.

#### **8) Identificazione del bene**

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

#### **9) Assicurazione**

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro il rischio di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivante da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

#### **10) Perdita parziale o totale del bene**

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita totale del bene, se il contratto di locazione finanziaria si risolve, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

### **11) Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore**

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti nel contratto, di dichiarare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

### **12) Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto**

Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di :

- a) acquistare il bene previo versamento del prezzo stabilito;
- b) concordare il rinnovo del contratto di locazione finanziaria;
- c) restituire il bene al concedente.

La scelta deve essere comunicata al concedente con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

## TITOLO VII

### ALTRI USI

#### Capitolo 1

##### **Prestazioni varie d'opera e di servizi**

(lavanderia, tintoria, stampa e finissaggio di tessuti  
tinteggiatura di stanze, verniciatura di infissi, etc.)

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### Capitolo 2

##### **Usi marittimi**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

#### Capitolo 3

##### **Usi nei trasporti terrestri**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## Capitolo 4

### **Usi nei trasporti aerei**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## Capitolo 5

### **Usi nella cinematografia**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

## APPENDICE I

### Tabelle riassuntive delle percentuali di mediazione

I compensi di mediazione sono per metà a carico del compratore e per metà a carico del venditore.

#### BESTIAME :

- 1) Equini
  - a) da macello capo L. 7.000/10.000
  - b) da vita » L. 7.000/10.000
- 2) Vitelli » L. 10.000/15.000
- 3) Bovini adulti :
  - a) da macello » L. 10.000/20.000
  - b) da vita » L. 10.000/20.000
- 4) Suini :
  - a) grassi » L. 2%
  - b) magroni » L. 2%
  - c) lattonzoli » L. 2%
- 5) Asini, muli e bardotti
  - a) da macello capo L. 7.000/10.000
  - b) da vita » L. 7.000/10.000

#### PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI :

- 1) avena q.le 150/200
- 2) grano, granturco, orzo q.le 150/200

- 3) legumi q.le 250/300
- 4) olio di oliva L. 2%
- 5) sanse q.le 150/200
- 6) olive q.le L. 300/500
- 7) foraggio L. 2%
- 8) fieno L. 2%
- 9) paglia L. 2%
- 10) mangimi L. 2%
- 11) uve da vino L. 2% - 3%
- 12) mosto L. 2%
- 13) vino e aceto L. 2% - 3%
- 14) latticini L. 2% - 3%

#### FRUTTA E ORTAGGI

- 1) castagne, noci e nocciuoli q.le 300/500
- 2) ciliege q.le 300/500
- 3) cocomeri e zucche q.le 200/300
- 4) frutta secca q.le 200/300
- 5) mele q.le 100/300

6) ortaggi in genere	q.le 200/300	<b>LEGNO DI PIOPPO</b>	per q.le 200/250
7) pere	q.le 200/300	MOBILIO E SCORTE	
8) pomi e albicocche	q.le 200/300	DI NEGOZIO	L. 2%
9) pomodoro	q.le 200/250	MACCHINE USATE	L. 2%
10) prugne	q.le 200/300	ROTTAMI DI FERRO	per q.le 500
11) uve da tavola	L. 2% - 3%	OGGETTI PREZIOSI	L. 4%
		OGGETTI D'ARTE E	
		DI ANTICHITA'	L. 4%
<b>BARBATELLE E PIANTINE</b>	L. 2%		
		<b>COMPRAVENDITA DI IMMOBILI</b>	
<b>GRASSI ANIMALI</b>	L. 2%	<b>URBANI E RUSTICI :</b>	
		a) fino a 10 milioni	L. 5%
<b>PELLI</b>	L. 2%	b) oltre 10 milioni	L. 3%
<b>LANA</b>		<b>CESSIONE NEGOZI :</b>	
a) grezza	L. 1,50%	sul prezzo convenuto, a	
b) lavata o saltata	L. 2%	carico del venditore	L. 5%

## APPENDICE II

### Dizionario dei vocaboli e delle clausole aventi significato consuetudinario

	pag.		pag.
Stigli . . . . .	5	Pagamento verso accettazione	
Mercerie . . . . .	6	cambiarla . . . . .	15
Chincaglierie . . . . .	6	Franco mediazione . . . . .	16
Drogherie . . . . .	6	A cancello chiuso . . . . .	23
Vista e piaciuta . . . . .	8	A corpo e non a misura . . . . .	24
Vista e gradita . . . . .	8	Potatura a regola d'arte . . . . .	26
Salvo visita . . . . .	8	Con tanta garanzia . . . . .	37
Qualità buona mercantile . . . . .	8	L'animale è sano e non ha difetti . . . . .	37
Circa . . . . .	9	Te lo vendo a tutti i buoni patti . . . . .	37
Salvo venduto . . . . .	9	Te lo vendo da galantuomo . . . . .	37
Salvo approvazione della casa . . . . .	9	Te lo vendo da amico . . . . .	37
Ribassando ribassare . . . . .	10	Te lo vendo sano . . . . .	37
Come verbalmente d'accordo . . . . .	10	Te lo vendo schietto . . . . .	37
Come telefonicamente d'accordo . . . . .	10	Te lo vendo sincero . . . . .	37
Resta inteso che ci avete venduto . . . . .	10	Te lo vendo in prova . . . . .	37
Resta inteso che abbiamo comprato . . . . .	10	E' ottimo animale . . . . .	37
Vi offro fermo . . . . .	10	Te lo affido in esperimento . . . . .	37
Dar passato all'affare . . . . .	10	Te lo vendo come lo vedi . . . . .	37
Tengo, offro, vendo . . . . .	10	Se ti piace lo compri così come è . . . . .	37
Tuttora in garanzia della casa . . . . .	11	Senza garanzia . . . . .	37
Consegna pronta . . . . .	11	Cavezza a terra . . . . .	37
Primi del mese . . . . .	11	Fune a terra . . . . .	37
Seconda metà del mese . . . . .	11	Spacco e peso . . . . .	40
Franco stazione partenza . . . . .	12	Fino . . . . .	44
Merce franco - consegna		Migliore comune . . . . .	44
alla stazione di . . . . .	12	Comune . . . . .	44
Franco vagone . . . . .	12	A mazze secche . . . . .	48
Pagamento contro documenti . . . . .	13	A frutta arrivata . . . . .	48
Pagamento contanti contro documenti . . . . .	13	Salvo visita . . . . .	49
Pagamento con tratta accettata a		Senza visita . . . . .	50
tanti giorni data . . . . .	13	Uso esportazione . . . . .	50
Pagamento contro documenti peso		Senza cuscuta . . . . .	53
e qualità garantiti . . . . .	13	Decuscata . . . . .	53
Pagamento pronto cassa e per contanti . . . . .	14	A vista . . . . .	58
Pagamento pronto cassa e per		A fascio . . . . .	58
contanti netto . . . . .	14	Su campione . . . . .	58
Pagamento alla consegna . . . . .	14	A volume . . . . .	58
Pagamento arrivo merce . . . . .	14	Nelle condizioni in cui si trova . . . . .	74
Pagamento alla reversale . . . . .	14	Fondi a disposizione . . . . .	81
		A raso tomolo . . . . .	102

## APPENDICE III

### Conduzione in enfiteusi

**Consuetudini già vigenti nei territori dei Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo, riportate come fonte di consultazione per lo studioso della «Enfiteusi beneventana», di fatto non più praticata.**

**Consuetudini integrative dei patti contrattuali :  
Rata di commodo**

In deroga alla regola generale in forza della quale l'imposta fondiaria, attualmente grava sull'utilista, l'art. 244 del Motu Proprio 6-7-1819 di papa Pio VII, ai fini di una più equa distribuzione del carico fiscale, ebbe a facultare detto utilista a ritenere una aliquota del canone (ritenuta o rata di commodo).

Tale ritenuta, pari ad  $1/20$  del canone per le enfiteusi aventi per oggetto un immobile urbano e ad  $1/10$  del canone per le enfiteusi aventi per oggetto un fondo rustico, venne osservata sino al 1850.

Tanto premesso, si fa presente che, nel periodo che va dal 1851 al 1861, la consuetudine elevò la ritenuta di  $1/6$  ed, indi, di altri  $3/10$  portandola, quindi, al 7,58333 per cento nelle enfiteusi aventi per oggetto immobili urbani ed al 15,1666 per quelle aventi per oggetto fondi rustici. Nelle epoche successive, mentre le aliquote dell'imposta fondiaria andavano sempre più elevandosi, la consuetudine mantenne ferma la misura della rata di commodo.

Parimenti, la consuetudine introdusse e mantenne fermo il principio della derogabilità dell'istituto. Ciò in quanto l'utilista resta facultato ad operare la ritenuta di comodo soltanto nel silenzio del contratto costitutivo dell'enfiteusi e non anche quando in detto contratto trovasi, invece, esplicitamente stabilito che il canone enfiteutico vada corrisposto al netto di trattenute fiscali.

**Consuetudini derogative dei patti contrattuali :**

**Facoltà di purga della mora e diritto all'indennizzo per le migliorie.**

Negli antichi contratti d'enfiteusi, trovasi spesso pattuito che, in caso di morosità dell'utilista, il direttario resta facultato a realizzare, senza necessità di un'analoga statuizione giudiziaria, l'automatica risoluzione del contratto nonché l'immediato ed automatico riacquisto del godimento del fondo e tanto senza nemmeno l'obbligo di corrispondere un indennizzo per le migliorie messe in essere dall'utilista moroso.

La consuetudine beneventana rese inoperante detto patto e facultò l'utilista sia a purgare la mora, sia a realizzare, in casi di devoluzione, un indennizzo per le migliorie.

**Regime legislativo da applicarsi.**

Poiché l'art. 142 delle Disp. Att. del Codice Civile vigente dispone, in via di principio, che «le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori sono regolate dalle leggi medesime», è opportuno determinare i vari regimi legislativi cui restano assoggettati i contratti d'enfiteusi tuttora vigenti nel territorio della provincia di Benevento.

Ciò in quanto, anteriormente alla costituzione del Regno d'Italia, parte del territorio della nostra provincia apparteneva allo Stato Pontificio e parte al Regno delle Due Sicilie.

Conseguentemente :

i Comuni della provincia di Benevento vanno raggruppati seconda la ripartizione seguente :

### **1) Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo.**

Detti Comuni appartennero, salvo due brevi parentesi, l'una di dominio napoletano e l'altra di dominio francese, allo Stato Pontificio sino alla data della costituzione del Regno d'Italia, data cui, però, non seguì l'immediata applicazione della legge nazionale.

Per i contratti d'enfiteusi stipulati nei Comuni menzionati vigeva, pertanto, il regime legislativo seguente :

Contratti stipulati dall'anno 1053 al 30-9-1772 : legislazione pontificia (la quale si riportò alle leggi longobarde, alle consuetudini locali e, al 1202, passò alla codificazione di leggi locali chiamate " Statuti Beneventani ").

Contratti stipulati dall' 1 - 10 - 1772 al 28 - 2 - 1774 : legislazione del Regno delle Due Sicilie.

Contratti stipulati dall' 1 - 3 - 1774 al 30 - 4 - 1807 : legislazione pontificia.

Contratti stipulati dall' 1 - 5 - 1807 al 14 - 7 - 1815 : legislazione francese.

Contratti stipulati dal 15 - 7 - 1815, sino al 31 - 12 - 1860 : legislazione pontificia.

Contratti stipulati dall' 1 - 1 - 1861 (data in cui alla nostra provincia venne estesa l'applicazione delle leggi ancora vigenti nei territori che aveva costituito il Regno delle Due Sicilie) sino al 31-12-1865: legislazione del Regno delle Due Sicilie.

Contratti stipulati dall' 1 - 1 - 1865 sino al 27 - 10 - 1941 : Codice Civile con le annesse Disposizioni di Attuazione e Transitorie nonché le successive leggi speciali.

Contratti stipulati dal 28-10-1941 in poi: Codice Civile vigente con le annesse Disposizioni di Attuazione e Transitorie nonché leggi speciali.

### **2) Tutti gli altri Comuni della provincia :**

Detti Comuni appartennero al Regno delle Due Sicilie e, quindi, tutte le enfiteusi che vennero costituite in essi sino alla data della costituzione del Regno d'Italia restarono assoggettate alla legislazione del suddetto Regno delle Due Sicilie salvo, si intende, le ben note parentesi di dominio straniero.

## APPENDICE IV

### Tavole di ragguglio delle misure, dei pesi e delle monete già in uso nella provincia di Benevento

#### **Premessa**

La differenza che si riscontra tra i pesi e le misure che, prima dell'adozione del sistema metrico decimale, vigevano nei tre Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo con i pesi e le misure che vigevano in altri Comuni del territorio della nostra provincia si spiega col fatto che, anteriormente alla costituzione del Regno d'Italia, i Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo appartenevano allo Stato Pontificio mentre tutti gli altri Comuni della nostra Provincia appartenevano al Regno di Napoli.

A sua volta, la differenza che, nei Comuni appartenenti al Regno di Napoli, si riscontra tra i pesi e le misure adottati sino al 1840 ed i pesi e le misure adottati nel periodo successivo, ossia nel fasso di tempo che va dal 1840 alla data di adozione del sistema metrico decimale, si spiega col fatto che, in detti Comuni, andò in vigore, nel 1840, una legge che ebbe a modificare le precedenti misure ed i precedenti pesi nonché ad unificarli. Da allora, le misurazioni anteriori al 1840 presero il nome di «abusive».

MISURE LINEARI :

**1) vigenti nei Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo sino all'adozione del sistema metrico decimale :**

MIGLIO, pari a 100 catene . . . . .	= a m.	1845,683000
CATENA, pari a passi o compassi 10 . . . . .	= a m.	18,45683
PASSO o CAMPASSO, pari a palmi 7 . . . . .	= a m.	1,845683
PALMO, pari ad once 12 . . . . .	= a m.	0,263669
ONCIA, pari a minuti 5 . . . . .	= a m.	0,0219725

**2) vigenti in tutti gli altri Comuni della provincia :**

a) anteriormente al 1840 :

MIGLIO, pari a catene 100 . . . . .	= a m.	1845,69
CATENA, pari a passi 10 . . . . .	= a m.	18,4569
PERTICA, pari a palmi 10 . . . . .	= a m.	2,6367
CANNA, pari a palmi 8 . . . . .	= a m.	2,10936
PASSO, pari a palmi 7 . . . . .	= a m.	1,84569
PALMO, pari ad once 12 . . . . .	= a m.	0,26367
ONCIA, pari a minuti 5 . . . . .	= a m.	0,0043945
MINUTO . . . . .	= a m.	0,0008789

b) dal 1840 sino all'adozione del sistema metrico decimale :

MIGLIO, pari a canne 700 . . . . .	= a m.	1851,8521
CANNA, pari a palmi 10 . . . . .	= a m.	2,645503
PALMO, pari a decimi 10 . . . . .	= a m.	0,2645503
DECIMO, pari a centesimi 10 . . . . .	= a m.	0,02645503
CENTESIMO, pari a millesimi 10 . . . . .	= a m.	0,002645503
MILLESIMO . . . . .	= a m.	0,0002645503

MISURE DI SUPERFICIE :

**1) anticamente vigenti nei Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo :**

TOMOLO, pari a misure 24 ovvero a passi quadrati 900 . . . . .	= a mq.	3065,91441849
---	---------	---------------

MISURA, pari a passi q.ti  $37 \frac{1}{2}$  . . . = a mq. 127,7464341  
 PASSO QUADRATO . . . . . = a mq. 3,4065715761

**2) anticamente vigenti in tutti gli altri Comuni della provincia :**

a) anteriormente al 1840 :  
 nel Comune di Castelpagano :

TOMOLO, pari a passi quadrati  
 (di palmi 7 di lato) 695 . . . . . = a mq. 2129,11  
 nei Comuni di Campolattaro, Casalduni, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti e Sassinoro :

TOMOLO, pari a passi quadrati  
 (di palmi 8 di lato) 576 . . . . . = a mq. 2562,85  
 nei Comuni di Foiano di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, Santa Croce del Sannio :

TOMOLO, pari a passi quadrati  
 (di palmi 4 di lato) 2756 e  $\frac{1}{4}$   
 ovvero a passi quadrati (di palmi 4 e  $\frac{1}{5}$  di lato) 2500 . . . . . = a mq. 3065,91  
 in tutti gli altri Comuni della provincia :

MOGGIO o TOMOLO, pari a passi quadrati (di palmi 7 e  $\frac{1}{3}$  di lato) 900, detto anche Vignale, pari a passi quadrati (di palmi 5 e  $\frac{1}{2}$  di lato) 1600 . . . . . = a mq. 3364,86

b) dal 1840 sino all'adozione del sistema metrico decimale :  
 in tutti i Comuni della provincia (eccettuati, s'intende, i tre appartenenti allo Stato Pontificio) :

MOGGIO o TOMOLO, pari a palmi quadrati 10.000 . . . . . = a mq. 699,8684  
 PALMO QUADRATO . . . . . = a mq. 0,06998684

N. B. - E' il caso di tener presente che le misure introdotte dalla legge del 1840 tardarono ad affermarsi onde vennero usate molto di rado.

**3) attualmente vigenti, così come segue :**

a) Comuni di Benevento, Foiano di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, Circello, Colle Sannita, Baselice, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo :

TOMOLO, pari a misure 24 . . . . . = a mq. 3086  
MISURA . . . . . = a mq. 128

b) Comune di Santa Croce del Sannio :

TOMOLO, pari a misure 16 . . . . . = a mq. 2129  
MISURA . . . . . = a mq. 134

c) Comune di Castelpagano :

TOMOLO, pari a misure 16 . . . . . = a mq. 2143  
MISURA . . . . . = a mq. 134

d) Comuni di Montefalcone Valfortore, Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni.

TOMOLO, pari a misure 24 . . . . . = a mq. 3333  
MISURA . . . . . = a mq. 140

e) Comune di Castelvetero in Valfortore :

TOMOLO, pari a misure 16 . . . . . = a mq. 3333,33  
MISURA . . . . . = a mq. 208

f) Comuni di Campolattaro, Casalduni, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti e Sassinoro :

TOMOLO, pari a misure 16 . . . . . = a mq. 2565  
MISURA . . . . . = a mq. 160

g) per tutti i Comuni della Provincia non menzionati :

TOMOLO, pari a misure 24 . . . . . = a mq. 3365  
MISURA . . . . . = a mq. 140

MISURE DI VOLUME :

**In tutti i Comuni della provincia e, quindi, sia in quelli appartenenti allo Stato Pontificio sia in quelli appartenenti al Regno di Napoli :**

a) misure anteriori al 1840 :

PERTICA CUBA, pari a palmi cubi 1000	= a mc.	18,331
CANNA CUBA, pari a palmi cubi 512	= a mc.	9,385472
PALMO CUBO . . . . .	= a mc.	0,018331

Si usarono ancora :

CANNA da legna da fuoco . . . . .	= a mc.	4,692736
CANNA per fabbriche . . . . .	= a mc.	2,346368
SOMA per sabbia . . . . .	= a mc.	0,171089
COFANO . . . . .	= a mc.	0,024441

b) dal 1840 sino all'adozione del sistema metrico decimale :

CANNA CUBA, pari a palmi cubi 100	= a mc.	18,515
PALMO CUBO . . . . .	= a mc.	0,018515

MISURA DI CAPACITA' PER ARIDI :

**1) vigenti nei Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo :**

a) sino al 30 - 4 - 1807 (data dell'avvento del Governo Francese)  
(dette anche "misure piccole" o "misure antiche") :

SALMA o SOMA, pari a tomoli 4 . . . . .	= a litri	168,6063
TOMOLO, pari a mezzetti 2 . . . . .	= a litri	42,151575
MEZZETTO, pari a quarti 2 . . . . .	= a litri	21,0757875
QUARTO, pari a misure 6 . . . . .	= a litri	10,53789375
MISURA . . . . .	= a litri	1,75631625

b) dall' 1 - 5 - 1805 (dette anche "misure grosse") :

SOMA, pari a tomoli 3 . . . . .	= a litri	165,702
TOMOLO, pari a mezzetti 2 . . . . .	= a litri	55,234
MEZZETTO, pari a quarti 2 . . . . .	= a litri	27,617
QUARTO, pari a misure 6 . . . . .	= a litri	13,8085
MISURA . . . . .	= a litri	2,30147

**2) in tutti gli altri comuni della provincia :**

a) anteriore al 1840 :

TOMOLO, pari a 24 misure, ovvero		
a 16 quartaroli . . . . .	= a litri	55,3189
QUARTAROLO . . . . .	= a litri	3,457431
MISURA . . . . .	= a litri	2,30495416

b) dal 1840 sino all'adozione del sistema metrico decimale :

TOMOLO, pari a 24 misure . . . . .	= a litri	55,5451
MISURA . . . . .	= a litri	2,31437916

N. B. - Nella pratica commerciale, il grano si misurava "a raso" o "raso tomolo" e, cioè, passando la rasiera sull'orlo del tomolo. Invece l'orzo, le fave, l'avena, etc. si misuravano a colmo.

**MISURA DI CAPACITA' PER LIQUIDI (OLIO) :**

**1) vigenti nei Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo (con esclusione, per quest'ultimo Comune, della frazione Bagnara) :**

PIEDE, pari a ambole 4, ovvero a		
rotoli 7 e 1/3 . . . . .	= a litri	7,3005
AMBOLA, pari a 4 quartucce . . . . .	= a litri	1,825125
QUARTUCCIA, pari a 2 mezze quart. . . . .	= a litri	045,628125
MEZZA QUARTUCCIA . . . . .	= a litri	0,228140625

**2) vigenti nella sola frazione Bagnara del Comune di Sant'Angelo a Cupolo :**

AMBOLA, pari a 4 quartucce . . . . .	= a litri	2,987
QUARTUCCIA . . . . .	= a litri	0,74675

**3) vigenti nei seguenti Comuni appartenenti al Regno di Napoli :**

a) anteriori al 1840 : nei Comuni di Fragneto l'Abate e Fragneto Monforte :

CARAFFA . . . . .	= a litri	0,650391
-------------------	-----------	----------

nei Comuni di Castelpagano, Castelvete in Val Fortore e Sasinoro :

CARAFFA . . . . . = a litri 0,702423

nel Comune di Castelfranco in Miscano :

METRO . . . . . = a litri 1,951174

nei Comuni di Ginestra degli Schiavoni, Pontelandolfo e S. Lupo:

AMBOLA . . . . . = a litri 2,57555

nei Comuni di Apice, Casalduni, Foiano di Val Fortore, Guardia Sanframondi, Molinara, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Giorgio la Molara, San Lorenzo Maggiore, San Marco dei Cavoti :

PIGNATTA o AMBOLA . . . . . = a litri 2,601565

nei Comuni di Campolattaro e Reino :

AMBOLA . . . . . = a litri 2,809691

nel Comune di Paduli :

AMBOLA . . . . . = a litri 2,926761

nel Comune di Montefalcone di Val Fortore :

AMBOLA . . . . . = a litri 3,160902

nel Comune di Buonalbergo :

AMBOLA . . . . . = a litri 3,251957

nel Comune di Melizzano :

STAIO . . . . . = a litri 7,804696

nei Comuni di Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Durazzano, Faicchio, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Cusano Mutri, limitatamente alla sola frazione Civitella :

STAIO . . . . . = a litri 10,0811

nei Comuni di Calvi, Cusano Mutri (con esclusione della frazione Civitella), Morcone, San Bartolomeo in Galdo e San Nazaro :

STAIO . . . . . = a litri 10,4063

nel Comune di Pietraroja :

STAIO . . . . . = a litri 11,2388

b) dal 1840 all'adozione del sistema metrico decimale :

in tutti i Comuni della provincia (con esclusione, si intende, dei tre Comuni appartenenti allo Stato Pontificio) :

BARILE . . . . .	= a litri	43,6250
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,727084

MISURE DI CAPACITA' PER LIQUIDI (VINO) :

**1) vigenti nei Comuni di Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo :**

a) per vino impuro :

SOMA o SALMA, pari a langelle 12 . . . . .	= a litri	163,5876
LANGELLA, pari ad ambole 8 e 1/2 . . . . .	= a litri	13,6323
AMBOLA, pari a caraffe 2 . . . . .	= a litri	1,6038
CARAFFA, pari ad once 29 di vino bianco ovvero once 30 e 1/2 di vino rosso . . . . .	= a litri	0,8019
ONCIA, (di vino bianco) . . . . .	= a litri	0,02765
ONCIA, (di vino rosso) . . . . .	= a litri	0,02629

b) per vino puro :

SAMA, pari ad ambole 90 . . . . .	= a litri	144,342
AMBOLA . . . . .	= a litri	1,6038

**2) vigenti nella sola frazione di Bagnara del Comune di Sant'Angelo a Cupolo :**

SOMA o SALMA, pari a langelle 12 . . . . .	= a litri	179,5804
LANGELLA, pari ad ambole 8 e 1/2 . . . . .	= a litri	14,965
AMBOLA, pari a caraffe 2 . . . . .	= a litri	1,7802
CARAFFA, pari ad once 33 . . . . .	= a litri	0,8901
ONCIA . . . . .	= a litri	0,026973

**3) vigenti nei seguenti Comuni appartenenti al Regno di Napoli :**

a) anteriore al 1840 : nei Comuni di Calvi e San Nazaro :

BARILE, pari a 30 caraffe . . . . .	= a litri	26,7868
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,892894

nei Comuni di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, e San Nicola Manfredi :

BARILE, pari a 48 caraffe . . . . .	= a litri	34,7157
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,723244

nei Comuni di Baselice, Bonea, Campolattaro, Casalduni, Castelvetero in Val Fortore, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molaro, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio, e Sassinoro :

BARILE, pari a pinte 40 . . . . .	= a litri	35,7158
PINTA o CARAFFA o ROTOLO . . . . .	= a litri	0,892894

nel Comune di Morcone :

BARILE, pari a caraffe 40 . . . . .	= a litri	38,5730
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,964326

nei Comuni di Puglianello e San Salvatore Telesino :

BARILE, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	39,6595
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,660992

nel Comune di Castelfranco in Miscano :

BARILE, pari a caraffe 40 . . . . .	= a litri	40,1802
CARAFFA . . . . .	= a litri	1,004506

nei Comuni di Airola e San Lupo :

BARILE, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	43,3947
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,723244

nel Comune di Paolisi :

BARILE, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	44,3461
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,739402

nei Comuni di Frasso Telesino e Melizzano :		
BARILE, pari a caraffe 50 . . . . .	= a litri	44,6447
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,982894
nel Comune di Amorosi :		
BARILE, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	45,0019
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,750031
nel Comune di Apice :		
BARILE, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	48,2163
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,803605
nei Comuni di Pontelandolfo e Solopaca :		
BARILE, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	53,5737
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,892894
Nel Comune di Cusano Mutri :		
BARILE pari a caraffe 72 . . . . .	= a litri	55,9309
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,776818
nel Comune di Buonalbergo :		
BARILE, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	57,8596
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,964326
nei Comuni di Apollosa, Foglianise e Torrecuso :		
CANTARO, pari a caraffe 100 . . . . .	= a litri	89,2894
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,892894
nel Comune di Pannarano :		
SALMA, pari a caraffe 120 . . . . .	= a litri	107,1473
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,892894
nel Comune di Tocco Caudio :		
PESO, pari a caraffe 150 . . . . .	= a litri	133,9341
CARAFFA o ROTOLO . . . . .	= a litri	0,892894
b) dal 1840 all'adozione del sistema metrico decimale; in tutti i Comuni della provincia (con esclusione, si intende, dei tre Comuni appartenenti allo Stato Pontificio) :		
BOTTE, pari a barili 12 . . . . .	= a litri	523,500
BARILI, pari a caraffe 60 . . . . .	= a litri	43,6250
CARAFFA . . . . .	= a litri	0,727084

N. B. - Come si vede, la legge napoletana del 1840 sopprime la distinzione tra le misure per l'olio e le misure per il vino.

**PESI :**

in tutti i Comuni della provincia :

CANTARO, pari a rotoli 100 . . . . .	= a Kg.	89,0997
ROTOLO, pari a once 33 e 1/3 . . . . .	= a gr.	890,9970
LIBBRA, pari a once 12 . . . . .	= a gr.	320,759
ONCIA, pari a drame 10 o acini 600 . . . . .	= a gr.	26,729920
DRAMA, pari a scrupoli o trappesi 3 . . . . .	= a gr.	2,672992
SCRUPOLO o Trappeso, pari ad acini 20 . . . . .	= a gr.	0,890997
ACINO o GRANELLO . . . . .	= a gr.	0,04454985

Oltre ai pesi sopraelencati, comuni a tutte le attività, alcuni usavano distinguere ancora i pesi come segue :

**Pesi per farmacisti :**

ONCIA, pari a drame 10 . . . . .	= a gr.	26,729920
DRAMA, pari a scrupoli 3 . . . . .	= a gr.	2,672992
SCRUPOLO, pari a oboli 2 . . . . .	= a gr.	0,890997
OBOLO, pari ad acini o granelli 10 . . . . .	= a gr.	0,4454985
ACINO o GRANO o GRANELLO . . . . .	= a gr.	0,04454985

**Pesi per i gioiellieri :**

ONCIA, pari a carati 130 . . . . .	= a gr.	26,729920
CARATO, pari a grani 4 . . . . .	= a gr.	0,205615
GRANO, pari a 16 sedicesimi . . . . .	= a gr.	0,051404
SEDICESIMO . . . . .	= a gr.	0,003212

**Pesi per orefici :**

ONCIA, pari a trappesi 30 . . . . .	= a gr.	26,729920
TRAPPESO, pari ad acini 20 . . . . .	= a gr.	0,890997
ACINO . . . . .	= a gr.	0,04454985

**MONETE**

**1) in tutti i Comuni della provincia di Benevento e sino alla unificazione del Regno :**

PIASTRA, pari a carlini 12 ed a . . . . .	L.	5,09987256
PEZZA, pari a ducati 1,18 ed a . . . . .	L.	5,014874684

DUCATO, pari a carlini 10 ed a . . . . .	L.	4,2498938
CARLINO, pari a grana 10 ed a . . . . .	L.	0,42498938
GRANA, pari a 10 cavalli ed a . . . . .	L.	0,042498938
CAVALLO, pari a 10 centesimi di grana ed a	L.	0,0042498938
CENTESIMO DI GRANA, pari a . . . . .	L.	0,00042498938

**2) nei Comuni appartenenti allo Stato Pontificio (Benevento, San Leucio del Sannio e Sant'Angelo a Cupolo) vigevano, oltre quelle su riferite, anche le monete seguenti :**

SCUDO (1), pari a baiocchi 100 ed a . . . .	L.	5,3135
BAIOCCO, pari a 1% di scudo ed a . . . .	L.	0,53135

---

(1) Detto anche "scudo convenzionale" e che spesso viene erroneamente ritenuto pari a L. 5,00.

## APPENDICE V

a) Gli usi in materia di decorrenza e disdetta del contratto di locazione degli immobili urbani, superati dalla Legge 392 del 27-7-1978, vengono riportati nella Tabella 1 per un ricordo storico.

TABELLA 1

COMUNI	DATA DELLA DISDETTA	DATA DELLA SCADENZA
AIROLA	31 Maggio	31 Agosto
AMOROSI	31 Maggio	31 Agosto
APICE	31 Maggio	29 Agosto
APOLLOSA	25 Maggio	25 Agosto
ARPAIA	31 Maggio	31 Agosto
ARPAISE	31 Maggio	31 Agosto
BASELICE	8 Maggio	8 Settembre
BENEVENTO	25 Marzo	28 Agosto
BONEA	Domenica in Albis	31 Agosto
BUCCIANO	31 Maggio	31 Agosto
BUONALBERGO	31 Maggio	8 settembre
CAMPOLATTARO	31 Maggio	31 Agosto
CALVI	15 Febbraio	15 Agosto
CAMPOLI DEL M. T.	31 Maggio	25 Agosto
CASALDUNI	31 Maggio	31 Agosto
CASTELFRANCO IN M.	15 Agosto	8 Settembre
CASTELPAGANO	31 Maggio	8 Settembre
CASTELPOTO	31 Maggio	25 Agosto
CASTELVENERE	31 Maggio	31 Agosto
CASTELVETERE IN V.	8 Marzo	8 Settembre
CAUTANO	31 Marzo	31 Luglio
FRAZ. CACCIANO	31 Marzo	15 Agosto
CEPPALONI	31 Maggio	31 Agosto
CERRETO SANNITA	31 Maggio	31 Agosto
CIRCELLO	31 Maggio	8 Settembre
COLLE SANNITA	31 Maggio	8 Settembre
CUSANO MUTRI	31 Maggio	31 Agosto
DUGENTA	31 Maggio	31 Agosto
DURAZZANO	31 Maggio	31 Agosto
FAICCHIO	31 Maggio	31 Agosto
FOGLIANISE	31 Maggio	25 Agosto
FOIANO DI VAL FORTORE	8 Marzo	8 Settembre
FORCHIA	31 Maggio	31 Agosto
FRAGNETO L'ABATE	25 Gennaio	25 Agosto
FRAGNETO MONFORTE	31 Maggio	25 Agosto
FRASSO TELESINO	30 Aprile	31 Agosto

COMUNI	DATA DELLA DISDETTA	DATA DELLA SCADENZA
GINESTRA DEGLI S.	8 Marzo	8 Settembre
GUARDIA SANFRAMONDI	8 Maggio	31 Agosto
LIMATOLA	31 Maggio	31 Agosto
MELIZZANO	31 Maggio	31 Agosto
MOIANO	31 Maggio	31 Agosto
MOLINARA	8 Maggio	8 Settembre
MONTEFALCONE DI VAL.	15 Agosto	8 Settembre
MONTESARCHIO	Domenica in Albis	31 Agosto
MORCONE	31 Marzo	31 Luglio
PADULI	30 Settembre	30 Settembre
PAGO VEIANO	25 Luglio	25 Agosto
PANNARANO	31 Maggio	25 Luglio
PAOLISI	31 Maggio	31 Agosto
PAUPISI	31 Marzo	31 Agosto
PESCO SANNITA	25 Marzo	25 Agosto
PIETRAROJA	31 Agosto	31 Agosto
PIETRELCINA	25 Marzo	25 Agosto
PONTE	31 Maggio	31 Agosto
PONTELANDOLFO	31 Maggio	31 Agosto
PUGLIANELLO	1 Maggio	25 Luglio
REINO	31 Maggio	8 Settembre
SAN BARTOLOMEO IN G.	8 Maggio	8 Settembre
SAN GIORGIO DEL S.	26 Luglio	31 Agosto
SAN GIORGIO LA MOLARA	31 Maggio	8 Settembre
SAN LEUCIO DEL SANNIO	25 Marzo	25 Agosto
SAN LORENZELLO	31 Maggio	31 Agosto
SAN LORENZO M.	31 Maggio	31 Agosto
SAN LUPO	31 Maggio	31 Agosto
SAN MARCO DEI CAVOTI	31 Maggio	8 Settembre
SAN MARTINO SANNITA	26 Luglio	31 Agosto
SAN NAZZARO	15 Febbraio	15 Agosto
SAN NICOLA MANFREDI	31 Agosto	31 Agosto
SAN SALVATORE T.	31 Maggio	31 Agosto
SANTA CROCE DEL S.	31 Maggio	15 Agosto
SANT'AGATA DE' GOTI	31 Maggio	31 Agosto
SANT'ANGELO A CUPOLO	25 Marzo	25 Agosto
SANT'ARCANGELO T.	8 Marzo	8 Settembre
SASSINORO	31 Maggio	31 Agosto
SOLOPACA	31 Maggio	31 Agosto
TELESE	31 Maggio	31 Agosto
TOCCO CAUDIO	31 Maggio	31 Agosto
TORRECUSO	25 Febbraio	31 Agosto
VITULANO	31 Maggio	25 Agosto

b) Gli usi in materia di decorrenza e scadenza del contratto di affitto dei fondi rustici e della conduzione a mezzadria, superati per effetto della Legge 203 del 3 - 5 - 1982, vengono riportati nella Tabella 2 per un ricordo storico.

TABELLA 2

COMUNI	Scadenza e decorrenza del contratto di fitto	COMUNI	Scadenza e decorrenza del contratto di fitto
AIROLA	31 Agosto	CIRCELLO	15 Agosto
AMOROSI	31 Agosto	COLLE SANNITA	15 Agosto
APICE	16 Agosto	CUSANO MUTRI	31 Agosto
APOLLOSA	25 Agosto	DUGENTA	31 Agosto
ARPAIA	31 Agosto	DURAZZANO	31 Agosto
ARPAISE	31 Agosto	FAICCHIO	31 Agosto
BASELICE	15 Agosto (semin.)	FOGLIANISE	25 Agosto
BENEVENTO	25 Luglio	FOIANO DI VAL F.	15 Agosto
BONEA	31 Agosto	FORCHIA	31 Agosto
BUCCIANO	2 Settembre	FRAGNETO L'ABATE	8 Settembre
BUONALBERGO	15 Agosto	FRAGNETO MONF.	25 Agosto
CALVI	15 Agosto	FRASSO TELESINO	31 Agosto
CAMPOLATTARO	31 Agosto	GINESTRA DEGLI S.	8 Settembre
CAMPOLI DEL M. T.	25 Agosto	GUARDIA SANF.	31 Agosto (semin.)
CASALDUNI	31 Agosto		31 Dicembre (arb.)
CASTELFRANCO M.	8 Settembre	LIMATOLA	31 Agosto
CASTELPAGANO	15 Agosto	MELIZZANO	31 Agosto
CASTELPOTO	25 Luglio	MOIANO	25 Settembre
CASTELVENERE	31 Agosto	MOLINARA	15 Agosto
CASTELVETERE V.	15 Agosto	MONTEFALCONE V.	8 Settembre
CAUTANO	25 Agosto	MONTESARCHIO	31 Agosto
FRAZ. CACCIANO	15 Agosto	MORCONE	31 Agosto
CEPPALONI	31 Agosto	PADULI	25 Agosto
CERRETO SANNITA	31 Agosto	PAGO VEIANO	25 Agosto

COMUNI	Scadenza e decorrenza del contratto di fitto	COMUNI	Scadenza e decorrenza del contratto di fitto
PANNARANO	31 Agosto	SANTA CROCE S.	31 Agosto
PAOLISI	31 Agosto	SANTAGATA DE' G.	31 Agosto
PAUPISI	25 Agosto	SANT'ANGELO A C.	25 Luglio
PESCO SANNITA	25 Agosto	SANT'ARCANGELO T.	15 Agosto
PIETRAROJA	31 Agosto	SASSINORO	31 Agosto
PIETRELCINA	25 Agosto	SOLOPACA	31 Agosto
PONTE	31 Agosto	TELESE	31 Agosto (seminat. semplici)
PONTELANDOLFO	31 Agosto		30 Novembre (seminat. arborati)
PUGLIANELLO	31 Agosto		
REINO	15 Agosto		
S. BARTOLOMEO G.	8 Settembre		
SAN GIORGIO S.	15 Agosto	TOCCO CAUDIO	31 Agosto (seminat. semplici)
SAN GIORGIO M.	15 Agosto		
SAN LEUCIO DEL S.	25 Luglio		25 Dicembre (seminat. arborati)
SAN LORENZELLO	31 Agosto		
SAN LORENZO M.	31 Agosto		
SAN LUPO	31 Agosto	TORRECUSO	25 Agosto (seminat. semplici)
SAN MARCO DEI C.	8 Settembre		
SAN MARTINO S.	15 Agosto		25 Dicembre (seminat. arborati)
SAN NAZZARO	15 Agosto		
SAN NICOLA M.	15 Agosto		
SAN SALVATORE T.	25 Agosto	VITULANO	25 Agosto

## APPENDICE VI

	pag.
1 - NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI . . . . .	115
2 - NORME UNIFORMI RELATIVI AGLI INCASSI . . . . .	141
3 - INCOTERMS 1980: REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI . . . . .	153
4 - REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBI- TRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTER- NAZIONALE . . . . .	201

**APPENDICE VI/1**  
**NORME ED USI UNIFORMI**  
**RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI**

(Revisione 1983 in vigore dal 1° ottobre 1984)

**A. — DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

Art. 1. — I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito standby e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso. Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga un'espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Art. 2 — Nei presenti articoli le espressioni «credito(i) documentario(i)» e «lettera(e) di credito standby» (d'ora in avanti indicate con il termine «credito(i)», comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinante),

(i) è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare o accettare tratte emesse dal beneficiario, o

(ii) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure a pagare, accettare o negoziare tali tratte,

contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Art. 3 — I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Art. 4 — Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Art. 5 — Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

Art. 6 — Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

#### **B. — FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI**

Art. 7 — a) I crediti possono essere :

- (i) revocabili, oppure
- (ii) irrevocabili.

b) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.

Art. 8 — Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avvisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

Art. 9 — a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.

b) La banca emittente, tuttavia è tenuta a :

i) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, accettazioni o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento.

(ii) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Art. 10 — a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

(i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

(ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

(iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza, se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

(iv) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'altra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.

b) Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile

di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quella della banca emittente, sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito :

i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;

(ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o a far effettuare il pagamento, alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

(iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca confermante, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;

iv) se il credito prevede la negoziazione, a negoziare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sulla banca emittente o sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca confermante stessa.

c) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d) Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, della eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

Art. 11 — a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b) Tutti i crediti devono designare la banca (banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante, a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).

c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermate, la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.

d) Designando una banca diversa da sé stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

Art. 12 — a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avisante), con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione, di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che «seguono dettagli completi» (o espressione equivalente) o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.

b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che «seguono dettagli completi» (o riporti una espressione equivalente) o dichiarare che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito della modifica.

c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi

relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C. C. I.

d) Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.

e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Art. 13 — Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (**similar credit**) ad un credito precedentemente emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

Art. 14 — Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

### C. — RESPONSABILITA'

Art. 15 — Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Art. 16 — a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.

b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che, nella forma, essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se ritirarli o rifiutarli, opponendo che gli stessi, nella forma, non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.

d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazione o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione dei stessi (banca rimettente o beneficiario a secondo dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere effettuato.

e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità di documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia

per tali discordanze, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Art. 17 — Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Art. 18 — Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazioni di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 19 — Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Art. 20 — a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca o banche.

c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 21 — a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine «banca rimborsante») essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.

b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.

c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

#### D. — DOCUMENTI

Art. 22 — a) Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorra il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato»,

«indipendente», «ufficiale» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiono essere stati prodotti :

(i) con sistemi di riproduzione ottica;

(ii) con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultano di tali sistemi;

(iii) in copia carbone;

se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando necessario tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

Art. 23 — Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere ammessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

Art. 24 — Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

**D.1 Documenti di trasporto (documenti indicanti l'imbarco,  
la spedizione o la presa in carico)**

Art. 25 — Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare), o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale:

a) Le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che :

(i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

(ii) indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed

(iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed

(iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che :

(i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (**Combined transport bill of lading**), «Documento di trasporto combinato» (**Combined transport document**), «Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da porto a porto» (**Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading**) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o

(ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (**short form/blank back transport document** = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o

(iii) indica il luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco e/o

(iv) si riferisce a carichi del tipo in quelli in contenitori (**containers**) o su palette (**pallets**) e simili, e/o

(v) contiene l'indicazione «previsto(a)» (**intended**) o termine ana-

logo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che :

(i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (**charter party**), e/o

(ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della «Polizza di carico per trasporti combinati della FIATA» (**FIATA Combined transport bill of lading**) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Art. 26 — Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima :

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che :

(i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed

(ii) indica che le merci sono state caricate a bordo e spedite su una determinata nave ed

(iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed

(iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che :

(i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (**Combined transport bill of lading**), «Documento di trasporto combinato» (**Combined transport document**), «Polizza di carico per

trasporto combinato a polizza di carico da porto a porto» (**Combined transport bill of lading or port-to-port bill of lading**), o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o

(ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimenti a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (**short form/blank back transport document** = documento di trasporto in forma abbreviata/con il retro in bianco), e/o

(iii) indica un luogo di presa di carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o

(iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (**containers**) o su palette (**pallets**) e simili.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che :

(i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (**charter party**), e/o

(ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o

(iii) contiene l'indicazione «previsto(a)» (**intended**) o termine analogo riferito :

\* alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione «a bordo» (**on board**) secondo quanto previsto dall'art. 27 (b) e salvo che non riporti, inoltre, l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco, e/o

\* al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia diverso dal porto di sbarco, e/o

(iv) è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Art. 27 — a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.

b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante «ricevuto per la spedizione», a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da un suo agente; la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

Art. 28 — a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.

b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

Art. 29 — Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello stesso modo di trasporto, sia da un modo di trasporto ad altro modo di trasporto.

b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.

c) Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che :

(i) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o

(ii) attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere ef-

fettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporti diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o

(iii) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (**container**)(s), su rimorchio(i), su «chiatta(e) LASH» e simili e saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale nello(gli) stesso(i) contenitore(i), rimorchio(i), «chiatta(e) LASH» e simili a fronte di un unico documento di trasporto.

(vi) attestano o indicano come luoghi di ricevimento e/o destinazione finale «C.F.S.» (**container freight station** = area per svuotamento/riempimento contenitori) o «C.Y.» **container yard** = area per stoccaggio contenitori) nel, o connessi al, porto di imbarco e/o porto di destinazione.

Art. 30 — Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere timbrato o in altro modo reso autentico nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

Art. 31 — a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine «nolo») devono ancora essere pagate.

b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.

c) Se l'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo» o altro espressione equivalente figura sui documenti

di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

Art. 32 — Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino sul **recto** una clausola quale «quantità caricata a dire dello speditore (**shipper's load count**) o «dice contenere» (**said by shipper to contain**) o altro espressione equivalente.

Art. 33 — Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Art. 34 — a) Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.

b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola «netto a bordo» (**clean on board**) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

## D 2. — Documenti di assicurazione

Art. 35 — a) I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (**underwriters**), o da loro agenti.

b) Le note di copertura (**cover notes**) emesse da mediatori (**brokers**) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

Art. 36. — Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

Art. 37. — a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... «porto di destinazione convenuto») o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a... «punto di destinazione convenuto») delle merci, a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello del pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

Art. 38. — a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; se tali termini vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

Art. 39. — Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi», le banche accetteranno un documento di assicurazione — che

rechi o meno l'intestazione «tutti i rischi» — in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi» (**all risks**), anche se indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

Art. 40. — Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di franchigia «a dedurre» — a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

#### **D. 3 — Fattura commerciale**

Art. 41. — a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a nome dell'ordinante.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizza ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

#### **D. 4 — Altri documenti**

Art. 42. — Se un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una

stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

## **E. — DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Quantità e importo**

Art. 43. — a) Le espressioni «intorno», «circa», o equivalenti, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

### **Utilizzi parziali e/o spedizioni parziali**

Art. 44. — a) Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.

b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio, non si considereranno spedizioni parziali, anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse e/o indicano porti d'imbarco diversi.

c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione

postale appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.

d) Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali, a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, ed indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

#### **Utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate**

Art. 45. — Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

#### **Data di scadenza e presentazione**

Art. 46. — a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Salvo quanto previsto all'art. 48(a), i documenti debbono essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.

c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità «un mese», «sei mesi» o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Art. 47. — a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b) Ai fini dei presenti articoli, la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata :

(i) nel caso di documento di trasporto che attesti la spedizione, o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta, se quest'ultima è posteriore,

(ii) nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto, se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo,

(iii) nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell'annotazione di messa a bordo prevista dall'articolo 27(b), la data di detta annotazione,

(iv) nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

Art. 48. — Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti — prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art. 47 — cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presenta-

zione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b) La data ultima di imbarco, di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all'art. 48 (a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C. C. I.

Art. 49. — Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

#### **Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)**

Art. 50. — a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione «spedizione» (**shipment**) usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni «imbarco», «invio» e «presa in carico».

b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all'articolo 47(b), sarà considerata la data di spedizione.

c) Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto

possibile» e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.

d) Se viene usata l'espressione «il o intorno al» o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compreso il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

### **Termini di tempo**

Art. 51. — Le espressioni «al», «fino al», «entro il», «da», ed espressioni analoghe riferentisi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono come comprensive della data indicata. L'espressione «dopo» si intende come non comprensiva della data indicata.

Art. 52. — Le espressioni «prima metà», «seconda metà», di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Art. 53. — Le espressioni «principio», «metà», o «fine» del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e «dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

### **F. — TRASFERIMENTO**

Art. 54. — Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).

b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.

c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finchè non le siano state pagate dette competenze.

e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario, ad eccezione: dell'importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione — elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati — e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

f) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari se stabiliti

nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, della accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento, o la negoziazione, al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

#### **Cessione del ricavo (del credito)**

Art. 55. — Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

## APPENDICE VI/2

### NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI

(Revisione 1978 in vigore dal 1° gennaio 1979)

#### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

A) Queste disposizioni e definizioni, nonchè gli articoli che seguono si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:

1. (i) «Incasso» significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di :

(a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o

(b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o secondo il caso, contro pagamento, o

(c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.

(ii) «Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali

(a) «documenti finanziari» significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di danaro;

(b) «documenti commerciali» significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

(iii) «Incasso semplice» significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

(iv) «Incasso documentario» significa incasso di :

(a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;

(b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

2. Le «parti interessate» sono :

(i) «il cedente» che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;

(ii) «la banca trasmittente» che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;

(iii) «la banca incaricata dell'incasso» che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di incasso;

(iv) «la banca presentatrice» che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

3. Il «trassato» è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme.

Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

## OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

1 - Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

2 - Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiano essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

3 - Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso :

(i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,

(ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

4 - Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun

obbligo o responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.

5 - Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre, o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.

6 - Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate ad una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.

Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

## **PRESENTAZIONE**

7 - I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso siano autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno

o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

8 - Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

9 - Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

10 - Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

## P A G A M E N T O

11 - Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a

meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporre le modalità indicate nell'ordine di incasso.

12 - Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

13 - Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14.

14 - Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esborsi e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

## **ACCETTAZIONE**

15 - La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma della accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

## **PAGHERO', RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI**

16 - La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.

## **PROTESTO**

17 - L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

**«OCCORRENDO» (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE)  
E PROTEZIONE DELLA MERCE**

18 - Se il cedente nomina un rappresentante perchè agisca come «occorrendo» in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».

In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'«occorrendo».

19 - Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

**AVVISO D' ESITO, ECC.**

20 - Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme :

(i) **Forma dell'avviso** — Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto

l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento da quest'ultima banca all'ordine di incasso.

(ii) **Modo di avviso** — In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi d'urgenza può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.

(iii) (a) **Avviso di pagamento** — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.

b) **Avviso di accettazione** — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

c) **Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione** — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accertare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso.

## INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

21 - Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi non inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(no) ed il trassato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso ed il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerata come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

22 - Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso devono essere a carico del trassato ed il trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate. Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso. Quando le commissioni e/o le spese di incasso sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, né la banca trasmittente, né quella incaricata dell'incasso, né quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti da tale divieto.

23 - In tutti i casi in cui secondo i termini espressi in un ordine di incasso, o in conformità con queste Norme, gli esborsi e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avra(nno) diritto a recuperare prontamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di recuperare prontamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

## **APPENDICE VI/3**

INCOTERMS 1980

### **REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI**

#### **INTRODUZIONE**

##### **Scopo degli Incoterms**

1. Gli «Incoterms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli operatori economici che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2. Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, con conseguenti perdite di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici uno strumento atto ad eliminare le principali cause di tali inconvenienti, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». Integrazioni e modificazioni a questi termini sono state apportate nel 1953, nel 1967, nel 1976 e nel 1980 al fine di fornire una serie di regole aggiornate ed in ar-

monia con le pratiche correnti della grande maggioranza degli operatori del commercio internazionale.

3. Le principali difficoltà che incontrano importatori ed esportatori in tale campo sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza in merito al diritto applicabile al contratto, in secondo luogo dalla insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono d'impaccio al commercio.

#### **Usi di un commercio particolare e del porto**

4. Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio o del porto specificati. Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

Al fine di evitare malintesi e controversie, il venditore ed il compratore debbono aver cura di tenere presenti questi usi settoriali e portuali durante la negoziazione dei loro contratti.

#### **Disposizioni speciali dei singoli contratti**

5. Le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto prevalgono su quanto previsto nelle presenti regole.

6. Le parti possono pertanto fare riferimento agli «Incoterms» quale base del loro contratto, pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio, alcuni operatori economici richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: «Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, conseguentemente, stabilirà il suo prezzo su questa base.

Talune abbreviazioni comunemente usate nel commercio interno potrebbero non essere correttamente interpretate in quello internazionale. Si raccomanda, quindi, per un fine di chiarezza, di evitare l'impiego di queste abbreviazioni.

#### **Varianti ai contratti C & F e CIF**

7 Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C&F e CIF, come ad esempio C&F e CIF merce sdoganata e diritti doganali pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e persino di una sola lettera ai termini C&F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste e la natura stessa del contratto può risultarne alterata. Adottando simili varianti gli operatori corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C&F o CIF. Sarà pertanto prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascuno dei contraenti si assume.

#### **Gli «Incoterms» e il contratto di trasporto**

8. Gli operatori che adottano queste regole nei loro contratti devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti fra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto.

Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci determinerà in che modo il venditore deve adempiere all'obbligo di consegnare la merce «al vettore». I termini FOB, C&F e CIF, che sono rimasti immutati nella presente versione degli «Incoterms», seguono la prassi della consegna della merce a bordo della nave.

Oggi tuttavia le merci sono abitualmente consegnate dal venditore al vettore prima che avvenga il caricamento a bordo. In questi

casi gli operatori dovrebbero usare i nuovi termini «Franco vettore (punto convenuto)», «Nolo o porto pagato fino a . . .» o «Nolo o porto ed assicurazione pagati fino a . . .». Una definizione di «vettore» è stata posta in una nota al termine «Franco vettore (punto convenuto)».

#### Termini «Reso . . .»

9. Salvo esplicita disposizione contraria, inserita nel contratto di vendita, il venditore non ha l'obbligo di fornire una polizza di assicurazione stipulata a beneficio del compratore. Tuttavia, in particolari circostanze, come quelle contemplate al punto A. 5 di queste Regole del termine relativo alla vendita «Reso frontiera», è opportuno che le parti prendano in considerazione, di comune accordo, se e quali obblighi il venditore o il compratore debba assumere relativamente all'assicurazione della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione al punto di destinazione finale scelto dal compratore.

Salvo esplicita disposizione contraria nel contratto di vendita, ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore deve essere netto (1).

A meno che dal contesto non risulti altrimenti, le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito indicato :

**«Paese di spedizione»** significa il Paese dal quale il venditore deve spedire le merci al punto di consegna convenuto, alla frontiera o, a seconda dei casi, nel Paese di importazione, sia mediante vettore sia con propri mezzi di trasporto.

---

(1) Per la definizione dell'espressione «documento di spedizione netto» secondo la pratica bancaria, si può far riferimento all'art. 18 delle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari» (Pubbl. CCI 290). Qualora le parti del contratto di vendita intendano convenire di accettare talune clausole aggiuntive concernenti il condizionamento, qualità o quantità, che fossero apposte dal vettore sul documento di trasporto, si raccomanda alle parti stesse di consultare la Pubblicazione CCI 283 «Il problema delle polizze di carico nette».

Per «spese» s'intendono tutti i costi, oneri e spese conseguenti all'adempimento dei rispettivi obblighi ad opera delle parti ed in cui le stesse debbano incorrere o che esse debbano sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

#### **Definizioni della polizza di carico**

10. Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

11. Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato» sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

#### **Pratiche documentarie semplificate**

12. Nel trasporto di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti non negoziabili (quali «sea waybills», liner waybills», «freight receipts», ovvero da «documenti di trasporto combinato o multimodale» che possono, anch'essi, essere non negoziabili); è in corso di studio la possibilità di utilizzare tecniche di trasmissione automatica dei dati.

Quando non vengono utilizzate le polizze di carico nel settore interessato, le parti dovrebbero usare i termini «Franco vettore (punto convenuto)» o «Nolo o porto pagato fino a...» o alternativamente stipulare FOB, C&F e CIF precisando che il venditore dovrà fornire al compratore il documento di trasporto d'uso od altro documento che attesti la consegna delle merci al vettore.

Gli operatori economici che desiderano utilizzare le presenti Regole devono precisare che i loro contratti saranno regolati dalle disposizioni degli «Incoterms». Se desiderano invece far riferimento ad un termine contenuto in una precedente dizione devono indicarlo specificamente.

## FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc.)

«Franco fabbrica» significa che l'unica responsabilità del venditore è di mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento (per esempio la fabbrica). In particolare, il venditore non è responsabile del caricamento della merce sul veicolo fornito dal compratore, salvo patto contrario. Il compratore sopporta tutte le spese e rischi relativi al trasporto della merce da quel punto fino al luogo di destinazione. Questo termine rappresenta, quindi, il livello minimo di obblighi per il venditore.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. - Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente prevista per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3. - Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4. - Avvertire il compratore, con un congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

6. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo come da contratto.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.

4. Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui all'art. A. 7 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e della licenza di esportazione e le tasse consolari.

#### **FOR/FOT**

##### **Franco Vagone (punto di partenza convenuto)**

FOR e FOT significano «Free on rail» e «Free on truck». Queste espressioni sono sinonime in quanto la parola «truck» si riferisce ai veicoli delle ferrovie. Questo termine andrebbe quindi utilizzato

solo quando la merce deve essere trasportata a mezzo ferrovia.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo di un vagone o abbia un peso sufficiente per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per l'ordinazione del vagone sia per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3. Nel caso di un carico inferiore sia ad un vagone completo sia al peso necessario per beneficiare di tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, alla stazione di partenza oppure a bordo di un veicolo delle Ferrovie stesse, quando tale servizio di raccolta sia compreso nella tariffa di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento sul vagone debba essere eseguito dal venditore.

Rimane inteso che, se vi sono più stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, il venditore ha il diritto di scegliere la stazione a lui più conveniente, sempreché questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone, su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso di cui all'art. A. 3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5. Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla alle Ferrovie.

7. Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o consegnata alle Ferrovie.

8. Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti d'uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9. Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.

2. Prendere in consegna la merce dal momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle Ferrovie e pagare il prezzo come da contratto.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui il vagone su cui è stata caricata la merce è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'art. A. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.

4. Sopportare tutti gli eventuali diritti e imposte all'esportazione.

5. Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo utile le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata indivi-

duata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A. 9 ed A. 10 ed il costo degli stessi, compresi il costo del certificato di origine e le tasse consolari.

### **F A S**

#### **FRANCO SOTTOBORDO (porto d'imbarco convenuto)**

FAS significa «Franco sottobordo della nave». Secondo questo termine, il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce viene posta sottobordo della nave sulla banchina o su mezzi galleggianti (chiatte, ecc.) nel porto d'imbarco convenuto. Ciò significa che il compratore deve sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da tale momento. Occorre inoltre notare che, a differenza del FOB, questo termine pone lo sdoganamento della merce ai fini dell'esportazione a carico del compratore.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce sottobordo della nave, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta sottobordo.

3. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Sotto riserva delle disposizioni di cui agli artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare

per consegnare la merce sottobordo.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce sottobordo.

7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce sottobordo della nave designata.

8. Fornire al compratore, su sua richiesta ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'art. A. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina di imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente portata sottobordo, nel porto d'imbarco stabilito, alla data fissata o entro il termine convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo

intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli artt. A. 3, A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi.

### **FOB**

#### **FRANCO A BORDO (porto d'imbarco convenuto)**

FOB Significa «Franco a bordo». La merce deve essere posta a bordo della nave a spese del venditore, nel porto d'imbarco convenuto. Il rischio di perdita o danni alle merci si trasferisce dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.

3. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. B. 3 e B. 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto, compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi all'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve espletare per porre la merce a bordo.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.

7. Fornire a proprie spese il documento d'uso netto attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.

8. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

9. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese, adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco

convenuto e pagare il prezzo come da contratto.

3. Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine del periodo prevista, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento della polizza di carico ed il costo della stessa nel caso di cui all'art. A. 9, che precede.

6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti di cui agli artt. A. 8 e A. 9 che precedono ed il costo degli stessi, compreso il costo del certificato di origine e dei documenti consolari.

#### **C & F**

#### **COSTO E NOLO (porto di destinazione convenuto)**

C&F significa «Costo e nolo». Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, così come l'onere per ogni ulteriore spesa, viene trasferito dal venditore al compratore al momento del passaggio della merce oltre la murata della nave nel porto d'imbarco.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto di imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6. Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve

essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

**NOTA: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.**

**Non alterano il carattere di polizza di carico netta :**

**a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi : per es. «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc., b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.**

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9. Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

11. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando nel caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo è stato pagato.

**NOTA : Se la merce è stata venduta «C&F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.**

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari nonché il costo degli stessi.

6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 11 che precede il costo degli stessi.

7. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

### C I F

#### **COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (porto di destinazione convenuto)**

CIF significa «costo, assicurazione e nolo». Questo termine è identico al C&F con l'aggiunta che il venditore deve fornire un'assicurazione marittima contro il rischio di perdita o danni alla merce nel corso del trasporto. Il venditore stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore noti che secondo questo termine, a differenza di quanto previsto nel «nolo o porto ed assicurazione pagati fino a...», il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa alle condizioni minime (dette condizioni Franco Avaria Particolare - FAP).

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare il nolo nonché le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4. Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave, nel porto d'imbarco, alla data o nel termine stabilito ovvero, se né la data né il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo e,

non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5. Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima, in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e deve coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita (1).

Salvo stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il furto, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altre merci ed altri rischi peculiari a determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire, a spese del compratore, una assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

---

(1) CIF A. 5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda le condizioni (FPA) e per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino). Se il compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «Incoterms», con in più le aggiunte che egli richiede.

7. Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto, come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce in oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo: tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

**NOTA:** Per la polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

**Non alterano il carattere di polizza di carico netta:**

a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per esempio «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc., b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio; c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

8. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggi) o, che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

10. Sopportare tutti gli oneri e imposte cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese imposte, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolare.

12. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese ed oneri a carico della merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di carico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (vedi A. 5).

**NOTA : Se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», le spese per lo scarico incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.**

3. Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4. Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5. Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6. Sopportare le spese per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'art. A. 12 di cui sopra ed il costo relativo.

7. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8. Ottenere a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

#### **EX SHIP**

**(porto di destinazione convenuto)**

Ex Ship significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale dello scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la ri-

mozione della merce dalla nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

3. Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dello art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.

5. Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2.

6. Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata e fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7. Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposi-

zione in conformità di quanto stabilito dall'art. A. 2, e pagare il prezzo come da contratto.

2. Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3. Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli artt. A. 7 ed A. 8.

4. Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5. Sopportare i dazi doganali e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

#### **FRANCO BANCHINA**

**(sdoganato... porto di destinazione convenuto)**

«Franco banchina» significa che il venditore mette la merce a disposizione del compratore sulla banchina, nel porto di destinazione indicato nel contratto di vendita. Il venditore deve sopportare tutti i costi e rischi inerenti al trasporto della merce fino a tale porto.

Esistono due tipi di contratto «Franco banchina», e cioè: Franco banchina «sdoganato» e Franco banchina «diritti a carico del compratore», nel quale ultimo la responsabilità dello sdoganamento della merce per l'importazione spetta al compratore e non al venditore.

Si raccomanda alle parti di utilizzare sempre la formula descrittiva completa di questi termini e cioè Franco banchina «sdoganato» ovvero Franco banchina «diritti a carico del compratore» perché altrimenti potrebbe esservi incertezza circa chi sia responsabile per lo sdoganamento della merce all'importazione.

Se le parti intendono che il venditore sdogani la merce all'importazione ma vogliono che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce siano esclusi — come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili - ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3. Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre imposte, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.

4. Provvedere a proprie spese al condizionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2.

6. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7. Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B. Il compratore deve :

1. Ritirare la merce, non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2. Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui è stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'art. A. 2, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

### **RESO FRONTIERA**

#### **(luogo di consegna convenuto alla frontiera) (1)**

«Reso frontiera» significa che il venditore adempie ai suoi obblighi quando la merce è arrivata alla frontiera: ma prima della «frontiera doganale» del Paese indicato nel contratto di vendita. Questo termine è stato concepito essenzialmente per essere utilizzato quando la merce deve essere trasportata per ferrovia o per strada, ma può essere utilizzato per qualsiasi altro modo di trasporto.

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'introduzione.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

---

(1) Per evitare malintesi si raccomanda alle parti, che utilizzano questo termine commerciale, di qualificare la parola «frontiera» indicando i due paesi separati da detta frontiera nonché il luogo di consegna convenuto. Ad esempio: «Reso frontiera franco-italiana (Modane)» (v. anche nota (2) all'art. A. 5).

2. A proprie spese e rischio :

**a)** Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonché fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentire l'ulteriore spostamento, come previsto agli articoli B. 1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

**b)** Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte interne, le imposte di consumo, i diritti di statistica ed ogni altro onere analogo, esigibile nel Paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'art. A. 2 a).

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'articolo A. 2 a).

4. Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera nonché tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più Paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempli, se del caso,

anche il transito attraverso uno o più Paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto agli articoli A. 6 e 7, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli art. A. 6 e 7 ed a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole (1). Il compratore deve essere preavvertito (2) del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

6. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di quest'ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel Paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel Paese fino al luogo di destinazione finale nel Paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente sopportare a norma delle presenti Regole.

7. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per l'uso di chiatte o per il maneggio delle merci).

Se il venditore decide di utilizzare propri mezzi di trasporto per far giungere la merce al punto di frontiera fissato per la consegna,

dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o d'uso, contemplate al paragrafo precedente.

8. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (3).

9. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

10. Sopportare a pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, che siano necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

12. Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel Paese

---

(1) Se, nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, esistono due uffici doganali di nazionalità diversa, si raccomanda alle parti o di indicare espressamente l'ufficio designato o di lasciarne la scelta al venditore.

(2) V. articolo A. 8, nota.

(3) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea e all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto alla frontiera è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare l'avviso telegraficamente o per mezzo cablogramma o di telex.

di spedizione, nel Paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli articoli B. 2 e 6.

B. Il compratore deve :

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, pagare il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento o per il fatto dell'ingresso della merce nel Paese confinante o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stesse non incombono sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 7.

4. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi dazi doganali, diritti ed oneri a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5. Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutte le spese supplementari sostenute, sia dal venditore sia dal compratore e tutti i rischi relativi alla merce, sempreché la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel Paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7. Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'articolo A. 6.

8. Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di quest'ultimo, però a proprie spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'articolo A. 6.

9. Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel Paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A. 4 e A. 6.

10. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

11. Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i documenti di cui all'art. A. 12.

#### **RESO SDOGANATO**

##### **(luogo di destinazione convenuto nel Paese d'importazione)**

Mentre il termine «Franco fabbrica» implica obblighi minimi per il venditore, il termine «reso sdoganato», quando esso sia seguito dalla indicazione dello stabilimento del compratore, indica l'altro estremo: l'obbligo massimo del venditore. Il termine «reso sdoganato» può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto.

Se le parti intendono pattuire che taluni dei diritti pagabili al momento dell'importazione della merce — come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o altre imposte simili — non facciano carico al venditore, che è tenuto a sdoganare la merce, ciò deve essere precisato mediante un'indicazione appropriata (per esempio: «ad esclusione dell'IVA»).

Si richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate al punto 9 dell'Introduzione.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. A proprie spese e rischio :

**a)** Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto, nel Paese d'importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel Paese d'importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'articolo B. 1. La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

**b)** Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e imposte all'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altro onere, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto, all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

**c)** Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dello articolo A. 2 a).

4. Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rila-

sciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di spedizione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più Paesi terzi, per importarla nel Paese del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.

5. Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel Paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatto salvo quanto disposto dall'art. A. 6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione, nel Paese d'importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere — nel caso gli si offrano più possibilità — il punto per lui più conveniente, sempreché in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito (1) del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel Paese d'importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferirgli i rischi relativi alla merce.

6. Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese

---

(1) V. A. 7, nota.

per chiatte, per lo scarico su banchina, per magazzinaggio, e per maneggio della merce).

7. A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto, ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata inoltrata al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci (1).

8. Provvedere a proprie spese, per il trasporto fino al luogo convenuto per la consegna, all'imballaggio usuale per il genere di merce previsto nel contratto, a meno che nel ramo di commercio di cui trattasi non si usi spedire tale genere di merce senza imballaggio.

9. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore in detto luogo.

10. Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli artt. A. da 1 a 9 inclusi, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B. Il compratore deve :

1. Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, pagare

---

(1) Il venditore potrà inviare tale avviso al compratore per via aerea ed all'indirizzo del compratore indicato nel contratto di compravendita. Se però le merci sono state spedite per via aerea o la distanza tra il punto di partenza nel Paese di spedizione ed il luogo di consegna convenuto nel Paese di importazione è breve, ovvero se i domicili del venditore e del compratore sono talmente distanti che l'avviso inviato per posta può essere recapitato in un intervallo di tempo inopportuno lungo, il venditore ha l'obbligo di notificare telegraficamente o per mezzo di cablogramma o di telex.

il prezzo come da contratto ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2. Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombano sul venditore, in conformità delle disposizioni di cui all'art. A. 6.

3. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'art. 2 a).

4. Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi a carico della merce e pagare tutte le spese supplementari, in cui sia incorso per tale fatto sia il venditore sia il compratore, sempreché la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

5. Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel Paese d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'articolo A. 2 b).

6. Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7. Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel Paese d'importazione e di cui il venditore possa avere bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

**FOB AEROPORTO**  
**(aeroporto di partenza convenuto)**

Secondo questo termine il venditore adempie i suoi obblighi con-

segnando la merce al vettore aereo nell'aeroporto di partenza. Tuttavia occorre notare che l'espressione «FOB» — che significa propriamente «franco a bordo» — non deve essere interpretata in senso letterale nel trasporto aereo; essa indica piuttosto che la parola che la segue designa il luogo ove cessa la responsabilità del venditore.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia richiesta dal contratto.

2. Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.

3. Stipulare, salvo decisione in contrario del compratore o del venditore notificata senza indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto di trasporto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'articolo B. 1, alle condizioni usuali con destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.

4. Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

5. Salvo quando disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione.

6. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2 di cui sopra.

7. Salvo quanto disposto ai successivi artt. B. 6 e B. 7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2, di cui sopra.

8. Provvedere a proprie spese ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.

9. Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.

10. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.

11. Nelle circostanze previste ai successivi artt. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'art. A. 12 di cui sopra, emesso nel Paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa avere bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, ove del caso, per il suo passaggio in transito attraverso un Paese terzo).

14. Prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, e salvo quanto disposto al successivo art. B. 9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B. Il compratore deve :

1. Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2. Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente art. A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente art. A. 5.

4. Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell'articolo A. 2 di cui sopra.

6. Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7. In difetto di comunicazione al venditore di appropriate istruzioni (in quanto richieste) per il trasporto della merce, sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

8. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente art. A. 13, ivi compresi i costi dei documenti consolari come pure i costi dei certificati d'origine.

9. Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intentate e proseguite contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

### **FRANCO VETTORE** **(punto convenuto)**

Questo termine è stato concepito per sopperire alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto «multimodale» mediante contenitori o del tipo «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie i suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto. Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di perdita o di danni alla merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine «vettore» indica ogni persona dalla quale, o in nome della quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nel termine stabiliti e nel punto convenuto, nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun punto sia stato specificatamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

3. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, pagare tutte le imposte, diritti ed oneri, cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che segue, sopportare tutti i rischi che può correre la merce al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità al precedente art. A. 2.

7. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

8. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce.

9. Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.

10. In presenza delle circostanze previste al seguente art. B. 5, avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tale circostanze.

11. Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A. 2.

12. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione

applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.

2. Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2, fatto salvo quanto previsto nell'art. A. 4.

3. Pagare il prezzo come convenuto nel contratto.

4. Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità del precedente articolo A. 2.

5. Se egli ha ommesso di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati nel precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

**NOLO**  
**PORTO** pagato fino a . . .  
(punto di destinazione convenuto)

Come il C&F, il «Nolo o porto pagato fino a . . .» significa che il venditore paga il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di perdita o di danni alla merce, come pure l'onere per ogni ulteriore spesa, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico «roll on roll off» mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente il suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto alla destinazione convenuta.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B. Il compratore deve :

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'articolo A. 3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

#### **NOLO PORTO E ASSICURAZIONE**

**pagati fino a . . .**

**(punto di destinazione convenuto)**

Questo termine è identico al «Nolo o porto pagato fino a . . .» con in più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di perdita o danni alla merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio di assicurazione.

A. Il venditore deve :

1. Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2. Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.

4. Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5. Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6. Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7. Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8. Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce e pagare tutti i diritti e imposte cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9. Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile nonché, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10. Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

11. Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura

assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione e, salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo secondo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'art. B. 2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10 % ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere alla assicurazione contro i «rischi di guerra», se possibile nella valuta del contratto (1).

B. Il compratore deve :

1. Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destinazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2. Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa è stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'articolo A. 3.

3. Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto sempreché, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo

---

(1) Si noti che le condizioni di assicurazione di cui all'art. A. 11 del presente termine differiscono da quelle previste dall'art. A. 5 del termine CIF.

intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4. Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5. Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e imposte esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

Il testo originale di queste Regole è il testo inglese. La traduzione è stata curata dalla Sezione Italiana della CCI.

## APPENDICE VI/4

### REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

(in vigore dal 1° giugno 1975)

#### CLAUSOLA TIPO D'ARBITRATO DELLA CCI

La CCI raccomanda alle parti che desiderino far riferimento all'arbitrato della CCI di inserire nei loro contratti a carattere internazionale la seguente clausola :

**«Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento».**

#### **Francese**

«Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement».

#### **Inglese**

«All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules».

### **Tedesco**

«Alle aus dem gegenwertigen Vetrage sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der Vergleichs und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren gemäss dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden».

### **Spagnolo**

«Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional por uno ó màs árbitros nombrados conforme a este Reglamento».

AVVERTENZE — Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che, secondo la legislazione di alcuni Paesi, la clausola di arbitrato deve essere specificamente accettata dalle parti e talvolta deve essere stipulata in precisi e particolari modi (per l'ordinamento italiano, cfr. artt. 1341 e 1342 cod. civ. e 806 ss. cod. proc. civ.).

Qualora le parti desiderino, esse possono indicare nella clausola di arbitrato il diritto nazionale applicabile al contratto. Le parti sono anche libere di fissare, di comune accordo, il luogo dell'arbitrato.

Il Segretario Generale della Corte d'Arbitrato  
ha la propria sede al  
n. 38, Cours Albert 1er, 75008 Parigi.

## **CONCILIAZIONE FACOLTATIVA**

### **Art. 1. — Commissione Amministrativa di Conciliazione - Comitato di Conciliazione**

1. Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione da uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2. Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

**Art. 2 — Domanda di Conciliazione.**

La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretariato Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente; nel secondo caso il Segretariato Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonché dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretario Generale, relative alla procedura di conciliazione.

**Art. 3 — Funzioni del Comitato di Conciliazione.**

1. Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2. Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

**Art. 4 — Formula di conciliazione.**

1. Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2. Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3. Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della CCI interessati, invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

**Art. 5 — Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine.**

1. Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2. Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

**ARBITRATO**

**Art. 1 — Corte di arbitrato.**

1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un

organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere, nel modo qui di seguito indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informare la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretariato della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

#### Art. 2 — **Scelta degli arbitri.**

1. La Corte di Arbitrato non decide le controversie Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono — a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte — tenendo conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli, l'espressione **l'arbitro** sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitro indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In questo ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si siano accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli in cui le parti sono soggetti. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati di cui le parti sono soggetti.

Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, di cui la parte è soggetto, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7. In caso di ricusazione di un arbitro ad opera di una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricusazione.

8. Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie

funzioni o deve dimettersi a seguito di ricusazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.

**Art. 3 — Domanda di arbitrato.**

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretariato della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretariato dà notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare :

- a) nome e cognome, qualificazione e indirizzo delle parti;
- b) illustrazione delle pretese della parte attrice;
- c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso;

d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3) Il Segretariato trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

**Art. 4 — Risposta alla domanda.**

1. Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'articolo 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretariato un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto, il Segretariato ne informerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

**Art. 5 — Domanda riconvenzionale.**

1. La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quando previsto all'art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale, presentare la propria replica.

**Art. 6 — Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni.**

Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo o all'ultimo indirizzo noto della parte destinataria, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

**Art. 7 — Mancanza di convenzione arbitrale.**

Quando, **prima facie**, non esista tra le parti alcuna convenzione

arbitrale o quando esista una convenzione che non contempra la Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni, previsto al precedente art. 4, par. 1, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

**Art. 8 — Effetti della convenzione arbitrale.**

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.

3. Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'assistenza o alla validità della convenzione arbitrale, la Corte, dopo aver constatato l'esistenza **prima facie** di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitrato di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accettare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro ed eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato della Corte d'Arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

**Art. 9 — Deposito a copertura delle spese di arbitrato.**

1. La Corte fissa il deposito di un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domanda di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente alla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, La Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi debbono essere di regola versati in parti eguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

**Art. 10 — Trasmissione del fascicolo all'arbitro.**

Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretariato trasmette il fascicolo all'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

**Art. 11 — Regole applicabili alla procedura.**

Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle

contenute nel presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti, o in difetto dall'arbitro, con un rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitro.

**Art. 12 — Luogo dell'arbitrato.**

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

**Art. 13 — Atto di missione.**

1. Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato.

Questo atto deve contenere, in particolare :

- a) nome e cognome e qualificazione delle parti;
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti;
- d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere;
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dell'arbitro;
- f) luogo dell'arbitrato;
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore;
- h) ogni altra indicazione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'Arbitro.

2. L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all'art. 8, par. 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all'espiazione del quale l'arbitro continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.

5. In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

#### **Art. 14 — Istruzione della causa.**

1. L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2. L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3. L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

#### **Art. 15.**

1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretariato della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L'arbitro stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

#### Art. 16.

Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve essere firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

#### Art. 17 — **Lodo reso a seguito di accordo delle parti.**

Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunciato sull'accordo delle parti.

#### Art. 18 — **Termine per la pronuncia del lodo.**

1. Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.

2. La Corte può, eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 (8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

**Art. 19 — Deliberazione in caso di tre arbitri.**

Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è liberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

**Art. 20 - Decisione sulle spese di arbitrato.**

1. Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitrato e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.

3. Se le circostanze nel caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

**Art. 21 — Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato.**

Prima di firmare un lodo parziale o definitivo l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Il lodo non può essere firmato senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

**Art. 22 — Pronuncia del lodo.**

Il lodo si considera pronunciato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitrato.

**Art. 23 — Notifica del lodo alle parti.**

1. Quando il lodo è pronunciato, il Segretariato della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

**Art. 24 — Carattere definitivo ed esecutivo del lodo.**

1. Il lodo è definitivo.

2. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti s'impegnano alla pronta esecuzione del conseguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.

**Art. 25 — Deposito del lodo.**

1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato della Corte.

2. L'arbitro e il Segretario della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

**Art. 26 — Regola generale.**

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale.

**STATUTO DELLA CORTE****Art. 1 — Nomina dei membri.**

I membri della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CCI per due anni, in base all'Art. III 3 i dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

**Art. 2 — Composizione.**

La Corte di Arbitrato è formata da un Presidente, otto Vice-Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al **Presidente** vale distintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretariato Generale della CCI, il Consiglio può nominare supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

**Art. 3 — Funzioni e poteri.**

Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

**Art. 4 — Delibere e numero legale.**

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo il voto consultivo.

**NOTA II**

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE DI ARBITRATO**

(in vigore dal 1° marzo 1980)

**Campo di competenza della corte di Arbitrato.**

1. La Corte di Arbitrato può accettare di assumere in carico controversie che non siano di natura economica internazionale, purché esista una convenzione arbitrale che le attribuisca competenza.

**Carattere confidenziale dei lavori della Corte di Arbitrato.**

2. I lavori della Corte di Arbitrato hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualsiasi titolo.

3. Alle sessioni della Corte di Arbitrato, sia plenarie sia del Comitato ristretto possono partecipare solo i suoi membri ed il personale del suo Segretariato Generale. Tuttavia, il Presidente della Corte di Arbitrato può, a titolo eccezionale e, se lo ritiene opportuno, dopo aver sentito il parere dei membri della Corte, invitare membri onorari della Corte nonché autorizzare osservatori ad assistere a tali sessioni. Costoro sono tenuti a rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.

4. I documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte ed al suo Segretario Generale.

Il Presidente o il Segretario Generale della Corte possono tuttavia autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti d'interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno da parte di chi ne beneficia di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messi a disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretario Generale della Corte.

**Partecipazioni dei membri della Corte di Arbitrato agli arbitrati della Camera di Commercio Internazionale.**

5. A motivo delle particolari responsabilità loro addossate dal Regolamento di Arbitrato della CCI, il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti del Segretariato Generale della Corte di Arbitrato non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinare nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.

Gli altri membri della Corte di Arbitrato non possono essere direttamente nominati dalla Corte di Arbitrato in qualità di co-arbitro unico o presidente di tribunale arbitrale. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più delle parti, salvo conferma della Corte.

6. Qualora il Presidente, un Vice Presidente o altro membro della Corte di Arbitrato sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretario Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.

Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.

Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte di Arbitrato nel corso del procedimento.

### **Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati nazionali della CCI.**

7. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato nazionale della CCI sulla base della cui proposta essi sono stati nominati dal Consiglio della CCI.

Inoltre essi devono mantenere il carattere di riservatezza nei confronti dello stesso Comitato nazionale, ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano potuto avere conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione quali rappresentanti dei rispettivi Comitati nazionali.

### **Comitato ristretto della Corte.**

8. In conformità delle disposizioni dell'art. 14 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto la cui composizione ed i cui poteri sono qui di seguito precisati.

9. Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di due membri. Il Presidente della Corte di Arbitrato presiede il Comitato ristretto. Egli può incaricare un Vice Presidente della Corte di sostituirlo durante una sessione del Comitato stesso.

Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte di Arbitrato tra i Vice Presidenti e gli altri membri della Corte. A tale effetto, ad ogni sessione della Corte, questa nomina i membri incaricati di partecipare alle sedute del Comitato ristretto che debbono aver luogo prima della successiva sessione plenaria della Corte.

10. Il Comitato ristretto si riunisce normalmente due volte al mese su convocazione del suo Presidente.

11. a) Il Comitato ristretto ha i poteri di prendere tutte le decisioni di competenza della Corte di Arbitrato, ad eccezione delle decisioni concernenti le domande di ricasazione degli arbitri (art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI), la constatazione che un arbi-

tro no adempie le proprie funzioni (art. 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI) e l'approvazione dei progetti di lodi diversi da quelli su accordo delle parti;

b) le decisioni del Comitato ristretto sono prese all'unanimità;

c) quando il Comitato ristretto non può pervenire ad una decisione o ritiene opportuno di non prenderla, esso rinvia la questione alla prossima sessione plenaria della Corte di Arbitrato con le eventuali proposte che esso ritenga opportune;

d) le deliberazioni del Comitato ristretto sono portate a conoscenza della Corte di Arbitrato alla sua successiva sessione plenaria.

#### **Mancanza di convenzione arbitrale.**

12. Qualora, **prima facie**, non esista tra le parti una convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non contempli la CCI, spetta al Segretariato Generale di attirare l'attenzione della parte attrice sulle disposizioni dell'art. 7 del Regolamento di Arbitrato. La parte attrice ha diritto di chiedere che la Corte di Arbitrato prenda una decisione al riguardo.

Una tale decisione è di natura amministrativa. Se la Corte decide che l'arbitrato sollecitato dalla parte attrice non può aver luogo, le parti conservano il diritto di domandare alla giurisdizione competente se, tenuto conto del diritto applicabile, esse siano o meno legate da una convenzione di arbitrato.

Se la Corte di Arbitrato ritiene, **prima facie**, che l'arbitrato può aver luogo, spetta all'arbitro nominato di statuire sulla propria competenza e, in caso positivo, di decidere sul merito della controversia.

#### **Nomina e conferma degli arbitri.**

13. Quando la Corte di Arbitrato è investita della nomina o della conferma di un arbitro in conformità delle disposizioni dell'art. 2 del Regolamento di Arbitrato della CCI, i motivi della sua decisione rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

#### **Indipendenza degli arbitri.**

14. Gli arbitri nominati dalla Corte di Arbitrato, sia direttamente sia su proposta di un Comitato nazionale, della CCI sia ancora su proposta delle parti, debbono essere e debbono rimanere indipendenti dalle parti in causa.

15. In occasione della loro nomina o conferma ad opera della Corte di Arbitrato, gli arbitri sono invitati a rendere noto al Segretario Generale della Corte i fatti che, a loro avviso, potrebbero essere di natura tale da rendere discutibile, agli occhi delle parti, la loro indipendenza.

#### **Ricusazione degli arbitri.**

16. Qualora una parte ricusi un arbitro (art. 2.7 del Regolamento di Arbitrato della CCI) il Segretariato Generale invita quest'ultimo a far conoscere il suo punto di vista sui motivi di tale ricusazione entro un congruo periodo. In relazione alla natura di tali motivi, il Segretariato Generale può inoltre interpellare l'altra parte e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale.

La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare sulla ricusazione in sessione plenaria, sentita la relazione di uno dei suoi membri.

I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

#### **Sostituzione degli arbitri.**

17. Quando sorge la questione della sostituzione di un arbitro per il fatto che egli non adempie le proprie funzioni (articolo 2.8 del Regolamento di Arbitrato della CCI), il Segretariato Generale invita quest'ultimo, le parti, e, se del caso, gli altri membri del tribunale arbitrale a far conoscere il loro punto di vista entro un congruo termine.

La Corte di Arbitrato viene in seguito invitata a deliberare in sessione plenaria, sentita una relazione di uno dei suoi membri.

I motivi della decisione della Corte rientrano nel suo libero apprezzamento e non sono resi noti.

#### **Riunione di domande di arbitrato.**

18. Qualora una parte introduca una domanda di arbitrato relativa ad un rapporto giuridico che forma oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti e che sia pendente dinanzi la Corte di Arbitrato, questa può decidere di riunire tale domanda al procedimento in corso, fatte salve le disposizioni dell'art. 16 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

#### **Deposito a copertura delle spese di arbitrato.**

19. Quando, relativamente ad un procedimento, la Corte di Arbitrato fissa depositi distinti in applicazione dell'art. 9.1 secondo comma, del Regolamento di Arbitrato della CCI, il Segretariato Generale invita ciascuna delle parti a versare i depositi corrispondenti alle loro domande rispettive, senza pregiudizio per il diritto delle parti di versare tali depositi in parti uguali se esse lo stimano opportuno.

20. Quando una richiesta di deposito non è soddisfatta, il Segretariato Generale può fissare un termine, non inferiore a 30 giorni, alla scadenza del quale la relativa domanda, principale o riconvenzionale, sarà considerata ritirata, senza pregiudizio per la parte che abbia presentato la domanda in questione di ripresentarla successivamente.

Qualora una parte intenda opporsi all'anzidetta misura, essa deve chiedere, entro il termine di cui sopra, che la questione sia decisa dalla Corte di Arbitrato.

Il termine per rendere il lodo, contemplato all'articolo 18.1 del Regolamento di Arbitrato della CCI, comincia a decorrere soltanto dal momento in cui l'atto di missione sia divenuto operante a seguito del versamento del deposito, in conformità di quanto previsto all'articolo 9.4 del Regolamento di Arbitrato della CCI.

21. Qualora una parte sollevi un'eccezione di compensazione rispetto ad una domanda principale o riconvenzionale, di tale eccezione di compensazione si tiene conto nel calcolo del deposito di arbitrato, come se si trattasse di una domanda distinta, quando essa sia suscettibile di comportare, per l'arbitro, l'esame di questioni supplementari.

**Lodo : forma.**

22. In occasione dell'esame preventivo del progetto di lodo in conformità dell'art. 21 del Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato vigila in modo particolare a che siano rispettati i requisiti di forma previsti dal diritto applicabile alla procedura e, se del caso, dalle norme imperative del luogo dell'arbitrato, particolarmente per quanto concerne la motivazione dei lodi, la loro firma e l'ammissibilità di opinioni dissenzienti.

**Onorari degli arbitri.**

23. Nel fissare gli onorari degli arbitri sulla base della tariffa allegata al Regolamento di Arbitrato della CCI, la Corte di Arbitrato prende in considerazione il tempo impiegato, la rapidità del procedimento e la complessità della controversia, in modo da stabilire una cifra entro i limiti previsti da tale tariffa ed eventualmente al di sopra o al di sotto di tali limiti, quando ciò è richiesto dalle circostanze (art. 20.3 del Regolamento di Arbitrato della CCI).

NOTA III

**TARIFFA DELLE SPESE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO**

(in vigore dal 1° marzo 1980)

**1. Spese di conciliazione.**

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

Se il valore della controversia non è dichiarato, l'ammontare delle spese amministrative è fissato dal Segretariato.

**2. Spese di arbitrato.**

a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative. A queste possono aggiungersi

le spese personali dell'arbitro (o degli arbitri) e, dandosene il caso, le spese di perizia o altre del genere.

**b)** Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all'arbitro (o agli arbitri) le parti — o, in difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato o la domanda riconvenzionale — debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

**c)** La Corte fissa gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata, o li determina a propria discrezione se il valore della controversia non è dichiarato.

**d)** Quando una controversia è deferita a più arbitri, la Corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.

**e)** Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà delle spese amministrative corrisposte per la conciliazione viene detratta da quelle dovute per la procedura arbitrale.

**f)** Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

### **3. Anticipo sulle spese amministrative.**

Tutte le parti che richiedano o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare un anticipo di 500 \$ USA sulle spese amministrative. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non è accompagnata dal versamento di detto importo.

Tale importo non può essere restituito ed è definitivamente incamerato dalla CCI. Esso è defalcato dall'ammontare delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

### **4. Nomina di arbitri.**

Nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di

fuori del Regolamento CCI, ciascuna delle parti è tenuta al pagamento di 100 \$ USA.

**Tariffa delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri.**

Per calcolare l'ammontare delle spese amministrative e degli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) occorre applicare ad ogni scaglione progressivo del valore della controversia le percentuali indicate e adizionare quindi le cifre così ottenute. Per un rapido calcolo delle spese e degli onorari, V. il prontuario alle pagine successive.

**a) Spese amministrative (in dollari USA)**

Valore della lite		Spese amministrative (*)
fino a	50.000	4,00% (min. 1.000 \$)
da	50.001 a 100.000	3,00%
da	100.001 a 500.000	1,50%
da	500.001 a 1.000.000	1,00%
da	1.000.001 a 2.000.000	0,50%
da	2.000.001 a 5.000.000	0,20%
da	5.000.001 a 10.000.000	0,10%
da	10.000.001 a 50.000.000	0,05%
da	50.000.001 a 100.000.000	0,02%
oltre	100.000.000	0,01%

**b) Onorari degli arbitri (in dollari USA)**

Valore della lite		Onorari (**)	
		Minimo	Massimo
fino a	50.000	1.000	10,00%
da	50.001 a 100.000	1,50%	6,00%
da	100.001 a 500.000	0,80%	3,00%
da	500.001 a 1.000.000	0,50%	2,00%
da	1.000.001 a 2.000.000	0,30%	1,50%
da	2.000.001 a 5.000.000	0,20%	0,60%
da	5.000.001 a 10.000.000	0,10%	0,30%
da	10.000.001 a 50.000.000	0,05%	0,15%
da	50.000.001 a 100.000.000	0,02%	0,10%
oltre	100.000.000	0,01%	0,05%

(\*) v. n. 1, 2 (b), 2 (e), 3.

(\*\*) v. n. 2 (c), 2 (d).

**Prontuario per il calcolo rapido  
della tassa amministrativa e dell'onorario dell'arbitro**

**a) Diritti amministrativi (in dollari USA)**

<b>Valore della lite</b>		<b>Tassa amministrativa</b>	
fino a	50.000	4,00% (con un minimo di 1.000)	
da	50.001 a 100.000	2.000 + 3,00%	sull'eccedenza di 50.000
da	100.001 a 500.000	3.500 + 1,50%	sull'eccedenza di 100.000
da	500.001 a 1.000.000	9.500 + 1,00%	sull'eccedenza di 500.000
da	1.000.001 a 2.000.000	14.500 + 0,50%	sull'eccedenza di 1.000.000
da	2.000.001 a 5.000.000	19.500 + 0,20%	sull'eccedenza di 2.000.000
da	5.000.001 a 10.000.000	25.500 + 0,10%	sull'eccedenza di 5.000.000
da	10.000.001 a 50.000.000	30.500 + 0,05%	sull'eccedenza di 10.000.000
da	50.000.001 a 100.000.000	50.500 + 0,02%	sull'eccedenza di 50.000.000
oltre	100.000.000	60.500 + 0,01%	sull'eccedenza di 100.000.000

**b) Onorario dell'arbitro (\*) (in dollari USA)**

<b>Valore della lite</b>		<b>Onorario dell'arbitro</b>	
		<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
fino a	50.000	1.000	10,00%
da	50.001 a 100.000	1.000 + 1,50%	5.000 + 6,00% sull'ecc. di 50.000
da	100.001 a 500.000	1.750 + 0,80%	8.000 + 3,00% sull'ecc. di 100.000
da	500.001 a 1.000.000	4.950 + 0,50%	20.000 + 2,00% sull'ecc. di 500.000
da	1.000.001 a 2.000.000	7.450 + 0,30%	30.000 + 1,50% sull'ecc. di 1.000.000
da	2.000.001 a 5.000.000	10.450 + 0,20%	45.000 + 0,60% sull'ecc. di 2.000.000
da	5.000.001 a 10.000.000	16.450 + 0,10%	63.000 + 0,30% sull'ecc. di 5.000.000
da	10.000.001 a 50.000.000	21.450 + 0,05%	78.000 + 0,15% sull'ecc. di 10.000.000
da	50.000.001 a 100.000.000	41.450 + 0,02%	138.000 + 0,10% sull'ecc. di 50.000.000
oltre	100.000.000	51.450 + 0,01%	188.000 + 0,05% sull'ecc. di 100.000.000

(\*) Quando la controversia è deferita a più arbitri, l'importo può essere aumentato fino al triplo.

INDICE ALFABETICO - ANALITICO DELLE MERCI  
E DELLE ATTIVITA' OGGETTO D'USO

	pag.
Agricoltura . . . . .	23
Autoveicoli usati . . . . .	74
Boschi . . . . .	59
Bovini . . . . .	35
Camere ammobiliate . . . . .	22
Caprini . . . . .	42
Carbone vegetale . . . . .	60
Castagne . . . . .	51
Chincaglierie . . . . .	6
Ciliegie . . . . .	49
Colonia parziaria - Compartecipazione (contratto di) . . . . .	31
Credito . . . . .	77
Doghe per botti . . . . .	72
Drogherie . . . . .	6
Enfiteusi . . . . .	93
Equini . . . . .	39
Erbe . . . . .	51
Fittanza Fondi rustici . . . . .	23
Foraggi . . . . .	53
Frangitura olive . . . . .	47
Frumento . . . . .	44
Frutta (in genere) . . . . .	47
Frutticoltura . . . . .	47
Granturco . . . . .	45

	pag.
Immobili urbani . . . . .	21
Industria del legno . . . . .	68
Legna . . . . .	59
Legname da costruzione e da opera . . . . .	68
Mediazione . . . . .	15
Mele . . . . .	48
Mercerie . . . . .	6
Mezzadria . . . . .	29
Mezzi di trasporto . . . . .	74
Mosto . . . . .	46
Olio d'oliva . . . . .	62
Olive . . . . .	47
Ovini . . . . .	42
Paglia . . . . .	57
Pelli grezze . . . . .	64
Sanse . . . . .	63
Segati e semirefilati . . . . .	68
Semi da prato . . . . .	52
Silvicoltura . . . . .	59
Soccida semplice e parziaria . . . . .	32
Stigli . . . . .	5
Stramaglia . . . . .	57
Suini . . . . .	40
Uova . . . . .	43
Uva . . . . .	46
Vino . . . . .	66
Zootecnia . . . . .	35

## INDICE DEI COMUNI MENZIONATI

Airola . . . . .	pagg.	25 - 30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 105 - 109 - 111
Amorosi . . . . .	»	27 - 30 - 33 - 34 - 51 - 53 - 103 - 106 - 109 111
Apice . . . . .	»	25 - 27 - 30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 103 - 106 - 109 111
Apolloso . . . . .	»	33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 58 - 106 - 109 - 111
Arpaia . . . . .	»	48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 109 - 111
Arpaise . . . . .	»	33 - 34 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 57 - 58 - 109 - 111
Baselice . . . . .	»	30 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 100 105 - 109 - 111
Benevento . . . . .	»	24 - 25 - 30 - 31 - 51 - 57 - 58 - 59 - 93 95 - 98 - 100 - 102 - 104 - 108 - 109 - 111
Bonea . . . . .	»	24 - 26 - 30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 55 - 56 - 57 - 58 - 105 - 109 - 111
Bucciano . . . . .	»	25 - 30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 55 - 56 - 58 - 59 - 109 - 111
Buonalbergo . . . . .	»	30 - 33 - 34 - 51 - 103 - 106 - 109 - 111
Calvi . . . . .	»	30 - 33 - 51 - 103 - 105 - 109 - 111
Campolattaro . . . . .	»	26 - 27 - 33 - 52 - 99 - 100 - 103 - 105 - 109 111
Campoli del Monte Taburno . . . . .	»	26 - 30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 109 - 111
Casalduni . . . . .	»	25 - 33 - 34 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 99 - 100 - 103 - 105 - 109 - 111

Castelfranco in Miscano . . . . .	pagg.	30 - 34 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59 - 100 - 103 - 105 - 109 - 111
Castelpagano . . . . .	»	30 - 33 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 99 - 100 - 103 - 109 - 111
Castelpoto . . . . .	»	51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 109 - 111
Castelvenere . . . . .	»	30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 103 - 109 - 111
Castelvete in Val Fortore . . . . .	»	30 - 33 - 51 - 100 - 103 - 105 - 109 - 111
Cautano . . . . .	»	30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 109 - 111
Ceppaloni . . . . .	»	30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 109 - 111
Cerreto Sannita . . . . .	»	24 - 26 - 30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 103 - 109 111
Circello . . . . .	»	30 - 33 - 34 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59 - 100 - 109 - 111
Colle Sannita . . . . .	»	33 - 48 - 51 - 100 - 109 - 111
Cusano Mutri . . . . .	»	24 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 103 - 106 - 109 111
Dugenta . . . . .	»	24 - 30 - 33 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 57 - 58 - 109 - 111
Durazzano . . . . .	»	103 - 109 - 111
Faicchio . . . . .	»	103 - 109 - 111
Foglianise . . . . .	»	48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59 - 106 - 109 - 111
Foiano di Val Fortore . . . . .	»	27 - 28 - 51 - 52 - 99 - 100 - 103 - 109 - 111
Forchia . . . . .	»	24 - 26 - 30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 56 - 57 - 58 - 59 - 109 - 111
Fragneto l'Abate . . . . .	»	30 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 99 - 100 102 - 105 - 109 - 111
Fragneto Monforte . . . . .	»	99 - 100 - 102 - 105 - 109 - 111
Frasso Telesino . . . . .	»	48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 59 - 106 - 109 - 111
Ginestra degli Schiavoni . . . . .	»	100 - 103 - 105 - 110 - 111
Guardia Sanframondi . . . . .	»	30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 103 - 110 111
Limatola . . . . .	»	30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 59 - 110 - 111

Melizzano . . . . .	pagg.	24 - 30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 103 - 106 - 110 - 111
Moiano . . . . .	»	48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 59 - 110 - 111
Molinara . . . . .	»	27 - 30 - 33 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 103 105 - 110 - 111
Montefalcone di Val Fortore . . . . .	»	52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 100 - 103 - 105 110 - 111
Montesarchio . . . . .	»	24 - 25 - 26 - 30 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 55 - 56 - 58 - 59 - 105 - 110 - 111
Morcone . . . . .	»	30 - 33 - 34 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 99 - 100 - 103 - 105 - 110 - 111
Paduli . . . . .	»	52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 103 - 105 110 - 111
Pago Veiano . . . . .	»	30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 103 - 105 - 110 - 111
Pannarano . . . . .	»	48 - 49 - 50 - 52 - 106 - 110 - 112
Paolisi . . . . .	»	25 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 58 - 105 - 110 - 112
Paupisi . . . . .	»	24 - 26 - 27 - 30 - 58 - 110 - 112
Pesco Sannita . . . . .	»	27 - 30 - 33 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 103 - 105 - 110 - 112
Pietraroja . . . . .	»	27 - 33 - 34 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 103 110 - 112
Pietrelcina . . . . .	»	30 - 52 - 103 - 105 - 110 - 112
Ponte . . . . .	»	30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 58 - 99 - 100 - 110 - 112
Pontelandolfo . . . . .	»	26 - 30 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 - 99 - 100 103 - 106 - 110 - 112
Puglianello . . . . .	»	105 - 110 - 112
Reino . . . . .	»	33 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 99 - 100 - 103 105 - 110 - 112
San Bartolomeo in Galdo . . . . .	»	24 - 27 - 28 - 30 - 33 - 34 - 53 - 54 - 55 56 - 58 - 99 - 100 - 103 - 105 - 110 - 112
San Giorgio del Sannio . . . . .	»	33 - 34 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 105 - 110 - 112
San Giorgio la Molara . . . . .	»	33 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 103 - 105 - 110 - 112
San Leucio del Sannio . . . . .	»	48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 59 - 93 - 95 - 98 - 100 - 102 - 104 - 108 - 110 112

San Lorenzello . . . . .	pagg	48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59 - 103 - 110 - 112
San Lorenzo Maggiore . . . . .	»	52 - 99 - 100 - 103 - 110 - 112
San Lupo . . . . .	»	30 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 - 99 - 100 - 103 105 - 110 - 112
San Marco dei Cavoti . . . . .	»	27 - 33 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 - 99 - 100 103 - 105 - 110 - 112
San Martino Sannita . . . . .	»	33 - 34 - 48 - 49 - 50 - 51 - 105 - 110 - 112
San Nazario . . . . .	»	30 - 33 - 52 - 103 - 105 - 112
San Nicola Manfredi . . . . .	»	27 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 57 - 58 - 59 - 105 - 110 - 112
San Salvatore Telesino . . . . .	»	103 - 105 - 110 - 112
Santa Croce del Sannio . . . . .	»	99 - 100 - 105 - 110 - 112
Sant'Agata de' Goti . . . . .	»	33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 58 - 103 - 110 - 112
Sant'Angelo a Cupolo . . . . .	»	52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 93 - 95 - 98 - 100 102 - 104 - 108 - 110 - 112
Sant'Arcangelo Trimonte . . . . .	»	110 - 112
Sassinoro . . . . .	»	52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 99 - 100 103 - 105 - 110 - 112
Solopaca . . . . .	»	106 - 110 - 112
Telese . . . . .	»	30 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 58 - 59 - 110 - 112
Tocco Caudio . . . . .	»	48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 106 110 - 112
TorreCUSO . . . . .	»	27 - 30 - 33 - 48 - 49 - 50 - 53 - 54 - 55 - 56 58 - 106 - 110 - 112
Vitulano . . . . .	»	26 - 33 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 58 - 59 - 110 - 112

## INDICE DELLE MATERIE

(Per i titoli e i capitoli in grassetto non è stata accertata l'esistenza di usi)

### TITOLO I

#### Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

	pag.
- <b>Qualifiche</b> . . . . .	5
- Denominazioni . . . . .	5
- Clausole principali . . . . .	8
- Mediazioni in genere . . . . .	15
- Provvigioni e sconti . . . . .	16
- <b>Termini</b> . . . . .	17
- <b>Contratti in fiera e in borsa merci</b> . . . . .	17
- Contrattazione nella compravendita di merci . . . . .	17

### TITOLO II

<b>Comunioni tacite familiari</b> . . . . .	19
---	----

### TITOLO III

#### Compravendita e locazione di immobili urbani

Cap. 1) - <b>Compravendita</b> . . . . .	21
Cap. 2) - Locazione	
- forma del contratto . . . . .	21
- forma della consegna e riconsegna ed oneri relativi . . . . .	22
- camere ammobiliate . . . . .	22

### TITOLO IV

#### Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici

Cap. 1) - Compravendita di fondi rustici . . . . .	23
Cap. 2) - Affitto di fondi rustici	
- forma del contratto . . . . .	24
- pagamento del canone di fitto . . . . .	24

	pag.
- depositi cauzionali . . . . .	25
- conduzione . . . . .	25
- scambi di manodopera . . . . .	27
- consegna e riconsegna del fondo . . . . .	28
<b>Cap. 3) - Conduzione a mezzadria</b>	
- consegna e riconsegna del fondo . . . . .	29
- miglioramenti . . . . .	30
- riparazioni e piccole manutenzioni . . . . .	30
- consegna dei prodotti . . . . .	31
<b>Cap. 4) - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione</b>	
- colonia parziaria . . . . .	31
- contratto di compartecipazione . . . . .	31
<b>Cap. 5) - Conduzione a colonia miglioratoria</b>	32
<b>Cap. 6) - Conduzione in enfiteusi</b>	32
<b>Cap. 7) - Altre forme di conduzione</b>	
- soccida semplice . . . . .	32
- soccida parziaria . . . . .	32

TITOLO V

Compravendita di prodotti

<b>Cap. 1) - Prodotti della zootecnia</b>	
a - bovini . . . . .	35
b - equini . . . . .	39
c - suini . . . . .	40
d - ovini e caprini . . . . .	42
e - animali da cortile: uova fresche . . . . .	43
<b>Cap. 2) - Prodotti dell'agricoltura</b>	
a - frumento . . . . .	44
b - granturco . . . . .	45
c - riso . . . . .	45
d - cereali minori . . . . .	45
e - patate . . . . .	45
f - ortaggi . . . . .	45
g - uva e mosto . . . . .	46
h - olive . . . . .	47
i - agrumi . . . . .	47
l - frutta fresca . . . . .	47
m - frutta secca . . . . .	51
n - erbe, sementi e foraggi . . . . .	51
o - fiori e piante ornamentali . . . . .	57
p - piante da vivaio e da trapianto . . . . .	57
q - piante officinali e coloniali . . . . .	57
r - droghe e spezie . . . . .	57
s - stramaglie e paglia . . . . .	57
<b>Cap. 3) - Prodotti della silvicoltura</b>	
a - legna da ardere . . . . .	59

	pag.
b - carbone vegetale . . . . .	60
c - legname rozzo . . . . .	61
d - sughero . . . . .	61
Cap. 4) - Prodotti della caccia e della pesca . . . . .	61
Cap. 5) - Prodotti delle industrie estrattive . . . . .	61
Cap. 6) - Prodotti delle industrie alimentari	
a - riso brillato . . . . .	61
b - farina, semola e sottoprodotti della macinazione . . . . .	61
c - paste . . . . .	61
d - prodotti della panetteria . . . . .	62
e - zucchero e prodotti dolciari . . . . .	62
f - carni fresche, congelate, preparate e frattaglie . . . . .	62
g - pesci preparati . . . . .	62
h - prodotti surgelati . . . . .	62
i - conserve alimentari . . . . .	62
l - latte e derivati . . . . .	62
m - olio d'oliva . . . . .	62
n - oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali . . . . .	63
o - oli e grassi animali per usi alimentari e industriali . . . . .	63
p - pelli grezze . . . . .	64
q - vini . . . . .	66
r - alcool e liquori . . . . .	67
s - birra . . . . .	67
t - acque minerali, gassose e ghiaccio . . . . .	67
Cap. 7) - Prodotti dell'industria del tabacco . . . . .	67
Cap. 8) - Prodotti dell'industria delle pelli . . . . .	67
Cap. 9) - Prodotti delle industrie tessili . . . . .	67
Cap.10) - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento . . . . .	68
Cap.11) - Prodotti delle industrie del legno	
a - legname da costruzione e da opera . . . . .	68
b - compensati . . . . .	71
c - mobili e infissi . . . . .	72
d - carri da strada . . . . .	72
e - lavori in sughero . . . . .	72
f - doghe per botti . . . . .	72
Cap.12) - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocine- matografiche . . . . .	73
Cap.13) - Prodotti delle industrie metallurgiche . . . . .	74
Cap.14) - Prodotti delle industrie meccaniche	
a - macchine ed apparecchi diversi . . . . .	74
b - mezzi di trasporto . . . . .	74
Cap.15) - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi . . . . .	75
Cap.16) - Prodotti delle industrie chimiche . . . . .	75

Cap.17) - <b>Prodotti delle industrie della gomma elastica, pneumatici ed altri lavori</b> . . . . .	pag. 75
Cap.18) - <b>Prodotti di industrie varie</b> . . . . .	75

TITOLO VI

Credito, assicurazione, borse valori

Cap. 1) - Usi bancari . . . . .	77
Cap. 2) - <b>Usi delle assicurazioni</b> . . . . .	82
Cap. 3) - <b>Usi delle borse valori</b> . . . . .	82
Cap. 4) - Usi negoziali in tema di locazione finanziaria mobiliare (leasing)	82

TITOLO VII

Altri usi

Cap. 1) - <b>Prestazione varie di opera e di servizi</b> . . . . .	87
Cap. 2) - <b>Usi marittimi</b> . . . . .	87
Cap. 3) - <b>Usi nei trasporti terrestri</b> . . . . .	87
Cap. 4) - <b>Usi nei trasporti aerei</b> . . . . .	88
Cap. 5) - <b>Usi nella cinematografia</b> . . . . .	88

APPENDICE I

Tabelle riassuntive delle percentuali di mediazione . . . . .	89
---	----

APPENDICE II

Dizionario dei vocaboli delle clausole aventi significato consuetudinario . . . . .	91
---	----

APPENDICE III

Condizione in enfiteusi . . . . .	93
-----------------------------------	----

APPENDICE IV

Tavole di ragguglio delle misure dei pesi e delle monete già in uso nella Provincia di Benevento :

- premessa . . . . .	97
- misure lineari . . . . .	98
- misure di superficie . . . . .	98
- misure di volume . . . . .	101

- misure di capacità per aridi . . . . .	pag.
- misure di capacità per liquidi (olio) . . . . .	101
- misure di capacità per liquidi (vino) . . . . .	102
- pesi . . . . .	104
- monete . . . . .	107

APPENDICE V

a - Usi in materia di decorrenza e disdetta del contratto di locazione degli immobili urbani . . . . .	109
b - Usi in materia di decorrenza e scadenza del contratto di affitto dei fondi rustici . . . . .	111

APPENDICE VI . . . . . 113

VI/1 - Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari

A - disposizioni generali . . . . .	115
B - forma e notifica dei crediti . . . . .	116
C - responsabilità . . . . .	120
D - documenti . . . . .	123
E - disposizioni diverse . . . . .	133
F - trasferimento . . . . .	137

VI/2 - Norme uniformi relative agli incassi

- disposizioni generali . . . . .	141
- obblighi e responsabilità . . . . .	143
- presentazione . . . . .	144
- pagamento . . . . .	145
- accettazione . . . . .	147
- pagherò . . . . .	147
- protesto . . . . .	147
- occorrendo . . . . .	148
- avviso d'esito . . . . .	148
- interessi, commissioni e spese . . . . .	150

VI/3 - Incoterms - Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali

- introduzione . . . . .	153
- franco fabbrica . . . . .	158
- franco vagone - FOR/FOT . . . . .	159
- franco sottobordo - FAS . . . . .	162
- franco bordo - FOB . . . . .	164
- costo e nolo - C & F . . . . .	166
- costo, assicurazione e nolo - CIF . . . . .	170
- ex ship . . . . .	174

	pag.
- franco banchina . . . . .	176
- reso frontiera . . . . .	178
- reso sdoganato . . . . .	183
- FOB aeroporto . . . . .	187
- franco vettore . . . . .	191
- nolo e porto pagato fino a... . . . .	194
- nolo, porto e assicurazione pagati fino a... . . . .	196

VI/4 - Regolamento di conciliazione e di arbitrato della C.C.I.

- clausola tipo d'arbitrato della CCI . . . . .	201
- conciliazione facoltativa . . . . .	202
- arbitrato . . . . .	204
- statuto della corte . . . . .	216
- regolamento interno della corte di arbitrato . . . . .	217
- tariffe delle spese di conciliazione e di arbitrato . . . . .	223

INDICI

- Indice alfabetico - analitico delle merci e delle attività oggetto d'uso . . . . .	229
- Indice dei comuni menzionati nel testo . . . . .	231
- indice delle materie . . . . .	235

Finito di stampare  
nel mese di giugno 1988  
nella Tipolitografia Del Prete  
Benevento